

TORNATA DEL 25 MAGGIO 1867

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

SOMMARIO. *Atti diversi* = Istanze dei deputati Salvagnoli e Ricci Vincenzo. = Lettura dei disegni di legge, del deputato Castagnola, per disposizioni circa la registrazione degli atti testamentari; del deputato Catucci e del deputato Cannella, per modificazioni alla legge sulle pensioni ai religiosi; del deputato La Porta, per modificazioni all'articolo 14 sull'istituzione della Corte dei conti. = Presentazione della relazione sul disegno di legge per appannaggio al principe Amedeo. = Convalidamento di sei elezioni, e deliberazione d'inchiesta su quella di Pietrasanta — Relazione fatta dal deputato Piolti sull'inchiesta ordinata sull'elezione di Capriata, e proposta di annullamento — L'elezione, propugnata dal deputato Chiaves, è convalidata, e le carte sono trasmesse al guardasigilli dopo osservazioni del deputato Comin — Relazione fatta dal deputato Robecchi sull'inchiesta deliberata sull'elezione di Capannori, e proposta di convalidazione, che è approvata. = Domanda del deputato Finzi sulla convenzione da presentarsi dal Ministero per l'imposta sull'asse ecclesiastico, e risposta del presidente del Consiglio. = Istanza del deputato Castagnola sulla sua proposta di legge, e opposizioni del deputato Cancellieri. = Seguito della discussione sollevata dall'interpellanza dei deputati Marincola e Marsico sulla condizione della società Vittorio Emanuele — Proposizioni dei deputati Castiglia, Nicotera, Vigo-Fuccio e Minervini — Considerazioni dei deputati Devincenzi, La Porta, Cadolini e Asproni, e nuove dichiarazioni del ministro pei lavori pubblici — Varie proposte sono ritirate o respinte, ed è approvato il voto motivato dal deputato La Porta e da altri. = Domanda del deputato Sanguinetti circa una sospensione delle sedute per tre giorni — Informazioni del presidente, e istanze dei deputati Comin e Civinini.

La seduta è aperta al tocco e mezzo.

MASSARI GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della precedente seduta, che viene approvato.

CASTAGNOLA, segretario, espone il sunto della seguente petizione:

11,524. La Giunta comunale di Ponti, provincia di Verona, sottopone alla Camera un ricorso di parecchi possidenti di quel comune, ai quali un'orribile bufera distrusse ogni prodotto delle loro campagne, e appoggia la costoro domanda di essere esonerati dal pagamento delle imposte dirette per il secondo semestre 1867 e il primo del 1868.

ATTI DIVERSI.

RIGHI. Il comune di Ponti ha il piccolo suo territorio tutto compreso nel raggio della fortezza di Peschiera. In questi ultimi anni esso venne per ciò assoggettato a gravissimi danni per espropriazioni e devastazioni cagionate dalla guerra, per modo che i suoi abitanti sono costretti ad emigrare e lasciare infruttuosi quei terreni.

Il comune cercando un temperamento a tanti danni ha mandato una petizione alla Camera avente il numero 11,524, colla quale chiede un qualche sollievo

nel pagamento delle imposte. Ora, siccome questa sua domanda si riferisce all'ultimo semestre dell'anno corrente, domando che la petizione venga dichiarata di urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

SALVAGNOLI. La Camera il 25 marzo deliberò l'inchiesta giudiziaria sull'elezione di Pontassieve. Sono oggi appunto due mesi; già altre inchieste ordinate molto dopo, sono venute; pregherei quindi il signor presidente a voler sollecitare il ministro di grazia o giustizia, onde avere quest'inchiesta, giacchè è un diritto che hanno gli elettori di quel collegio di vedere presto risolta quella questione per non tenere più lungamente vacante quel collegio.

PRESIDENTE. La Presidenza farà degli uffici a quest'effetto.

AMABILE. Chiedo sia dichiarata d'urgenza la petizione 11,369 con cui il municipio di Avellino fa reclami sulla spesa di casermaggio per gli agenti di pubblica sicurezza.

(È dichiarata urgente.)

(L'onorevole Panciatichi presta giuramento.)

PRESIDENTE. Il deputato Ricci Vincenzo ha facoltà di parlare.

RICCI VINCENZO. Come conosce la Camera, sta discutendosi in tutti gli uffici il progetto di legge sull'ordi-

namento dell'esercito. In vari uffici è sorta l'idea di nominare due commissari invece di uno, ritenuta la gravità, anzi il complesso di questioni gravissime e di diverso genere che presenta quel disegno di legge, ed anche poi perchè, oltre l'elemento militare che deve avere una parte notevole nell'esame di questo progetto, vi fossero compresi altri elementi. Alcuni uffici hanno già nominati due commissari; altri, aderendo a quest'idea, sono stati tratti dall'osservazione che il regolamento nostro stabilisce la nomina di un solo commissario, e che quindi, per far procedere alla nomina di due, è necessario l'assenso o la conferma della Camera.

Quindi io a nome dell'ufficio I e di altri uffici che hanno già aderito a quest'idea, pregherei la Camera a voler acconsentire a che si nominassero da ciascun ufficio due commissari per l'esame del progetto di legge per l'ordinamento dell'esercito.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, si riterrà che la Camera approva che gli uffici nominino ciascuno due commissari per comporre la Commissione che deve riferire su quel progetto di legge.

(La Camera approva.)

LETTURA DI DISEGNI DI LEGGE, E PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Gli uffici hanno autorizzato la lettura dei seguenti quattro progetti di legge, dei deputati Castagnola, Catucci, Cannella, e La Porta.

(Il segretario Massari ne dà lettura.)

(Veggasi quello del deputato Castagnola pag. 851)

(Veggasi quello del deputato Catucci pag. 853)

(Veggasi quello del deputato Cannella pag. 856)

(Veggasi quello del deputato La Porta pag. 857)

Prego l'onorevole Michelini di presentare una relazione.

MICHELINI, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sull'appannaggio di S. A. R. il principe Amedeo duca d'Aosta. (V. Stampato n° 58-A)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà inviata alla stampa.

VERIFICAZIONE DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Grossi a riferire intorno ad una elezione.

GROSSI, relatore. In nome dell'ufficio I ho l'onore di riferire sull'elezione del collegio di Montecchio avvenuta nel secondo scrutinio nella persona del signor Fiastrì avvocato Giovanni.

L'ufficio I ha esaminati i verbali attentamente, e venne nella conclusione che, tutto essendo in perfetta regolarità, fosse da proporsi alla Camera la convalidazione di quest'elezione.

(La Camera approva.)

MORPURGO, relatore. Per incarico dell'ufficio III ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Brivio avvenuta nella persona dell'avvocato Molinari Andrea.

Gli elettori iscritti in questo collegio sono 724 nelle tre sezioni di Brivio, Oggiono e Missaglia. Nel primo scrutinio il signor Molinari Andrea ottenne 178 voti; il signor Guicciardi Enrico 156; Cantù cavaliere Cesare 32; voti dispersi 6; nulli 10. In tutto 382.

Laonde, non essendosi raggiunto il numero di voti richiesto dalla legge, si addivenne al ballottaggio, il quale diede questo risultato:

Il signor Molinari ottenne 257 voti; il signor Guicciardi Enrico 215; nulli 11; per cui fu proclamato deputato il signor Molinari Andrea, avendo riportato la maggioranza di 42 voti sul signor Guicciardi Enrico.

Nessuna irregolarità si rimarca nell'incartamento di quest'elezione; solamente si osserva che sopra cinque schede rimase dubbioso il Seggio, relativamente alla loro ammissibilità; ma siccome questo non porta alcuna differenza intorno al numero dei voti, così l'ufficio mi ha incaricato di proporre alla Camera la convalidazione di quest'elezione.

(La Camera approva.)

Riferisco parimente sull'elezione del collegio di Pietrasanta, avvenuta nella persona del signor Giorgini cavaliere Carlo.

In questo collegio sono iscritti 1142 elettori nelle quattro sezioni di Pietrasanta, Viareggio, Camaiole, Serravezza.

Al primo scrutinio i voti si dispersero sopra un numero abbastanza abbondante di candidati: Giorgini cavaliere Carlo ottenne 191 voti; Menichetti cavaliere Tito 176; Rasponi conte Gioachino 115; Bichi cavaliere Gaetano 101; Marazio avvocato Annibale 31; dispersi 38; nulli 15. In complesso 667; per cui non essendosi raggiunto il numero di voti richiesto dalla legge, si venne il 12 maggio al ballottaggio fra il cavaliere Giorgini e il cavaliere Menichetti.

Il risultato del ballottaggio fu il seguente. Il cavaliere Giorgini ottenne 429 voti; il Menichetti 331, e 28 voti nulli. In tutto 788 voti; per cui l'ufficio definitivo di Pietrasanta proclamò deputato il cavaliere Giorgini Carlo.

In questa elezione vi sono tre proteste, per cui prego la Camera di pazientare se dovrò insistere sopra alcuni dettagli.

Come osservazione preliminare, dirò che risulta dai processi verbali di questa elezione aver votato nel primo scrutinio 59 analfabeti, e nel secondo 71.

Vi hanno poi le seguenti proteste accennate nei verbali delle varie sezioni nella votazione di ballottaggio.

In Pietrasanta un Domenico Barsanti ha protestato verbalmente contro la validità della elezione, accennando vagamente a corruzioni, promesse e a danaro

elargito. Si riservò però di presentare un altro giorno una protesta la quale specificasse i fatti che egli accennava.

Una seconda protesta di quattro elettori accennava che era presente nella sala dello scrutinio una guardia di finanza armata, per cui credevano che la elezione potesse dichiararsi nulla. Ma siccome questa guardia non si è menomamente opposta ad uscire dalla sala, quando il presidente le disse di uscire per disarmarsi, l'ufficio non ha tenuto nessun conto di questo incidente.

Nella sezione di Viareggio è stata deposta nel verbale una protesta di certo Antonio Baroni, perchè non erano state ammesse dal Seggio quattro schede portanti il nome di Carlo Gorgini in luogo di Giorgini. Il Seggio non ha tenuto conto di queste schede che si volevano valide.

Una seconda protesta di certo Augusto Pacini annunciava che erano stati cancellati dalle liste i nomi di parecchi elettori senza che questi elettori medesimi, come la legge dispone, fossero stati avvertiti della cancellazione, per cui anch'essi alla loro volta protestavano contro la validità dell'elezione.

Finalmente nel verbale dell'ufficio di Viareggio è fatto cenno di un tumulto che sarebbe avvenuto circa alle ore 10 nell'anticamera dell'aula, dove gli elettori si erano radunati per dare il voto; per il quale incidente il presidente dell'ufficio, dietro i poteri che gli sono concessi dalla legge, aveva invitato i reali carabinieri a ristabilire l'ordine pubblico, e fare uscire alcuni non elettori che si erano introdotti nel luogo dove si votava.

Dopo l'elezione furono presentate inoltre parecchie altre proteste. Una prima protesta di 7 elettori di Viareggio, che venne inviata alla Presidenza della Camera, domanda l'annullamento dell'elezione per essere stato cancellato il nome di questi elettori stessi dalle liste, senza che fosse loro partecipata questa decisione, e questa protesta naturalmente si riferisce all'altra già prima consegnata nel verbale di un ufficio. È indicato il nome degli elettori cancellati dalle liste, perchè sono essi stessi che firmano questa protesta, ed io mi sono dato cura di esaminare nelle liste elettorali politiche di Viareggio, se questi nomi, i quali erano indicati siccome protestanti per essere stati cancellati, erano effettivamente in esse iscritti, ed ho trovato che esistevano questi nomi, e che erano stati cancellati, dichiarandosi, per alcuni di essi, che la causa della cancellazione era stata l'essere essi analfabeti.

Ora, invece, risulta dalla protesta che non lo sono, dappoichè hanno firmato la protesta stessa. C'è però una riserva a fare; la protesta non è legalizzata nei modi voluti, e quindi si potrebbe per avventura dubitare della autenticità delle firme stesse, se fossero vere o false. Il modo con cui esse furono scritte, il carattere un po' gotico di alcune di esse fanno credere e fecero

realmente credere all'ufficio che fosse legale la protesta, e che quelli che l'hanno firmata fossero quelli stessi i quali si lagnavano dell'avvenuta cancellazione.

Una seconda protesta ben più grave di 25 elettori, denuncia 5 capi di corruzione, ed indica dieci testimoni, i quali possono attestare, dice la protesta, la verità dei fatti denunciati.

Siccome questa protesta parla di fatti gravissimi, ed influirà certamente sulla deliberazione della Camera, io domando il permesso di darne lettura:

« Se è principio fondamentale della validità delle elezioni, che le medesime siano libere e spontanee per essere ritenute l'espressione dell'opinione degli elettori; se quindi le sollecitazioni, le promesse, i raggiri e le concussioni ledono l'inviolabile libertà del voto, e distruggono il carattere di spontaneità che è il principio morale del Governo rappresentativo;

« I sottoscritti elettori politici della sezione e collegio di Pietrasanta si credono in dovere di protestare contro la validità dell'elezione del signor Carlo Giorgini a deputato di questo collegio, avvenuta nel ballottaggio del dì 12 maggio corrente, per i motivi seguenti che sottopongono alla considerazione delle SS. VV. illustrissime:

« 1° Perchè a Luigi Allagosta, di Ruosina, furono dal signor Giorgini somministrate lire 500 circa da distribuirsi agli elettori di Stazzema, che avessero votato per il medesimo, ai quali veniva inoltre somministrata la colazione, la vettura, ed al ritorno il ponce;

« 2° Perchè i sacerdoti Viviani, Milani e Pardelli, tutti di Stazzema, dissero al sacerdote Boghetti, rettore di Ruosina, che si recavano a votare per il Giorgini, perchè non solo ottemperavano al desiderio dell'*arcivescovo di Lucca*, ma anche per l'elemosina di lire 2 80 ricevuta per una messa, e più la vettura ed il pranzo;

« 3° Perchè Giuseppe Bramanti, di Pietrasanta, mentre andava a votare, fu fermato da Leopoldo Zari e Luigi Salvatori, e gli furono offerte lire 10 se votava per Carlo Giorgini, come fece, e ciò dichiarò e confessò esso stesso a Giovanni Battista Raffo e Bonifazio Gabrielli;

« 4° Perchè Santi Tartarelli, di Ruosina, dichiara di essere stato ricercato da Raffaello Carducci, di Querceta, che si qualificava incaricato del Giorgini, e pregato di procurargli voti, con promessa di larga ricompensa;

« 5° Perchè certo Genovali, maestro di scuola in Viareggio, dichiara di essere stato incaricato da Pietro Falorni, che si qualificava incaricato da Giorgini, di assistere alla votazione onde scrivere la scheda ai diversi elettori analfabeti da esso sedotti, che lo avrebbe largamente ricompensato; ed intanto, perchè il Genovali stesso votasse per Giorgini, il Falorni gli mandava a casa cinque fiaschi di vino, che però respingeva. »

Qui ci sono i nomi di 10 testimoni che attestano la verità dei fatti enunciati e seguono le firme di ventiquattro altri, le quali firme sono legalizzate dal sindaco di Pietrasanta. Avvi una seconda protesta, e più lunga, e per la quale domando alla Camera il permesso di riassumere i fatti, che sono pure gravissimi. Essa è di 22 elettori di Viareggio, i quali invece domandano l'inchiesta giudiziaria per i seguenti capi d'accusa. Pietro Falorni e Giuseppe Vannucci fecero invito al maestro di scuola, Genovali, indicato anche nell'altra protesta, di scrivere le schede per gli analfabeti, di procurare che si votasse pel Giorgini, e di votare egli stesso per il Giorgini colla offerta del vino, di cui già si è fatto parola.

Viene poi un Vincenzo Landi che riceve dai sunnominati Falorni e Vannucci quattro fiaschi di vino, e il Vannucci, mostrando un biglietto di 100 lire al Landi, disse di averlo ricevuto dal suo padrone, che sarebbe, secondo la protesta, il Giorgini, per farlo eleggere deputato.

Un terzo fatto è un'altra offerta di vino ad un elettore.

Un quarto fatto è questo: Antonio Baroni che è un assessore, un membro della Giunta comunale di Viareggio, dà 50 lire a Matteo Bandini per distribuirle agli elettori per indurli a votare pel Giorgini, i quali elettori sarebbero stati poi al loro ritorno banchettati in Viareggio. Si asserisce quindi che elettori i quali si dissero analfabeti fecero scrivere da altri la loro scheda nel 5 maggio, e scrissero poi da sè nell'elezione di ballottaggio; mentre reciprocamente altri i quali avevano scritto nel dì 5 si dichiaravano analfabeti il 12, e questo fatto è registrato per indicare che con questo giuoco di dichiarazioni diverse si poteva produrre uno spostamento di voti mediante l'intervento di altre persone che scrivevano le schede per loro conto.

Avvi un sesto fatto che è più grave, e prego la Camera di farvi attenzione.

Si asserisce che vennero distribuite schede preparate col nome del Giorgini e si afferma che il Baroni, quello stesso che fu nominato prima, avrebbe fatto mettere un riparo di legno al tavolo, dove gli elettori scrivevano le loro schede, per cui con questo riparo non si avrebbe più potuto vedere se gli elettori scrivevano o no.

Da quest'osservazione emerge che potrebbe essere vera l'allegazione che gli elettori venivano nell'aula elettorale con ischede preparate al nome d'un determinato candidato, invece di scrivere al momento il nome del candidato che preferivano. Finalmente v'ha un settimo fatto. Si asserisce che Giacinto Pellegrini e Giuseppe Del Carlo furono ammessi a votare, sebbene non iscritti nelle liste elettorali. Non ho potuto verificare questo fatto, perchè furono trasmesse coll'incartamento le liste elettorali della sezione di Viareggio.

Qui si chiudono le proteste che vennero presentate alla Camera, ma vi sono altri documenti nell'incartamento, e derivano dall'autorità di pubblica sicurezza. Sono due denunce, l'una del delegato di Viareggio, l'altra di quello di Camaione. La prima è diretta al pretore del paese, la seconda al prefetto di Camaione.

La prima, firmata dal delegato di pubblica sicurezza di Viareggio allude a parecchi fatti che sono ricordati nella protesta da me letta poc'anzi. Questi fatti sono ivi accennati a un di presso nello stesso ordine in cui sono esposti in quella protesta. Si aggiungono in questi documenti altri nomi ed altri particolari intorno ai fatti avvenuti, particolari e nomi i quali concorrono a dar maggior grado di credibilità ai fatti enunciati nell'altra protesta. Di più si aggiungono altre indicazioni che riassumerò brevemente. Il Falorni, onde persuadere certo Giuseppe Puccinelli, fabbro, a votare per Giorgini, gli disse che il Menichetti era un protestante, il quale voleva abbattere le chiese, mentre il Giorgini era un uomo religiosissimo ed onesto. Il Puccinelli mostrò inoltre a Raffaele Ghilarducci un biglietto da lire 10 datogli dal Falorni, onde votasse pel Giorgini. E qui ci sono particolari di colloqui tenuti da varie persone, pei quali potrebbe credersi ragionevolmente vera tutta questa narrazione.

Un secondo fatto accennato in questa denuncia dell'autorità di pubblica sicurezza è il seguente:

Lorenzo Raffaeli detto *Giroto* è stato chiamato in casa del Baroni, assessore di Viareggio, a questo scopo, che egli facesse nella casa stessa uno spoglio delle liste elettorali di Viareggio di quegli elettori che fossero più bisognosi, perchè egli li conosceva, il che realmente fu fatto da questo Raffaeli detto *Giroto*. Così si dice nella denuncia del delegato di Viareggio.

La denuncia poi del delegato di Camaione registra altri fatti che sono i seguenti:

Dapprima questa denuncia si allarga in alcune declamazioni intorno a questa elezione e le fa in modo che io non crederei conveniente, specialmente da parte di un agente del Governo, il quale deve stare neutrale tra i partiti.

Una voce. Bisognerebbe che fosse letta.

MORPURGO, relatore. Se la Camera desidera ch'io ne dia lettura...

Voci. No! no!

MORPURGO, relatore. Allora riassumo i fatti.

Francesco Niccolini camarlingo comunale avrebbe invitato Raffaele Ceragioli a far sapere agli amici che votando pel Giorgini avrebbe fornito loro vettura, pranzo e 5 lire.

Lo stesso Niccolini sparse la voce che una lettera dell'arcivescovo raccomandava di votare pel Giorgini.

Orazio Cerci in Santa Maria di Albiano promise egualmente vettura, pranzo e 2 lire che riceverebbero da Arcangiolo Chicco di Nocchi.

Quest'ultimo poi disse ad Amedeo Bedini di Torci-

gliano che, se le cose andavano bene pel Giorgini, gli erano stati lasciati da disporre ben molti denari.

Finalmente un Chighizzolo avrebbe domandato 500 lire per fare eleggere il Menichetti; ma, respinto, si dette al Giorgini, quantunque nelle passate elezioni fosse servitore del Menichetti.

Così, o signori, si chiudono gli atti contenuti nell'incartamento relativi a questa elezione; l'ufficio, per incarico del quale ho l'onore di riferire, ha udite due proposte. Alcuni, e formavano la minoranza dell'ufficio, ritenevano che ci fosse in questo fatto abbastanza copia di prove perchè la Camera pronunciasse l'annullamento dell'elezione, ed appoggiarono questa opinione col dire che la Camera non può paragonarsi all'autorità giudiziaria, la quale ha bisogno di certe ed assolute prove per formulare i suoi giudizi; che la Camera può benissimo, pari a qualunque giuri, decretare, quando abbia la convinzione morale della realtà dei fatti, che l'elezione non è da approvarsi e può annullarla.

Gli altri invece, ed erano la maggioranza dell'ufficio, propendevano, come è stato risolto dall'ufficio stesso, a proporre alla Camera l'inchiesta giudiziaria.

La maggioranza dell'ufficio ha osservato che questi fatti sono bensì in grande abbonanza; che ci sono particolari, incidenti, nomi di persone, ed altro, per cui si può credere che molto probabilmente un gran numero di questi fatti siano avvenuti, e che, se pure vi fosse qualche inesattezza di esposizione, questa non debba influire sull'esito finale di quest'elezione. Ma che d'altronde questi fatti non erano ancora bene accertati, e si trattava da una parte di proteste, le quali affermavano avvenuti, senza che alcuno avesse deposto in modo certo e positivo intorno ad essi; accennavano inoltre che quando la Camera avesse deliberata l'inchiesta giudiziaria, ciò non avrebbe portato alcun nocimento all'esito definitivo; che non si faceva in tal modo se non che differire il giudizio della Camera, e che questo giudizio sarebbe stato senza dubbio più certo, più giusto e più imparziale, quando la Camera avesse avuto sotto gli occhi gli atti di un'inchiesta giudiziaria, per la quale si fossero appurati tutti i fatti annunciati.

È vero bensì che in questo incartamento ci sono le due denunce dell'autorità di pubblica sicurezza, ma l'ufficio ha voluto ritenere che questi atti non possono valere che come documenti suppletivi, perchè la Camera non può ammettere che sopra documenti di tale natura si porti un giudizio definitivo intorno all'elezione; e si stabilisca in tal modo un precedente pericoloso.

Per tutte queste ragioni l'ufficio mi ha dato l'incarico di proporre alla Camera che sia deliberata un'inchiesta giudiziaria, e sospeso in egual tempo il giudizio sull'elezione di Pietrasanta.

(È approvata.)

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Puccioni a venire alla tribuna per riferire intorno ad una elezione.

PUCIONI, relatore. Esaminati i processi verbali relativi all'elezione di Cosenza nella persona del signor Davide Andreotti, l'ufficio VIII ha dovuto convincersi che le operazioni erano perfettamente regolari, e non essendovi alcuna protesta, ha deliberato di proporre alla Camera la convalidazione di questa elezione.

(La Camera approva.)

MALDINI, relatore. Per incarico dell'ufficio V ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Spilimbergo, avvenuta nella persona del signor Sandri cavaliere Antonio, capitano di fregata.

Codesto collegio si compone di due sezioni, Spilimbergo e Maniago. Gli elettori iscritti sono 471, dei quali andarono a votare al primo scrutinio, nella sezione di Spilimbergo, 105, in quella di Maniago 114: totale 219.

I voti si divisero nel modo seguente: il cavaliere Sandri nella sezione di Spilimbergo ebbe 101 voto; in quella di Maniago 26: in complesso 127. Il conte Maniago nella sezione di Spilimbergo non ebbe alcun voto; in quella di Maniago n'ebbe 73. Sei voti andarono dispersi; 13 furono dichiarati nulli.

Nessuno dei due candidati avendo ottenuta la maggioranza voluta dalla legge, si procedette al ballottaggio nella giornata del 12 maggio.

In questa seconda votazione i votanti furono, nella sezione di Spilimbergo, 152; in quella di Maniago 87. Votarono nella prima sezione pel cavaliere Sandri 151 elettori; pel conte Maniago 1. Nella sezione di Maniago votarono pel Sandri 27; pel conte Maniago 60.

Cosicchè il cavaliere Sandri ebbe 178 voti, ed il conte Maniago n'ebbe 61; epperò fu proclamato a deputato del collegio di Spilimbergo il signor Sandri cavaliere Antonio, capitano di fregata.

Nella prima votazione 3 schede, nella sezione di Maniago, furono attribuite al cavaliere Sandri, quantunque vi fosse contestazione sulle medesime, poichè vi si era omessa l'indicazione di cavaliere, ed era detto soltanto Sandri Antonio. Le schede furono trasmesse col verbale e stanno unite al medesimo.

Ma quand'anche fossero state annullate queste 3 schede, pure avrebbe avuto luogo egualmente il ballottaggio.

Nella seconda votazione trovasi inserta nel verbale della sezione di Maniago una protesta la quale si riferisce alla sollecitudine, colla quale avvennero i due appelli in quella sezione; di più, in una protesta analoga e separata si accenna anche al fatto che il 1° appello nella sezione di Maniago venne eseguito durante la messa parrocchiale, ed inoltre si narra del fatto di un elettore, il quale venne espulso dalla sala per ordine del presidente della sezione.

A questi fatti vengono contrapposte le asserzioni dell'ufficio medesimo, le quali spiegano legalmente e

chiaramente come avvennero. Ma ad ogni modo, quand'anche gli elettori di Maniago, i quali non hanno votato, avessero avuto il tempo di votare, e che tutti, lochè è inammissibile, avessero votato contro del Sandri, ciò nondimeno il risultato dell'elezione non si troverebbe per nulla mutato, poichè al cavaliere Antonio Sandri rimarrebbe sempre un numero di voti superiore a quelli ottenuti dal suo competitore.

Per queste considerazioni l'ufficio V è venuto unanimemente nella determinazione di proporre per mezzo mio alla Camera la convalidazione definitiva dell'elezione del collegio di Spilimbergo, nella persona del signor Sandri cavaliere Antonio, capitano di fregata, e la trasmissione per regolarità degli atti relativi alla Commissione per l'accertamento dei deputati impiegati, quantunque vi sia margine nella rispettiva categoria.

(La Camera approva le conclusioni.)

PISSAVINI, *relatore*. A nome dell'ufficio VII ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Serradifalco, in cui venne eletto il signor Emiliani Giudici Paolo.

In questa elezione l'ufficio ha dovuto considerare una sola irregolarità, commessa a danno dello stesso eletto. L'ufficio della sezione principale nella computazione dei voti ha tenuto calcolo dei voti nulli; quindi il signor Emiliani Giudici, che doveva essere proclamato al primo squittinio, fu invece dall'ufficio messo in ballottaggio.

Essendo però stato eletto, e le operazioni essendo regolari, io ne propongo alla Camera la convalidazione.

(La Camera approva.)

COSTAMEZZANA, *relatore*. Riferisco alla Camera, per incarico di cui mi ha onorato l'ufficio II, intorno alla elezione del collegio di Reggio Emilia.

Questo collegio è diviso in cinque sezioni. Esso comprende 1534 elettori; di questi allo squittinio del 12 maggio sono intervenuti 474. I voti si divisero come segue:

L'onorevole colonnello Guicciardi Enrico ne ebbe 348; il cavaliere Cesare Cantù 76; l'avvocato Fiastrì Giovanni 23; voti dispersi 15; 12 nulli.

I voti conseguiti dall'onorevole Guicciardi non bastando a costituire la maggioranza voluta dalla legge, il presidente dell'ufficio principale proclamava un secondo squittinio fra il colonnello Guicciardi Enrico ed il cavaliere Cesare Cantù.

Questo secondo squittinio, a norma di legge, seguiva il giorno 19 coi seguenti risultamenti: elettori intervenuti 458; voti dati al colonnello Guicciardi Enrico 371; al cavaliere Cesare Cantù 84; voti nulli 3.

Pertanto fu proclamato a deputato di Reggio d'Emilia il colonnello Guicciardi Enrico.

Nessuna opposizione esiste negli atti; i documenti verbali sono regolari. Quindi io ho l'onore di proporre alla Camera la convalidazione di questa elezione.

(La Camera approva.)

PIOLTI-DE BIANCHI, *relatore*. Malgrado il mio desiderio di essere conciso, dovrò entrare in parecchi dettagli nel riferire, come ora fo, sull'elezione del collegio di Capriata.

La Camera rammenterà come, or sono due mesi, abbia avuto lo spiacevole incarico di domandare l'inchiesta sopra l'elezione del collegio di Capriata, nella persona dell'onorevole Merialdi.

L'inchiesta ebbe luogo, ed i suoi atti sono abbastanza voluminosi, essendosi interrogate 141 persone. L'inchiesta fu da voi ordinata in base ad una protesta di cinque elettori, che citavano una serie di fatti, secondo loro, averati, i quali assolutamente non si potevano lasciar passare senza osservazione. Tali fatti riguardavano: pressione clericale, pressione governativa, corruzione esercitata in più modi, e su vasta scala.

Cominciata l'inchiesta, i primi interrogati naturalmente furono i 5 protestanti; ma essi nelle loro risposte furono assai vaghi, si limitarono a dire di credere nella verità di quanto avevano asserito, aggiungendo però di non poter nulla accertare in propria persona, e per propria coscienza.

Proseguita l'inchiesta, ed interrogate le molte persone che nella protesta citavansi a testimoni, risultò, circa alla pressione clericale, che assolutamente non ha esistito. Vi furono bensì alcuni sacerdoti che favorirono l'una candidatura, ed altri sacerdoti che favorirono l'altra; ma ciò non usciva per nulla dal compito facoltativo in ciascun cittadino. Si era detto che in una chiesa, nel paese di Mornese, si fossero dal pergamo invitati gli elettori a non dare il voto all'avvocato Orsini, qualificandolo di protestante; ora da tutte le testimonianze risulta che non solo non è vero il fatto, ma che nella giornata della votazione, il parroco di Mornese invece anticipò le funzioni religiose e si astenne dallo spiegare il Vangelo, onde lasciare che gli elettori potessero più presto adire all'urna elettorale.

Si parlò di pressione da parte d'impiegati governativi; e questa pure è intieramente eliminata. Essa riguardava nella sezione di Capriata il vice-cancelliere della pretura; e di lui le concordi testimonianze asseriscono essere persona onestissima ed esente da qualsiasi broglio. L'unico fatto asseverato si è che, vedendo egli dai partigiani dell'Orsini lacerati gli affissi che portavano il nome dell'avvocato Merialdi, al quale era favorevole, ne pose alcuni sul muro della sua casa vicinissima all'ufficio elettorale, e si trattenne a guardare che non fossero lacerati.

Nella sezione di Castelletto d'Orba furono imputati tre impiegati, il ricevitore del registro, l'ufficiale postale e l'esattore, di avere anch'essi usata pressione: ora, da una parte le testimonianze concordano nel dichiarare queste persone oneste ed incapaci di brogli; dall'altra i testimoni che chiamerò a carico, si ridu-

cono nel dire che furono visti avvicinare gli elettori, specialmente i più rozzi che si recavano all'urna, pigliarli sotto braccio e favellare con essi. Da ciò l'induzione che abbiano cercato di persuaderli a dare il voto al candidato da loro patrocinato: ma anche questo non oltrepassa i limiti di quanto è concesso a ciascuno dei cittadini.

Scartati questi due elementi d'accusa, veniamo al terzo, che è il più grave, e si riferisce alla corruzione.

È ammesso dalle testimonianze di pressochè tutti gl'interrogati, che vi erano mezzi gratuiti di trasporto in tutte le sezioni per gli elettori di tutti i partiti; è ammesso del pari che in ciascuna sezione nelle osterie e nei caffè si servivano refezioni e bibite agli elettori, sia dell'uno che dell'altro partito, ben inteso a ciascuno dai partigiani del proprio candidato; è ammesso che tali imbandigioni furono fatte in larga scala, e costarono somme assai rilevanti. Alcuni fatti speciali in materia vi verrò esponendo in breve.

Venendo ai fatti individuali, ricorderò che si è parlato di corruzione anche col mezzo di danaro. Gl'imputati dalle proteste ed anche da alcuni testimoni furono moltissimi; ma nella maggior parte dei casi le loro dichiarazioni si riducono ad asserzioni vaghe, a citare cioè la voce pubblica, a ripetere che avevano sentito a dire, ma rare volte si afferma che di propria scienza loro consti il fatto. Tuttavia se ne hanno pure di queste ultime. Epperò, saltando di piè pari tutte le accuse basate sopra testimonianze vaghe, e che sfumano innanzi ad un maturo esame, e trascurando parimente quelle dove l'asserto di un testimone è smentito da quelli contrari di parecchi altri, saltando, dico, di piè pari tutte queste circostanze, mi fermerò soltanto su quelle che hanno dato luogo ad osservazioni serie.

Nella sezione di Capriata certo Cairello Francesco è accusato d'aver offerto danaro perchè si desse il voto all'avvocato Merialdi; ciò viene asserito da un Lombardo, da un Gualco Pietro, al quale avrebbe esibito due scudi che dice d'aver rifiutati, e finalmente da un Pesce, il quale ultimo però dichiara di non essere stato seriamente tentato, inquantechè le parole del Cairello a suo riguardo si limitarono a dire: « che se avesse votato pel Merialdi, ci sarebbe stato qualche cosa, » senza spiegarsi di più.

Tuttavia, come già osservai, c'è un Gualco Pietro che dice essergli stati offerti due scudi, da lui rifiutati.

Altro accusato è un Salvarezza Giuseppe, del quale un Gualco Stefano dice avergli offerto danaro, perchè desse il voto al Meriadi.

Il Salvarezza, interrogato, risponde di aver bensì parlato di danaro col Gualco, non già perchè ne avesse a distribuire, ma perchè a lui medesimo ne era stato offerto da altra persona, cioè da uno strettissimo suo congiunto, che domanda istantemente di non essere

costretto a nominare, trattandosi di persona a cui trovasi legato e da parentela e da obbligazioni.

Un certo Fasciolo Alessandro, falegname, è pur esso accusato di aver offerto danaro. Le accuse son due. Una si riferisce ad un discorso che sarebbe avvenuto tra lui, certo Norese e certo avvocato Barberis.

Egli pel primo avrebbe detto che correvano denari; il Norese avrebbe soggiunto: se avete denari mostrateli; ed il Barberis avrebbe insistito perchè mostrasse i marenghi; il Fasciolo avrebbe replicato in modo scherzoso: non sono marenghi, tutto al più saranno biglietti.

Ma il Fasciolo assicura avere ciò detto per mero scherzo; ed il Norese ed altri lo dipingono come uomo un po' ciarliero, leggero e burlone, per cui la cosa potrebbe benissimo ridursi ad uno scherzo.

Contro il Fasciolo sta un'altra deposizione, quella di certo Norando Giuseppe, il quale espose avergli il Fasciolo offerto due scudi, perchè desse il suo voto al Merialdi, ed avergli esso rifiutati, chiedendo invece a tale scopo un marengo. E per dare un'idea della moralità di questo Norando, osserverò che nell'esame subito innanzi al giudice dichiarò, che se il marengo gli fosse stato concesso, avrebbe realmente dato il voto al Merialdi, e che così invece lo diede all'Orsini. Il Fasciolo poi spiega tale supposto attentato di corruzione nel seguente modo: dice cioè che il Norando lo avvicinò, gli dichiarò avere ricevuto due scudi, per dare il voto all'Orsini, ed essere egli invece disposto a porgerlo al Merialdi, purchè egli, il Fasciolo, gli donasse altri due scudi, giacchè in tal modo otterrebbe paga doppia.

A ciò il Fasciolo avrebbe risposto con un rifiuto per non avere egli danaro da distribuire.

Un altro imputato di corruzione è certo Pelucchi Antonio, detto *Piccin*, il quale alla sua volta è accusato da un Norando Giuseppe. Sembra che questo nome di Norando Giuseppe sia fatale, perciocchè trattasi di due persone diverse, appartenenti a due diversi paesi, che hanno lo stesso nome e lo stesso concetto della moralità. Dando ascolto a questo Norando, il Pelucchi gli avrebbe offerto 3 o 4 lire perchè votasse pel Merialdi o per lo meno si astenesse dal votare, al che il Norando sarebbe rifiutato. Il Pelucchi invece nel suo interrogatorio dice: che il Norando andava in giro offrendo il suo voto a tutti, e che egli, scandalizzato di tal cosa, e pel desiderio di far cessare uno spettacolo così vergognoso, gli disse: « se ciò fai per bisogno, ecoti qui due lire per isfamarti, e vattene a casa. » Ma l'altro rifiutò domandando maggior somma. A far credere che il Pelucchi dicesse il vero concorrebbero le testimonianze di altre persone, tra cui di certo Zucotti, il quale conferma che il Norando andava in giro offrendo a tutti il suo voto.

Anche per gli elettori della sezione di Bosco Marengo molteplici furono le accuse di corruzione; ma

la sola che abbia qualche apparenza di fondamento riguarda certo Gallia, detto *Pilo*, oste in quel paese, il quale avrebbe dato uno scudo a certo Roncati Giovanni, perchè non andasse a votare nel dì del ballottaggio.

E qui noto che i Roncati sono tre fratelli, i tre citati nella protesta, che si sarebbero astenuti dal votare appunto pel danaro ricevuto.

Il Roncati ammette il fatto dello scudo; ma avverte averlo ricevuto mentre era un po' brillo, e d'essersi astenuto dal votare, non per quello scudo, ma perchè i suoi affari non gli avevano permesso di recarsi a Bosco Marengo nella domenica del ballottaggio, mentre il suo domicilio è in altro paese vicino.

Il Gallia, l'oste accusato, ammette alla sua volta il fatto, ma lo spiega nel seguente modo: dice che si incontrò col Roncati in una casa terza, mentre questi era brillo, e gli domandò se verrebbe la domenica a Bosco Marengo a pigliarne una seconda (cioè a pigliare un'altra ubbriachezza); al che il Roncati rispose che non vi verrebbe. E tra il sì e il no dei due, sfuggita ad alcuno la parola *scommessa*, venne afferrata, ed uno disse: « scommetto uno scudo; » l'altro: « scommetto 50 lire. » Il Gallia allora estratto lo scudo, cioè un biglietto da lire cinque, lo fece vedere al Roncati, il quale glielo tolse di mano, lo baciò e si diè a saltellare tutto contento, poi se lo mise in tasca, e quindi recandosi a casa sua, a quanti incontrava per via, narrava l'aneddoto, facendo vedere la sua grande gioia per lo scudo guadagnato. Un testimonio, che è il proprietario della casa dove avvenne il dialogo, coinciderebbe nel far credere che la cosa camminasse proprio così.

Un altro fratello Roncati, di nome Michelangiolo, avrebbe ricevuto, per non andare a votare, due lire da un certo Zuccotti suo cugino. Interrogato, ammise di avere avuto le due lire per non andare la domenica a Bosco Marengo, ma dichiarò che non vi si è recato, non già per le due lire, ma unicamente per seguire l'esempio del suo maggiore fratello Giovanni. Il Zuccotti poi confessa egli pure d'averle date le due lire al Roncati Michelangiolo onde non si recasse a Bosco Marengo nel dì del ballottaggio, ma che lo fece, non già perchè votasse, o no, per l'uno o per l'altro candidato, ma unicamente perchè in occasione della prima votazione lo aveva veduto ubbriaco e così sudiciamente ubbriaco, che, per evitare la scandalosa ripetizione di simile ubbriachezza, gli aveva donato le due lire, onde se le bevesse restando a casa.

Il terzo fratello Roncati Pietro, che, secondo la protesta sarebbe rimasto parimente a casa per danaro, dichiara non averne avuto da nessuno, ed essersi astenuto perchè i suoi affari non gli permisero di recarsi in quel giorno a Bosco Marengo. Infatti nessun testimonio asserisce il contrario.

È da notarsi inoltre circa ai fratelli Roncati che le stesse testimonianze che ammettono e descrivono i

fatti, coincidono anche nell'asserire che non si parlò del candidato a cui sarebbesi da loro dato o non dato il voto, sia nella prima votazione, sia nel ballottaggio, qualora vi si fossero recati.

Finalmente nella sezione di Castelletto d'Orba, oltre i molti altri accusati d'aver speso denaro, contro i quali nell'inchiesta l'accusa sfuma, ve n'ha uno contro cui vi sarebbe qualche elemento di prova. È desso certo Galliani Pasquale, che sarebbe imputato d'aver offerto uno scudo a Garbarino Pasquale onde votasse a suo modo. Il fatto è all'incirca così raccontato dal Garbarino: « Io stava per entrare nella sala della votazione quando il Galliani, fermatomi per un braccio, mi disse: piglia uno scudo e poi c'intenderemo. Io rifiutai, ed il Galliani replicò: eh! via, piglialo. Ma io tenni duro nel rifiuto. Entrai nella sala, e votai come volevo. » Aggiunge non avere il Galliani proferito il nome del candidato in cui favore voleva farlo votare.

Il Galliani dal suo canto protesta essere falsa la deposizione del Garbarino. Ma contro di lui sta la testimonianza di certo sacerdote Biagio Ferretti, il quale asserisce avergli il Garbarino confidato tosto il subito tentativo di corruzione; aver egli quindi avvicinato il Galliani, ed interpellatolo in proposito, averne avuto in risposta le seguenti parole: « Lasci un po' andare; vorrei che le elezioni succedessero sovente, » senza però aggiungere maggiori spiegazioni.

Oltre alle offerte materiali di denaro, come dissi da principio, vi furono le imbandigioni, le somministrazioni gratuite di cibi, di bevande, di mezzi di trasporto, sul quale proposito l'inchiesta raccoglie i seguenti fatti.

Nella sezione di Bosco Marengo il Gallia, detto *Pilo*, l'oste di cui ho già parlato poc'anzi, diede a mangiare e bere gratuitamente ai partigiani del Merialdi per ordine di certo Pio Sartirana, che ne lo rimborsò. Così pure i due caffettieri dello stesso paese somministrarono bibite agli elettori del Merialdi per ordine ed a spese di certo Bruzzone Francesco.

Ma tanto il Sartirana quanto il Bruzzone asseriscono, ed in ciò concordano pure le testimonianze dell'oste e dei caffettieri, che gli ordini di somministrare furono dati, e le somministrazioni effettive avvennero soltanto dopo conosciuto il risultato della votazione. Risulta inoltre che essi non erano partigiani del Merialdi, ma del terzo candidato, il cavaliere Bruzzone, rimasto fuori del ballottaggio; ma vollero mostrare il loro piacere per l'esito definitivo della votazione, festeggiando con quelle imbandigioni i partigiani del Merialdi, che andavano in giro gridandogli evviva.

In Castelletto d'Orba le somministrazioni gratuite per parte del caffettiere e di due osti avvennero per ordine ed a spese di certo Cortella dottore Giuseppe, ed ammontarono a somme abbastanza rilevanti. Ma quivi pure gli ordini di fare somministrazioni, e le som-

ministrizioni gratuite avvennero soltanto dopo conosciuto il risultato della votazione; e per festeggiare i partigiani del Merialdi, che andavano intorno acclamandolo cogli evviva.

Invece, nella sezione di Capriata d'Orba, certo Campera, oste, dichiara di avere tanto nel giorno della prima votazione, quanto in quella del ballottaggio, fatte somministrazioni gratuite di cibi e di bevande agli elettori di Merialdi, e d'averne perciò ricevuto la somma di circa lire 400 da certo Fracchia, ufficiale in aspettativa; mentre riceveva anche da altre persone lire 170 per imbandigioni ai partigiani dell'Orsini nel dì del ballottaggio; e lire 155 per altre imbandigioni nella prima domenica ai partigiani del Bruzzone.

Qui, come già osservai, le somministrizioni gratuite avvennero prima della votazione; ebbero luogo tanto nel primo giorno, quanto nel secondo; e furono pagate da un tenente in aspettativa, certo Fracchia. Questi, interrogato, dichiarò avere ciò fatto unicamente perchè ha molti parenti e amici in tutti i comuni della sezione, dai quali, ogni qualvolta va in giro pei loro paesi, riceve cortesie, ond'egli si è creduto quel giorno in dovere di contraccambiarneli; ed avendo a ciò la casa troppo piccola, per dare sfogo alla sua generosità ricorse all'osteria.

Siccome poi i suoi amici e parenti erano tutti partigiani del Merialdi, così estese il trattamento del pari agli altri elettori della stessa opinione; a ciò indotto anche dal fatto che gli elettori dell'Orsini erano copiosamente trattati in tutte le osterie del paese, in guisa che per tale scopo si spesero oltre a due mila lire.

Il Fracchia asserisce avere adoperati unicamente danari suoi. Consta però dal suo esame e da quello di suo padre, esso pure interrogato, che egli è un tenente in aspettativa, come già dissi, che il padre è chirurgo, e che il patrimonio familiare non oltrepassa, per loro dichiarazione il valore di dieci mila lire.

Dal complesso di tutti i fatti accennati, e dei moltissimi meno rilevanti che per brevità tralasciai, risultò un po' incerta e titubante l'opinione dell'ufficio I, nel cui nome ho l'onore di parlarvi, il quale si divise in due diversi pareri: la minoranza, a cui appartengo io pure, riassumendo i fatti, trovò che le accuse di corruzione, quelle stesse per le quali v'hanno principio di prova, si risolvono sempre in fatti negativi, vale a dire in tentativi respinti, in offerte rifiutate, che quindi non risulta la prova neppure di un solo voto comperato. Trovò che il fatto dei due fratelli Roncati... i quali s'astenero del votare, l'abbiano fatto pel ricevuto denaro, come dicono i testimoni contrari, o per i propri interessi com'essi asseriscono, siano o no ammessibili le spiegazioni addotte dalle parti interessate, questo fatto si risolve nella negazione di voti, che non si sa, nè si può presumere a quale candidato sarebbero stati concessi. Che quindi tutti i fatti di corru-

zione per danaro conducono alla conseguenza, che neppure un voto si può dire con asseveranza essere stato comperato al Merialdi od impedito al suo competitore. Trovò in quanto alle imbandigioni e somministrizioni gratuite, che nella maggior parte dei casi provati, furono fatte posteriormente alla votazione, e che nel solo caso del tenente Fracchia furono anteriori o contemporanee, fatte anteriormente, ma in misura assai più moderata di quelle fatte ai partigiani dell'Orsini.

Trovò che gli intrighi furono bensì piuttosto vivi, ma più vivi dalla parte dei soccombenti, che dall'altra, la quale vi fu quasi trascinata dalla necessità di lottare; in guisa che, annullando l'elezione, si verrebbe quasi a dare un premio a chi brigò di più contro chi ha brigato assai meno. E poichè non consta neppure di un voto che sia stato realmente comperato, non trovò motivi per dichiarare nulla un'elezione che presenta 124 voti di maggioranza. Per tutto ciò, dico, la minoranza dell'ufficio fu d'avviso che si dovesse convalidare l'elezione.

La maggioranza dell'ufficio invece, avuto riguardo alla molteplicità dei fatti che ho esposti; avuto riguardo ai tentativi di corruzione che, se furono respinti dagli uni, possono avere fatto breccia sopra altri; avuto riguardo al fatto che la somministrazione di viveri e bevande in una sezione fu anteriore alla votazione, e quindi può avere esercitata pressione sopra un certo numero di voti; avuto riguardo alla necessità di reprimere severamente ogni conato di corruzione, ogni venalità nei voti elettorali; convenne nell'opinione che si debba annullare la presente elezione.

Ed è questa la deliberazione che, in suo nome, io vi debbo proporre.

L'una e l'altra parte dell'ufficio però furono concordi e quasi unanimi nell'avviso che la cosa non dovesse passare sotto silenzio; che i tentativi di corruzione in alcuni casi sembrano comprovati; che le somministrizioni gratuite, di cui ebbi ad intertenervi, non sono cose lecite, nè tollerabili, e che quindi le carte debbano essere ritornate all'autorità giudiziaria, onde proceda a tenore delle leggi e pronunci secondo giustizia.

E sotto questo punto di vista vuoi raccomandare all'autorità giudiziaria di prendere in considerazione anche alcune controproteste sopravvenute durante la inchiesta, e trasmesse dall'autorità che la fece; controproteste nelle quali si asseriscono molti fatti di corruzione che riescirebbero a carico dei partigiani della candidatura Orsini. La giustizia sia sempre imparziale.

Aggiungerò un'ultima parola, a scanso di equivoci, e cioè che da nessun atto risulta cosa alcuna che possa cadere direttamente sopra l'uno o sopra l'altro dei due egregi competitori, e molto meno sull'onorevole Merialdi, il quale, come tutti sappiamo, diede la

massima delle prove della sua perfetta astensione da ogni pensiero di broglio, col fatto di avere optato pel collegio appunto sul quale si era decretata l'inchiesta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaves.

CHIAVES. Signori, ho l'onore di appartenere all'ufficio I. Ho ieri l'altro ascoltata religiosamente la diligente relazione che dell'elezione avvenuta nel collegio di Capriata ci faceva l'onorevole relatore, e quando egli conchiudeva proponendone all'ufficio la convalidazione, io compresi come non potesse altrimenti che dirsi fondata questa proposta, e mi vi associar. E non fu senza meraviglia che la vidi respinta, e pronunziato quindi a qualche voto di maggioranza l'annullamento di quest'elezione.

Io credo che, quando si tratta di elezioni che furono contestate, il criterio con cui vogliono essere giudicate non deve disgiungersi mai dall'apprezzamento, o, dirò meglio, dal pensiero di un appassionamento che di necessità interviene nella lotta elettorale, e che informa le ostilità e dell'una e dell'altra parte. Ed io penso che in qualunque elezione contestata se vi fosse un cronista incaricato di tessere un'esatta storia dei minuti fatti, certo non ve ne sarebbe, e non ve ne potrebbe essere una in cui ogni atto risultasse tale da poter essere pienamente scevro da censura.

Sia pure adunque che alcuno di questi fatti possa essere soggetto, e, dirò anzi, meritevole di biasimo, ma non sarà perciò ancora tale che possa trarre alla conseguenza di pronunziare l'annullamento dell'elezione stessa. Altro concetto poi deve aggiungersi al criterio con cui si giudica di un'elezione, ed è il rispetto al corpo elettorale, di cui siamo noi pure qui l'emanazione, e che vuol essere da noi singolarmente tenuto in conto.

E diffatti, o signori, io non mi farei capace del modo di conciliare questo rispetto al gran corpo elettorale, quando vedessi venirsi contestando ed annullando una elezione in cui un candidato abbia riportata una maggioranza di centinaia di voti, pel solo fatto che tre o quattro individui siano trascorsi nell'elezione medesima a qualche fatto meno commendevole, fosse pur anche riprovevole, fosse pur anche delittuoso.

Ciò premesso, dalla relazione testè udita ci risulta che molte proteste furono sporte contro la elezione dell'onorevole Merialdi.

A me è parso che queste proteste fossero un po' concepite colla impronta di questo principio: « Dite, dite sempre: in fin dei conti qualcosa rimarrà, » poichè venne imputata questa elezione di pressione clericale, indi di pressione governativa, da ultimo di artifici, maneggi e corruzioni in più modi perpetrati.

È chiarito dalla relazione come neppur ombra di pressione clericale o governativa abbia potuto apparire dall'inchiesta che ebbe luogo. Quanto all'imputazione di maneggi e di corruzione, ecco a che si riduce. Si afferma che furono dati o accettati pranzi gratuita-

mente, che si offerse denaro e che non sarebbe stato accettato, o si richiese danaro che non sarebbe stato dato; di più si accenna un fatto, che io stesso qualifico grave, e sarebbe una offerta, anzi una rimessione di poche lire a qualche individuo perchè si astenesse dal votare.

Non bisogna dimenticare, o signori, che questi mezzi di guerra elettorale sembra venissero usati tanto dall'una che dall'altra parte, e che non riuscì mai ben chiaro se fosse per l'uno o per l'altro dei candidati che si volesse il voto, quando vi si addiveniva.

Per me io vi confesso, o signori, che, quantunque creda di aver ben chiaro nella mente e scolpito nel cuore il concetto ed il sentimento della moralità, quanto ai pranzi io non mi sono fatta idea di una corruzione che per mezzo di queste refezioni potesse ingenerarsi. Non ho mai saputo comprendere che colui il quale ha intendimento di votare per un candidato possa facilmente con una refezione *gratis* farsi mutare di proposito, e tanto meno poi mi posso fare il concetto di questa corruzione per mezzo di imbandigioni quando, a cagion d'esempio, io vedo in un collegio elettorale e nel luogo ove si vota, imbandigioni a destra per l'uno, a sinistra per l'altro candidato, per cui qualunque opinione e qualunque voto avrebbe il rispettivo pranzo senza bisogno di apostasie.

Poste le cose in questo stato, evidentemente non è nemmeno possibile concepire una corruzione con questo mezzo operata.

Io non vi parlerò, o signori, delle offerte di danaro non accettato, nè di chi andava in giro ad offrire, e sembra indarno, il proprio voto, chè se l'ha offerto per l'uno, l'avrà offerto per l'altro; mi fermerò bensì sopra quel fatto che su me ha fatta veramente impressione: so che è un fatto che molti mettono ancora in discussione, ma io lo do per ammesso, il fatto cioè di poche lire date non so se ad uno o a due fratelli Roncati perchè non si portassero a votare.

Qui, o signori, bisogna entrare in un altro ordine di idee, e ricorderò alla Camera che un atto di corruzione avvenuto, allora solo potrà annullare l'elezione quando si sia convinti che questo atto è tale da aver ridotta la maggioranza ad una maggioranza fittizia e non più vera: ora per sciogliere d'un tratto tutte le questioni a questo proposito, confrontiamo i voti avuti dall'onorevole Merialdi con quelli avuti dal suo competitore, e troviamo tal numero di voti ottenuto dal primo che supera di circa 130 voti, se non erro, il numero ottenuto dal secondo: e noi siamo a fronte di due voti sospetti: e se erano tre i fratelli Roncati stati corrotti, diciamo pure apertamente la parola, ebbene questi tre voti potranno essere tali, perchè mancarono da mettere in non cale il voto dei 600 elettori che onestamente e lealmente hanno deposto nell'urna il nome dell'avvocato Merialdi e lo volevano deputato?

Si dice: ma questo indica un'inclinazione, può darsi

che questi tre casi fossero poi sei, fossero otto; e fino ad un certo punto io non contendo questo sistema, e lo ammetterei quando si trattasse della differenza di pochi voti, poichè credo che, quantunque si tratti di un piccolo paese, pur tuttavia i tre potessero anche essere cinque, di cui due si fossero potuti tenere nascosti; ma potete credere che in un qualsiasi paese, se 130 elettori si fossero dolosamente fatti astenere dal voto, questo fatto sarebbe stato possibile, senz'altro si sapesse? Ma che dico 130! Se soli 10, se 20 si fossero astenuti per tal modo, si sarebbe saputo, nè sarebbero nel caso nostro bastati nè i 10, nè i 20, nè i 30, poichè l'onorevole Merialdi avrebbe sempre 100 voti di maggioranza sul suo competitore.

E qui sembra rinasca ovvio quel concetto della necessità del rispetto dovuto al corpo elettorale, del quale non dobbiamo dimenticarci mai.

Convieni poi che la Camera ricordi una deliberazione che essa prese poco tempo fa riguardo allo stesso onorevole eletto.

L'avvocato Merialdi, mentre era candidato a Capriata, era pure candidato nel collegio d'Acqui. Queste mene, questi pretesi raggiri in Capriata sarebbero per lo più avvenuti nel tempo del ballottaggio; ora il Merialdi in Acqui aveva già ottenuto sul suo competitore una tale maggioranza che gli assicurava l'elezione. Diffatti quest'elezione tempo fa già venne convalidata da voi, o signori; l'onorevole Merialdi, cui premeva di rimanere deputato del suo collegio natale, rinunziò alla deputazione d'Acqui per rimanere rappresentante de' suoi concittadini in Parlamento.

E qui mi sia lecito di dire che, se non si è trovata ombra di sospetto nell'elezione d'Acqui, se ivi il Merialdi potè ottenere il risultato che ottenne, certo, nello stato naturale delle cose, più facilmente ancora doveva, senza bisogno di maneggi o raggiri, ottenerlo nel collegio di Capriata, suo paese natale, che lo conteneva con elezione contemporanea al collegio di Acqui.

Se non che io qui mi spiego la lotta singolare avvenuta nel collegio di Capriata; ma come me la spiego? Pensando che naturalmente nel collegio natale dell'onorevole Merialdi, chi lo voleva combattere doveva darsi le mani attorno in modo singolare per raggiungere l'intento. Mi preme però il dichiarare, o signori, che, quando così favello, io non intendo punto mescolare in questa questione l'onorevole persona che stava a competitore dell'onorevole Merialdi, persona cui mi onoro di chiamarmi collega nell'arringo forense.

Ora, signori, che avete presente questa, che chiamerò situazione elettorale dell'onorevole Merialdi nella provincia di Alessandria, potreste voi associare il suo nome all'idea che egli entrerebbe in Parlamento come il prodotto di una maggioranza fittizia? Egli che in due distinti collegi di una stessa provincia riportò oltre un migliaio di voti?

E sarebbe vero che tre individui col procedere loro, anche affatto riprovevole, fossero capaci di paralizzare tutto l'effetto che doveva avere questa ragguardevole maggioranza?

Signori, pare a me che vi sia una ragione anche speciale per non fare così buon mercato delle maggioranze del corpo elettorale.

Noi ci lagniamo, o signori, che gli elettori, qualche volta, anzi sovente, s'accostino molto scarsi all'urna. Ora, li incoraggereste voi ad accostarvisi volentieri, quando gli elettori sapessero che dopo di avere in cinquecento o seicento uomini onesti e leali, formata una maggioranza a favore di un candidato, tre o quattro male avvisati, con fatti, che non importa qui di qualificare, basterebbero a mandare all'aria il risultato dello squittinio?

E poi il pericolo di questo sistema! Quale sarà l'elezione di un uomo, per quanto popolare e stimato universalmente nel suo collegio, che potrà dirsi assicurata, se basterà per parte di chiunque un atto di broglio nell'elezione perchè senz'altro questa elezione sia dichiarata nulla, senza aver riguardo all'autorità della maggioranza ottenuta ed al rispetto che si deve all'intero corpo elettorale?

Signori, io quando ho assistito alla discussione di questa elezione nell'ufficio a cui ho l'onore di appartenere, non ho udito svolgersi queste considerazioni che più specialmente riflettevano la situazione elettorale dell'onorevole Merialdi e che, quanto a me, credo decisive e tali per sè da costringere il buon senso a convalidare l'elezione in discorso. Io però nell'ufficio tacqui, e ve ne dirò sinceramente il perchè.

A tutti è noto come, in seguito alla rinunzia fatta dall'onorevole Merialdi alla deputazione nel collegio di Acqui, io sia stato con una spontaneità, che mi ha riempito di gratitudine, onorato del mandato parlamentare da quegli elettori. Mi pareva, o signori, che prendendo parte alla discussione fossi sembrato un difensore meno imparziale dell'elezione stessa. D'altronde le considerazioni svolte dal relatore e da altri onorevoli colleghi, mi pareva che avessero dovuto persuadere ad accogliere l'istanza che lo stesso relatore metteva innanzi per la convalidazione di questa elezione; visto l'esito, ebbi rincrescimento del mio silenzio, ma troppo tardi.

Questo rincrescimento si accrebbe quando ricordai che io teneva presso di me lettere di uomini onorandi elettori di Capriata, uomini che per più anni fecero parte del Parlamento, i quali reclamavano contro la poca convenevolezza di far per avventura preponderare il fatto riprovevole di qualche singolo individuo al voto di centinaia e centinaia di elettori onesti e leali, i quali avevano voluto l'avvocato Merialdi a loro rappresentante in questa Camera, e mi determinai allora, o signori, a prendere oggi la parola in questa discussione. D'altronde mi conforta il pensiero che

ognuno che mi conosce sarà persuaso che, qualunque fossero i riguardi che mi vincolano all'onorevole Meriardi, che pur non conosco ancora di persona, ma al quale spero presto di stringere la mano in questo recinto, qualunque siano questi riguardi, certo non mi avrebbero fatto dir qui cose contrarie a quanto nella sincerità della mia coscienza io ritengo conforme alle esigenze della giustizia e della verità.

Per me, o signori, è così luminosamente vera la necessità e legale e razionale di convalidare quest'elezione, che mi permetto di proporre alla Camera questa convalidazione. E soggiungo che la propongo con fiducia pari al desiderio di essere esaudito, perchè troppo mi dorrebbe che sedendo io in questa Camera fossi innocente cagione per cui ne rimanesse escluso un ottimo cittadino che per ogni riguardo è degno di avere onorato luogo fra noi. (*Bene!*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Come ha inteso la Camera, l'ufficio propone l'annullamento di quest'elezione, e l'onorevole Chiaves ne domanda la convalidazione.

Pongo ai voti le conclusioni proposte dall'ufficio...

CHIAVES. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIAVES. Siccome in caso che fosse respinto l'annullamento dell'elezione, dovrebbe forse porsi ai voti la convalidazione, perchè non credo che la dichiarazione negativa possa implicare la convalidazione, mi pare che sarebbe più legale porre questa ai voti esplicitamente.

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Chiaves, la questione è una sola; la convalidazione e l'annullamento si mettono a partito contemporaneamente; ponendo a partito l'annullamento, si pone anche a voti la convalidazione; le due opinioni si possono manifestare.

PIOLTI-DE BIANCHI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

PIOLTI-DE BIANCHI, relatore. Le conclusioni dell'ufficio sono due, una per l'annullamento dell'elezione, l'altra per l'invio delle carte all'autorità giudiziaria, onde veda se sia il caso di procedere a termini di legge, e su questa seconda conclusione furono d'accordo tutti o pressochè tutti i presenti nell'ufficio. È dunque necessaria la divisione nella votazione.

PRESIDENTE. La divisione è di diritto.

CHIAVES. Domando la parola per una sola dichiarazione, ed è che mi unisco pienamente alla seconda conclusione dell'ufficio. Se vi furono atti riprovevoli, giustizia vuole che sia applicata la legge. Quindi io credo che, qualunque sia l'esito della votazione, ancorchè la Camera abbia dato pieno esito all'ordinata inchiesta nei limiti della sua competenza, le carte debbano essere trasmesse all'autorità giudiziaria, acciocchè esamini se siavi caso di procedere, secondo le competenze ordinarie.

PRESIDENTE. Pongo prima ai voti le conclusioni dell'ufficio, che sono per l'annullamento dell'elezione.

(Sono rigettate.)

È dunque riconosciuta la validità dell'elezione dell'onorevole Meriardi a deputato del collegio di Capriata.

Ora pongo ai voti l'altra proposta dell'onorevole relatore...

COMIN. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Comin.

COMIN. Perdoni l'onorevole presidente, vorrei osservare alla Camera che una volta approvata l'elezione, è perfettamente inutile di mandare le carte al guardasigilli...

Voci a destra. No! no!

COMIN. Domando perdono. Io credo che quando sia convalidata l'elezione, il rinvio delle carte al ministro guardasigilli è inutile. È vero che la Camera ha adottata altre volte questa decisione, ma, a mio avviso, ha fatto errore... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Comin, ella potrà votare, se lo stima, contro questa proposta; ma non credo che si debba aprire una discussione su questo argomento.

COMIN. Permetta che dica le mie ragioni. Sarò breve. Posto ciò che io non ammetto, che dall'inchiesta giudiziaria uscisse qualche cosa che contrastasse alla validità della elezione, o svelasse brogli e corruzioni, domando ai miei onorevoli colleghi che cosa farebbe la Camera...

Una voce. C'è il Codice penale.

COMIN. Ma il deputato è eletto, e starebbe qui con poco decoro suo e della Camera.

PIOLTI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Prima però faccio osservare all'onorevole Comin che la Camera ha già deliberato altre volte, non ostante la convalidazione dell'elezione, che le carte relative alla medesima fossero inviate al ministro di grazia e giustizia.

PIOLTI, relatore. Io voleva far osservare all'onorevole Comin che altra cosa è l'elezione, altra sono le colpe che possono essersi commesse sia dai partigiani dell'eletto, sia dai partigiani del suo competitore. Se è vero quanto diceva l'onorevole Chiaves intorno alle conseguenze fatali che deriverebbero qualora 600 galantuomini dovessero vedere disfatta l'opera loro, sottostare a gravi disagi pel fatto vergognoso di due o di tre, non ne deriva però la conseguenza che la colpa dei tre, se v'è colpa, debba passare impunita. La corruzione va severamente repressa dovunque si manifesti.

Ecco per quali motivi io sostengo a nome dell'ufficio che sieno inviate le carte all'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'altra proposta fatta dall'onorevole relatore, cioè che le carte concernenti l'e-

lezione siano trasmesse all'autorità giudiziaria onde proceda, se sarà di ragione.

(È approvata.)

Prego l'onorevole Robecchi a recarsi alla tribuna.

ROBECCHI, relatore. La Commissione per la inchiesta parlamentare sulla elezione del collegio di Capannori, nominata nel decorso aprile, viene ora per mio mezzo a riferire alla Camera intorno al risultato delle indagini che essa per delegazione vostra intraprese e condusse a termine.

Prima di entrare nell'esame dei fatti ai quali principalmente fu rivolta la nostra attenzione, gioverà ridire brevemente per quali ragioni ed in quali circostanze fosse ordinata dalla Camera la inchiesta, e quali documenti noi avessimo sotto gli occhi; documenti che formavano, per così dire, la base del nostro lavoro, ed il nostro punto di partenza. Sarà utile anche dare uno sguardo alla situazione politica del collegio di Capannori; poichè, per meglio giudicare i fatti, è necessario conoscere l'ambiente, l'atmosfera, dirò così, entro alla quale si svolsero. Il giudizio storico precede il giudizio politico, e lo determina.

Nessuna grave irregolarità risultava dai verbali delle tre sezioni componenti il collegio di Capannori. Però in seguito pervennero alla Presidenza della Camera una protesta firmata da tre elettori, ed una seconda firmata da due elettori, nelle quali erano narrati fatti assai gravi, abusi di autorità, illegale condotta di alcuni membri del Seggio elettorale, minacce, corruzione ed altro. Questi fatti era necessario appurare e verificare prima di decidere intorno alla validità della elezione. Perciò giustamente la Camera nella seduta del 25 marzo deliberò che sulla elezione di Capannori si facesse una inchiesta, la quale volle che fosse parlamentare e non giudiziaria, poichè l'autorità giudiziaria era essa pure fatta segno ad accuse per parte delle proteste suddette, e quindi sarebbe stata nella vertenza giudice e parte. Oltre di che è bene sappiate fin d'ora, che per fatti avvenuti nella elezione pende un processo penale a carico di alcuni fautori della parte che rimase soccombente nella lotta elettorale, imputati di contravvenzione agli articoli 190 e 192 del Codice penale italiano. Questo processo fra poco sarà portato avanti alla Corte di assise. Era quindi opportuno che l'autorità giudiziaria se ne stesse in disparte, limitandosi a comunicare quei documenti che dalla Commissione parlamentare sarebbero stati richiesti.

Giunta la Commissione a Lucca, le venne diretta una contro-protesta, nella quale i fatti addotti nelle proteste erano con forza negati e combattuti. Credemmo accettare questa contro-protesta, come se fosse presentata alla Camera di cui noi eravamo i legali rappresentanti, poichè null'altro ci stava a cuore che la ricerca della verità, da qualunque parte venisse essa a scaturire.

A meglio chiarire quanto avvenne, è bene che la

Camera sappia chi sieno i firmatari di queste carte; poichè la credibilità e attendibilità di un documento riposa in molta parte sul carattere e sulla qualità della persona che lo produce e lo afferma. Da una parte vediamo la contro-protesta sottoscritta da 16 elettori che, dalle informazioni assunte, appaiono essere probe ed influenti persone della comunità di Capannori. Dall'altra parte, la prima protesta è firmata da tre elettori; ma due di questi sono quasi illetterati; individui che evidentemente hanno prestato il loro nome per persone che avevano interesse a celare il proprio, dei quali uno confessa di avere firmato la protesta in bianco, e di essere stato ragguagliato solo in seguito del suo contenuto; e l'altro si lascia sfuggire il nome della persona che aveva messa assieme e redatta la protesta; nome che vi farebbe meravigliare quando a voi fosse noto. La seconda protesta è firmata da due elettori; uno dei quali è certo dottore Luigi Cerri, intorno alla moralità del quale la Camera avrà motivo di portare giudizio in appresso.

Da queste brevi premesse è facile arguire come la lotta dei partiti politici sia stata assai viva nel collegio di Capannori in occasione dell'ultima elezione. La comunità di Capannori, che conta poco meno di 40,000 abitanti, e più propriamente potrebbe chiamarsi Lucca campagna, si distende in semicircolo attorno alla città di Lucca, e si accentra naturalmente nella medesima, ivi essendo la sede del suo municipio, ed ivi essendo collocate le due prime sezioni del collegio elettorale, che prende il nome dalla comunità medesima. Il territorio è fertile e popoloso, ma l'istruzione non è molto diffusa, in guisa che molti sono gli elettori analfabeti. Dai processi verbali della votazione si scorge che più di 40 elettori si fecero scrivere la scheda da altri, cosa questa tollerata in Toscana, ma che non giova per certo alla sincerità e alla indipendenza del voto.

Il concetto politico che prevalse nello scegliere e fissare le candidature fu il seguente. Lucca è paese ove il partito clericale ha grandi forze e bene disciplinate. Basterà ricordare che nella piccola cerchia della città di Lucca, prima della soppressione, esistevano oltre venti tra monasteri e conventi. Era noto che il partito clericale non se ne stava colle mani alla cintola, e si apparecchiava alla lotta arditamente, apertamente, con ogni mezzo di cui poteva disporre. Ai molti liberali della città il nome del professore Carrara parve, per speciali circostanze, troppo debole per lottare contro a tali avversari e contro a influenze così efficaci.

Si convenne di presentare a Lucca il nome di un uomo politico che avrebbe riuniti i voti e le forze di tutte le frazioni del partito liberale, il Mordini, e di presentare contemporaneamente il professore Carrara, antecedente deputato di Lucca, a Capannori, ove il conte Orsetti aveva declinata la candidatura. Nelle riunioni preparatorie che ebbero luogo in vari circoli

elettorali questo piano fu discusso e accettato. A Lucca ebbe la sua piena attuazione, e la vittoria fu assicurata al partito liberale, mediante l'elezione a grandissima maggioranza dell'onorevole Mordini.

A Capannori però di fronte al Carrara sorse un potente avversario, l'onorevole deputato Massei, il quale gli contendeva aspramente il terreno. La lotta si fece viva più che non doveva, e i mezzi adoperati non tutti furono leciti, e quali consentono la onoratezza, la convenienza, la reciproca stima che i partiti politici si devono. Il partito Massei si adoperava con singolare ardore, e reclutava i suoi aderenti anche fra i clericali; e molti dei fatti imputati a quelli che favoreggiavano il candidato opposto vestivano quasi la natura di una necessaria difesa, onde non essere soccombente in una lotta impegnata con armi disuguali, e non sempre della tempra migliore. Molte volte chi è insidiosamente percosso, si lascia trascinare a respingere con egual mezzo la offesa. Per determinare l'importanza e la gravità di un atto, spesso bisogna considerarlo non solo in se stesso, ma anche di fronte ad un altro atto che lo ha provocato. Noi non intendiamo giustificare alcuno; solo analizziamo i fatti e spieghiamo ciò che pur troppo di frequente avviene in simili circostanze.

Non sarà necessario dire alla Camera con qual metodo procedesse la Commissione d'inchiesta, e con quale diligenza e imparzialità fossero condotte le operazioni tutte che all'inchiesta si riferivano.

Basterà che sappiate che la Commissione pose la sua sede a Lucca, centro del collegio elettorale di Capannori; che più di 46 testimoni furono uditi, compresi tutti quelli che nelle proteste e controprotesta erano indicati; che nessuno dei testimoni mancò alla chiamata, sebbene non vi sia ancora una legge sulle inchieste parlamentari, legge che noi però vivamente desideriamo, e che ebbimo comunicazione dalle autorità politiche e giudiziarie di tutti i documenti che potevano servire a gettar luce sui fatti avvenuti. In conseguenza di che ci corre obbligo di render lode alle autorità stesse per la prontezza e deferenza con cui si posero a nostra disposizione onde agevolarci il difficile compito.

Le illegalità ed accuse con cui dai protestanti si combatteva la validità dell'elezione, si possono riassumere in questi tre capi:

Indebita azione ed influenza esercitata sugli elettori dalle autorità politiche, giudiziarie e comunali;

Abusi ed illegalità commesse dai Seggi della prima e seconda sezione del collegio;

Intimidazione e corruzione.

Noi discorreremo partitamente di ciascuno dei fatti e delle prove addotte dai protestanti, contrapponendo il risultato del nostro esame, e il concetto che ci siamo fatti di ogni titolo di accusa.

Onde provare la indebita influenza che nella elezione si permisero le autorità, si citano molti fatti. Certo Giurlani partitante del Massei fu ripetutamente

chiamato dal prefetto, dal senatore Meuron, dal conte Orsetti, dal delegato; si ritardava in ogni modo o s'impediva l'affissione dei proclami del partito Massei. Certo Ghirlanducci fu arrestato il giorno della prima votazione. Lo stesso Ghirlanducci alla vigilia del ballottaggio fu chiamato a Firenze onde impedire che egli si trovasse nel collegio il giorno 17 marzo.

Gli agenti e donzelli del comune si adoperavano illegalmente in favore del Carrara. Alcuni medici condotti, impiegati del comune, furono minacciati di perdere l'impiego qualora non votassero pel Carrara. Il Giurlani ed il Politi furono arrestati il giorno 16, impaurendo così chi si recava a votare a Lucca, e con evidente affronto della libertà del voto e dell'indipendenza dei partiti.

Il dottore Luigi Cerri fu dal giudice istruttore citato a comparire precisamente nel giorno e nell'ora del ballottaggio, forse per distoglierlo dall'urna, essendo egli uno dei più ardenti fautori della candidatura Massei, che si diceva combattuta dal Governo.

In merito a questi fatti ed asserzioni ecco quanto poté mettere in chiaro la vostra Commissione.

Nessun incaglio fu posto dalle autorità alla pubblicazione ed affissione dei manifesti del partito Massei; e la prova che la massima libertà fu lasciata sta nel tenore dei manifesti medesimi, alcuni dei quali contengono frasi offensive all'indirizzo di persone onorevoli, di avversari politici, e massime tendenti a sovvertire il senso delle moltitudini piuttosto che a moralizzarle; come, per esempio, là dove si fa intendere « che l'antecedente deputato si occupò piuttosto dei suoi affari « privati che degli interessi del paese; che l'ex-deputato « Massei parlò sempre contro l'introduzione di nuove « gravezze, e che un coraggioso e zelante deputato può « far diminuire i pesi che opprimono gli elettori, mentre « invece un deputato debole e cortigiano voterà per « aggiungerne di nuovi. »

L'autorità non può per certo essere censurata di avere lasciata poca libertà alla manifestazione di così peregrini concetti.

Quanto al Giurlani, che non è elettore ed era impiegato regio, egli stesso confessò di non essere stato chiamato nè dal prefetto, nè dal senatore Meuron, nè dal conte Orsetti. Fu bensì ammonito dai suoi superiori perchè da parecchi giorni mancante all'ufficio, e perchè era notorio che si era gettato con grandissima vivacità negli intrighi elettorali. Fu chiamato due volte dal delegato di pubblica sicurezza, il quale si credette anche in dovere di dargli lettura degli articoli del Codice penale che concernono i brogli elettorali.

Il Ghirlanducci, cantoniere alla ferrovia, parimente non è elettore. Venne fatto arrestare il giorno 10 durante la votazione per ordine e dietro richiesta scritta, non dell'autorità politica, ma del presidente della prima sezione, in virtù del potere discrezionale che l'articolo 77 della legge elettorale gli conferisce, per-

chè a lui fu da parecchi riferito che il Ghirlanducci, stando sulla piazza, adoperava minacce e modi illeciti onde influire sugli animi degli elettori. L'arresto fu decretato previo l'avviso dei componenti il Seggio, e non durò più di due ore, poichè il Ghirlanducci fu lasciato libero ancora prima che avessero termine le operazioni elettorali.

Non essendo il Ghirlanducci elettore, svanisce anche l'altra accusa che egli fosse stato richiamato dai suoi superiori a Firenze, nel giorno del ballottaggio, per impedirgli di prendere parte alla votazione.

Nè meglio provata risultò la indebita influenza degli impiegati del comune; anzi il signor Cerasoli, che dalla protesta era citato come testimonio di ciò, depose il contrario. È certo che nulla vieta che i componenti un municipio, ove sieno anche elettori politici, parteggino pel candidato che rappresenta le loro idee e convinzioni; ma che i membri del municipio di Capannori in questa occasione agissero in un modo meno retto e delicato, da nessun fatto è provato; e che ciò non avvenisse ce ne è garante la specchiata onoratezza e la stima e considerazione in che da tutti è tenuto il signor Petri sindaco del comune.

Le minacce fatte ai medici condotti di essere privati dell'impiego, da nessun testimonio furono esplicitamente affermate; anzi furono escluse dagli stessi dottori Politi e Cerri, a cui si diceva che le minacce fossero state fatte, i quali notoriamente e liberamente poterono parteggiare pel Massei, senza che ad essi ne fosse derivata molestia di sorta.

Il Giurlani ed il Polisi furono fatti arrestare, è vero, per ordine dell'autorità giudiziaria il giorno 16, alla vigilia del ballottaggio. È però necessario avvertire che nè l'uno nè l'altro sono elettori; che esistevano a loro carico sospetti di minacce usate contro gli elettori e di broglio in materia elettorale. Che questi sospetti risultarono poi talmente fondati, che in base al rapporto del giudice istruttore la sezione d'accusa del tribunale di Lucca deliberò che il processo fosse portato avanti alla Corte d'assise, per violazione degli articoli 190 e 192 del Codice penale. Che una volta entrata questa convinzione nell'animo delle autorità, era importante che il Giurlani ed il Politi, che come ho detto non erano elettori, fossero arrestati prima del ballottaggio, onde diminuire e togliere quella pressione indebita che pareva esercitassero sull'animo degli elettori, e ciò in ossequio alla libertà del voto.

Non ci estendiamo maggiormente su tale argomento onde non anticipare sulla deliberazione che sarà per pronunciare la magistratura. Aggiungeremo solo che non sembra che gli elettori, come si vuol ar credere, fossero da questi arresti intimiditi e trattenuti dal recarsi a votare. Poichè noi vediamo nel ballottaggio presentarsi all'urna 81 elettori più che nella prima votazione, ed il Massei guadagnare 53 voti, ossia ottenere più del doppio de'voti avuti la prima volta, men-

tre il suo competitore non riportava il giorno 17 che 32 voti in più di quanti ne aveva avuti il giorno 10. Queste cifre acquistano importanza maggiore ove si voglia considerare lo scarso numero di elettori che nel collegio di Capannori accorse all'urna sia al primo che al secondo scrutinio.

Un ultimo fatto rimane a chiarire, quello che concerne la citazione del dottor Luigi Cerri. È provato che il dottor Luigi Cerri fu dal giudice istruttore citato a comparire il 17 marzo alle ore 10 antimeridiane. La vostra Commissione però non crede giuste le conseguenze che da questo fatto vogliono trarre i protestanti a carico dell'autorità giudiziaria.

Il dottor Luigi Cerri, che risiede presso Lammarì ove è medico condotto, fu citato a presentarsi al giudice per esser sentito in esame il giorno 17 appunto perchè era notorio che in detto giorno egli si sarebbe recato a Lucca per attendere alle operazioni elettorali. Nessuna incompatibilità vi era tra questi due atti il deporre il proprio voto nell'urna, e il recarsi poscia dal giudice istruttore. Nè la citazione era accompagnata da alcuna coercizione; e ciò è tanto vero che lo stesso dottor Cerri afferma non credere che l'ordine di presentarsi avesse per iscopo di allontanarlo dall'urna, come ammette non essersi recato quel giorno dal giudice istruttore, ed essere invece andato da lui il giorno successivo, senza che da questi gli fosse fatto rimprovero od osservazione qualsiasi. Il voto del Cerri potè quindi essere liberamente deposto nell'urna elettorale.

Passate così brevemente in rassegna le circostanze che si riferiscono alla indebita influenza delle autorità, veniamo alle imputazioni a carico dei Seggi della prima e seconda sezione.

Si dice che il presidente Garbesi della 1^a sezione alterava avvertitamente le schede nel leggerle, poichè per due volte lesse Carrara, mentre fu riconosciuto che la scheda portava il nome del Massei; cosa questa che, a detta dei protestanti, gettò il dubbio sulla legalità e sincerità di tutte le operazioni del Seggio, e che, una volta riuscisse provata, aggiungiamo noi, cadrebbe sotto la sanzione dell'articolo 191 del Codice penale. Si dice anche che il signor Giuseppe Ricci, presidente della 2^a sezione, chiese al segretario Della-Santina se non convenisse aggiungere il numero di schede necessarie per completare il numero, onde risparmiare il ballottaggio. Si aggiunge che ad alcuni elettori di una sezione fu impedito di entrare nel locale di una sezione diversa, e che in una sezione si introdussero due individui non elettori.

Il fatto del Garbesi si presenta per certo come molto grave. Ma la vostra Commissione ha potuto formarsi la più netta convinzione che esso avvenne senza malizia, per puro errore, che fu immediatamente riparato, che nessuna influenza ebbe sul risultato della votazione, che nessuna luce sinistra ebbe a portare sul complesso dell'operato del Seggio elettorale.

Intanto è smentito ciò che i protestanti affermano, che cioè il Seggio fosse il medesimo della elezione del 1865, e che tutti i partitanti del Massei ne fossero stati esclusi. Poichè risulta invece dall'inchiesta che due scrutatori e il segretario del Seggio presente non facevano parte di quello dell'elezione antecedente, e che nel Seggio vi era uno scrutatore, il Giovanni Domenico Cerri, il quale notoriamente era fautore del Massei; senza contare che altro della parte Massei, il Bertolucci Giovanni Domenico, aveva rifiutato di formare parte del Seggio, sebbene non abbandonasse un momento la sala e sorvegliasse con ogni cura tutte le operazioni che si andavano compiendo.

Del presidente ingegnere Garbesi tutti attestano nel modo il più onorevole. Uomo probò, integerrimo, alieno dalle lotte politiche, stimato universalmente anche nell'esercizio della sua professione, giudicato incapace di abusare indegnamente della sua posizione e di commettere un reato. Alla sua sinistra stava lo scrutatore Borrini Oscar, il quale apriva le schede e le presentava al presidente. Questi, letta la scheda, la consegnava all'altro scrutatore che gli stava a destra, il quale la passava al quarto scrutatore che la riponeva poi sul tavolo davanti al presidente. Dietro il seggio del presidente stava in permanenza il Bertolucci Giovanni Domenico, uno dei protestanti, il quale teneva d'occhio il presidente, gli scrutatori e quanto da essi si faceva. Ognuno poteva liberamente circolare attorno al tavolo. Che le cose così avvenissero è constatato da tutti i testimoni, anche da quelli di parte contraria.

L'Oscar Borrini è mancante di una mano e male apriva le schede; il Garbesi è affetto da miopia al più alto grado, come la vostra Commissione ebbe a verificare. Molte schede erano scritte in caratteri appena leggibili non *Massei*, ma *Carlo Massei*, ossia cominciavano colle stesse prime tre lettere del nome del Carrara. Il presidente errò due volte nel leggere la scheda; ma, richiamato e avvertito dal Bertolucci che gli stava alle spalle, si corresse immediatamente, e proclamò il nome del Massei. La Commissione ha potuto avere la certezza che ambedue queste schede erano scritte *Carlo Massei*.

Ammissa questa circostanza, ammissa la miopia e la pessima scrittura delle schede, l'errore era possibile. La buona fede poi era evidente. L'inganno era esso presumibile o possibile? Non passavano le schede nelle mani di tutti gli scrutatori? Non si trovava fra gli scrutatori persona del partito Massei? Non era libero a tutti gli elettori di circolare attorno al tavolo della presidenza, e avvertire che sotterfugi non avessero luogo? Non sapeva il presidente che dietro lui si teneva il Bertolucci, il quale fissava l'occhio sopra ogni scheda, e avrebbe subito avvertito ogni errore incorso nella lettura dei nomi? Non rimanevano le schede aperte sul tavolo in guisa che da tutti si potevano leggere? In una lunga enumerazione di schede non avviene egli

di frequente che uno erri anche in circostanze ordinarie per semplice inavvertenza e distrazione?

Da tutti i presenti, compresi lo stesso Bertolucci e il Cerri, le cose furono allora intese talmente in questo senso, il fatto del presidente apparve a tutti talmente un errore innocente e senza conseguenza di sorta, poichè fu immediatamente corretto, che nessun reclamo nè verbale nè scritto fu sporto, nessuna protesta fu inserita nel verbale. Solo in appresso, quando il risultato della votazione diede la vittoria al Carrara, si rianandarono questi fatti, e coordinandoli abilmente assieme, se ne volle trarre un audace asserto, una insinuazione di mala fede che, ove fosse provata, trarrebbe il Garberi sul banco degli accusati.

La vostra Commissione ha voluto dilungarsi alquanto intorno a questo fatto sia per sollevare alcune onorate persone da un'accusa immeritata, sia perchè con ciò viene a dileguarsi l'argomento principale su cui si appoggia la protesta, argomento che aveva una qualche apparenza di attendibilità, e che aveva per certo lasciato negli animi vostri una sgradita impressione.

Il fatto, o per meglio dire il detto, imputato al presidente della seconda sezione, Giuseppe Ricci, riveste importanza assai minore. Il Giuseppe Ricci è un ricco possidente di Lammari, per nulla pratico di cose elettorali, e che suo malgrado fu fatto presidente della seconda sezione del collegio di Capannori. Egli ebbe anche la disgrazia di soffrire dure parole dal Giurlani, il quale voleva che si desse per malato piuttosto che presiedere la sezione al giorno del ballottaggio. A lui non pareva vero di condurre prontamente a termine l'incarico che gli era caduto sulle spalle, onde togliersi da ogni responsabilità e tornare alle sue casalinghe e religiose occupazioni. Notisi che nella sua sezione, sì nella prima che nella seconda votazione, il Massei ebbe prevalenza di voti. Visto che pochi elettori si erano presentati all'urna, egli discorrendo col segretario della sezione Della Santina Bernardino, chiese se non si sarebbero potute aggiungere alcune schede onde fare completo il numero richiesto dalla legge ed evitare così il ballottaggio.

La domanda stessa rivela a prima vista la sua assurdità, e l'ignoranza di cose elettorali in cui versava il presidente Ricci; poichè il collegio componendosi di tre sezioni, la sua domanda non aveva alcun senso dal momento che non si conosceva il risultato dello scrutinio delle altre due sezioni. Ma v'ha di più. Lo stesso Della Santina, che prima aveva raccontato la cosa ad altri in modo esagerato, davanti alla Commissione d'inchiesta depose che il Ricci facendogli questo discorso parlava in via d'interrogazione, in modo affatto dubitativo ed accademico, e non accennando piuttosto all'uno che all'altro dei due candidati che erano in lotta. Del resto queste parole non ebbero conseguenza alcuna, e le operazioni del Seggio della seconda sezione furono intieramente regolari.

Quanto agli altri appunti basterà il dire che i due individui non elettori che si erano introdotti nella sala di una sezione, furono subito espulsi e non presero parte alla votazione; e che, a parere della Commissione, bene operò il presidente della prima sezione, non permettendo l'ingresso nella sala ad elettori che a quella sezione non appartenevano, poichè così va interpretato l'articolo 75 della legge elettorale.

Svanite così ad una ad una e ridotte al loro giusto valore le obiezioni che si contrapponevano fin qui alla validità di questa elezione, rimane un ultimo punto a trattare, forse il più delicato di tutti, la corruzione.

Qui giova premettere due cose. La prima che se bene noi dal nostro subbietto siamo condotti a parlare della sola parte Carrara, nondimeno non possiamo nascondere apparire evidente da tutto il complesso delle circostanze, che i fautori del Massei non si tennero punto nella via legale; che anzi molte volte da essi, e da qualcuno anche dei protestanti, parli l'esempio e l'iniziativa di atti biasimevoli, che turbano l'andamento regolare dell'elezione.

La seconda cosa che vogliamo avvertire si è, che la nostra inchiesta si può considerare come completa quando si rifletta che, oltre allo sviluppo che per noi le fu dato, per cui sentimmo anche molti testimoni e verificammo fatti che non erano nelle proteste accennate, paralellamente alla medesima si svolgeva il processo penale, specie d'inchiesta giudiziaria, che ci somministrò copiosi dati per rettificare i nostri giudizi e rintracciare la verità. Possiamo quindi considerare lo argomento come pressochè esaurito e svolto sotto ogni aspetto, tanto più ove si ponga mente alla ritrosia che provano gli elettori a deporre intorno a queste materie ed a fare, per così dire, testimonianza contro se medesimi.

Una questione pregiudiziale sarebbe a porre. Cosa s'intende per corruzione elettorale? I mezzi di trasporto somministrati agli elettori e il pranzo pagato agli stessi sono a considerarsi come atti di corruzione? Noi non vogliamo addentrarci a sciogliere tali questioni che allargherebbero di troppo il campo della nostra inchiesta; solo vi preghiamo di non perderle di vista, poichè alle volte si vuol giustificare la somma data e ricevuta, quando è modica, rappresentandola come l'equivalente del trasporto e del vitto, giustificazione che noi punto non accettiamo, come non l'ammette l'articolo 192 del Codice penale.

Quanti e quali sono gli atti di corruzione che risultarono provati a carico dei fautori dell'eletto nel collegio di Capannori? Tre. Certo Monsagrati Anastasio diede 10 lire al dottore Luigi Cerri perchè votasse pel Carrara, secondo quest'ultimo, perchè procacciasse vetture a chi andava a Lucca a votare, secondo quanto assevera il primo.

Certo Martinelli Giovanni diede 3 lire a Delosso Arcangelo e tre lire a Scatena Francesco perchè votas-

sero pel Carrara. Questi due elettori confessano anche di avere ricevuto il giorno del ballottaggio un franco per ciascheduno per la colazione affinchè votassero pel Massei, come infatti fecero.

Certo Dipuccio Antonio depone di aver pure ricevuto dal Martinelli due lire. Ma ciò non può ritenersi come provato, mancando la confessione del Martinelli intorno a questo fatto, mentre invece egli ammette i due antecedenti.

Ogni altra asserzione ed imputazione di corruzione a carico degli aderenti del Carrara riesci dall'inchiesta contraddetta e smentita.

Analizziamo brevemente i tre fatti sopra accennati.

Il dottor Luigi Cerri, medico condotto a Ponte Maggiore di Capannori, è uno dei protestanti, è uno dei più caldi fautori del Massei. Però egli riceve dal Monsagnati dieci lire onde agire a favore del Carrara. A parte il giudizio sulla esemplare moralità della sua condotta, il dilemma è semplicissimo. O egli adoperò i denari, e essi naturalmente furono spesi a profitto del partito Massei, nel quale il Cerri strenuamente ed apertamente militava. O i denari, come egli vuol far credere, non furono spesi, e sono ancora là a disposizione di chi li vuol ritirare, e allora la corruzione ebbe principio, ma non compimento, non fu che un semplice attentato, che nessuna influenza potè portare sull'accrescere o diminuire il numero dei votanti a favore del Carrara.

Rimangono gli altri due fatti delle tre lire date dal Martinelli al Delosso e allo Scatena, elettori di una moralità assai squisita, che essi stessi confessano avere ricevuto la seconda domenica denaro per votare pel Massei.

Noi non ammettiamo punto la spiegazione data dal Martinelli, che questi denari fossero l'equivalente della spesa di vettura e di pranzo. Per noi, che non siamo chiamati ad applicare il Codice penale, la corruzione è la medesima sotto qualunque forma si appalesi. Ma basteranno questi due fatti per invalidare la elezione?

Noi non vi nascondiamo, onorevoli colleghi, che lungamente il nostro animo fu perplesso e combattuto da differenti idee che a vicenda avevano il sopravvento, giusta il lato dal quale ci facevamo ad esaminare la tesi.

Da un lato ci stava vivamente a cuore dare un esempio di alta moralità civile e politica; frenare, per quanto da noi si poteva, questo mal abito della corruzione elettorale che tende insensibilmente ad infiltrarsi nelle abitudini delle popolazioni di alcune parti d'Italia; ristabilire la dignità e la lealtà delle lotte politiche; moralizzare in una parola le masse nell'atto il più solenne della vita pubblica, la delegazione dei poteri legislativi.

Dall'altro lato stava il rispetto per la sovranità degli elettori, il quale richiede che una elezione non sia annullata se non per gravi motivi; stava la certezza in

cui noi unanimi eravamo venuti che l'onorevole Carrara non aveva presa alcuna parte nè diretta nè indiretta a queste mene e brogli elettorali; stava la esiguità degli atti medesimi e la convinzione nata in noi dal complesso dell'inchiesta, che essi non potevano aver avuto influenza sul risultato della votazione, tanto più che sono riferibili al primo scrutinio e non al ballottaggio, in cui invece vediamo i medesimi individui essere accaparrati dal partito contrario.

Non possiamo tacere, che essendo noi in questa circostanza non solo giudici ma uomini politici, un qualche effetto faceva sul nostro animo il pensiero di ripiombare il collegio in una nuova lotta, quando le passioni non erano calmate, quando ancora pendeva un processo penale riferibile agli avvenimenti della prima votazione; il pensiero, aggiungeremo anche, che, pur volendo proteggere la moralità, il risultato, annullando la elezione, sarebbe stato di dar causa vinta a chi della moralità aveva forse fatto scempio maggiore.

La vostra Commissione ha dovuto considerare che un'azione può essere riprovevole, può essere anche un reato punibile a termine del Codice penale, e non ostante non produrre l'effetto di distruggere la votazione, quando sia dimostrato che essa non ebbe alcuna efficacia sul risultato della votazione medesima. Ha considerato anche quanto in questa materia convenga andar cauti e guardinghi, altrimenti sarebbe in balia di un troppo zelante amico, di un avversario di mala fede, il far annullare qualunque elezione distribuendo un regalo alla presenza di alcuni testimoni.

Ritenuto quindi essere per noi dimostrato ad evidenza che l'eletto professore Carrara rimase affatto estraneo a queste mene elettorali;

Ritenuto essere parimente provato che questi tre fatti di corruzione, che, come voi vedeste, si possono ridurre a due di tre lire ciascheduno, non ebbero influenza sulle risultanze definitive della votazione, anche per la ragione che questi fatti si riferiscono al primo scrutinio, e non ebbero a ripetersi in occasione del ballottaggio, il quale decise definitivamente della sorte dei candidati;

Ritenuto d'altra parte che giova porre un freno alla corruzione elettorale da qualunque parte si presenti, e qualunque sia il partito politico che la metta in pratica; che l'impunità servirebbe di stimolo per l'avvenire; che non basta biasimare un'azione, ma conviene anche reprimerla e punirla quando essa sia contemplata dalle leggi penali del regno, onde la giustizia abbia il suo libero corso;

Per tutte queste considerazioni, la vostra Commissione vi propone di convalidare l'elezione del collegio di Capannori avvenuta nella persona del professore Francesco Carrara, e di mandare contemporaneamente le carte della inchiesta all'autorità giudiziaria perchè

proceda, ove sia del caso, a termine delle vigenti leggi penali.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio. (Sono approvate.)

La Camera riconosce la validità dell'elezione dell'onorevole Carrara a deputato del collegio di Capannori, e trasmette le carte all'autorità giudiziaria, acciocchè proceda a termini di legge.

L'onorevole Castellani scrive domandando, per causa di malattia, un congedo di un mese, tempo giudicato necessario per la sua guarigione.

(È concesso.)

L'onorevole Finzi ha inviato al banco della Presidenza una domanda che vorrebbe fare al signor presidente del Consiglio, in questi termini:

« Il sottoscritto chiede di poter volgere interpellanza all'onorevole presidente del Consiglio dei ministri intorno allo stadio attuale della convenzione annunciata dal ministro delle finanze nel suo discorso del 9 maggio, per la riscossione della nuova imposta da applicarsi all'asse ecclesiastico. »

Prego il signor presidente del Consiglio a dirmi se e quando intende rispondere.

RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri e ministro per l'interno. Avendo dovuto il ministro delle finanze assentarsi per ragioni di servizio, e dovendo io pure rendermi assente per la stessa ragione, per qualche giorno, non potrei prendere impegno per un giorno fisso di rispondere a questa interpellanza; quello bensì che prometto si è di rispondere appena il mio collega od io saremo ritornati.

FINZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Finzi.

FINZI. Io rispetto il riservo dell'onorevole presidente del Consiglio dei ministri. So che la materia la quale mi trae a fare l'interpellanza si addirebbe piuttosto al ministro delle finanze che al presidente del Consiglio; però mia intenzione era di togliere la Camera da una condizione di vera sofferenza nella quale si vive, per non avere conoscenza alcuna dello stato in cui quella convenzione, che si affermava stipulata, attualmente si trova; era mia intenzione di sottrarre la Camera dalla dipendenza delle pubbliche dicerie e dalle inesattezze giornalistiche, cui deve essa medesima ricorrere, con iscapito del proprio decoro, per saperne alcuna cosa in argomento.

Chiederei quindi puramente all'onorevole presidente del Consiglio, il quale potrebbe, senza pregiudizio del pubblico servizio, ciò dire, se della convenzione dataci per istipulata, qualche cosa rimanga, o se nuovi contratti si stanno elaborando; nel qual caso io riconosco il primo che la più perfetta libertà d'azione gli debba essere lasciata.

RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri e ministro per l'interno. La Camera comprenderà come, essendovi negoziazioni in corso, sarebbe som-

mamente pericoloso ch'io ne venissi ora a parlare. Quello di che posso accertare l'onorevole interpellante, e la Camera, ove facesse d'uopo, si è che quanto venne affermato dal ministro delle finanze nella sua esposizione circa la convenzione, è pura e schietta verità. Sono persuaso che quando si potranno riferire tutte le fasi che le negoziazioni hanno subito, la Camera sarà convinta che tutto quanto è stato esposto, è perfettamente esatto.

PRESIDENTE. L'incidente non ha seguito.

Essendo oggi stato letto un disegno di legge proposto dall'onorevole Castagnola, prego l'onorevole proponente di dire quando intende svolgere le considerazioni che valgano a far prendere la sua proposta in considerazione.

CASTAGNOLA. Se dovessi svolgere le considerazioni che posso addurre, onde sia preso in considerazione il mio disegno di legge relativo all'obbligo di registrare e d'iscrivere a repertorio i testamenti presentati ai notai, dovrei rubare alla Camera uno spazio di tempo non indifferente...

PRESIDENTE. Questo non potrebbe farsi oggi, perchè...

CASTAGNOLA... ma siccome la maggior parte degli uffici ne autorizzarono benevolmente la lettura, se il signor guardasigilli dichiarerà non avere alcuna difficoltà che sia presa in considerazione, pregherei la Camera di dispensarmi dallo svolgimento della mia proposta, giacchè, preliminarmente negli uffici, la medesima si è pronunciata in mio favore. Pregherei perciò la Camera di volere senz'altro decretare la presa in considerazione.

TECCHIO, ministro di grazia, giustizia e culti. Dichiaro che non ho alcuna difficoltà che la Camera prenda in considerazione il disegno di legge proposto dall'onorevole Castagnola.

CANCELLIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANCELLIERI. Sono costretto ad oppormi a che si venga a prendere in considerazione un progetto di legge, senza che prima ne sia stato fatto lo svolgimento innanzi alla Camera.

Domando perciò che l'onorevole Castagnola fissi il giorno in cui voglia svolgerlo, affinchè i deputati che non credessero potersi prendere in considerazione il suo progetto, possano esporre le loro ragioni.

CASTAGNOLA. È troppo giusta l'osservazione dell'onorevole Cancellieri.

Io credeva che la mia proposta non avrebbe sollevata alcuna opposizione; ma siccome ciò non è, quindi io pregherei l'onorevole presidente a volere fissare un giorno per lo svolgimento del disegno di legge da me presentato.

PRESIDENTE. Allora verrà messo all'ordine del giorno di sabato prossimo.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE INTORNO ALL'INTERPELLANZA DEI DEPUTATI MARINCOLA E MARSICO SULLE CONDIZIONI DELLA SOCIETÀ VITTORIO EMANUELE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci richiama al seguito della discussione intorno all'interpellanza dei deputati Marincola e Marsico sulle condizioni della società *Vittorio Emanuele*.

Gli onorevoli Castiglia e Nicotera hanno presentato questa proposta:

« La Camera, ritenuto che per la convenzione di novembre 1866, la decadenza della società *Vittorio Emanuele* fu implicitamente non solo dichiarata dal Governo, ma accettata dalla società stessa;

« Che conseguentemente i lavori della società ebbero così termine, ed il Governo ne intraprese per conto proprio la continuazione;

« Ritenuto che, non essendosi presentata la società il 1° aprile scorso ricostituita con mezzi sufficienti, l'unico caso in cui, a termini della detta convenzione di novembre, poteva la società rivivere e ripigliare per conto suo i lavori, non si è verificato;

« La Camera eccita il ministro dei lavori pubblici ad eseguire la ripetuta convenzione di novembre ed a continuare senza interruzione i lavori sino alla concorrenza di 18 milioni, ed a presentare, prima della proroga della Camera, un progetto di legge che assicuri il compimento della linea calabro-sicula. »

La parola spetta all'onorevole Nicotera, ma credo bene di rammentargli che ha già parlato due volte su questo argomento. Lo prego quindi ad essere breve.

NICOTERA. Mi atterrò alle raccomandazioni fattemi dall'onorevole presidente.

Credo si sia detto abbastanza nella tornata di ieri per dimostrare la diversità che passa tra la società concessionaria e la società costruttrice. Intendo dire di quella diversità che risulta evidente dai contratti e dalla legge, senza riguardare quello che può esservi sotto, non facendo al caso nostro.

Dovendo adunque, per forza di una seconda convenzione, ritenere che gl'impegni colla società *Vittorio Emanuele* siano cessati, e lo siano per volontà reciproca tanto del Governo quanto della società (poichè nella seconda convenzione è detto che la società, veduta la difficile sua condizione, veduta l'impossibilità di poter continuare l'opera, si ritira e lascia che il Governo continui i lavori per mezzo di una società costruttrice, e si riserba unicamente di potersi ripresentare ricostituita e ben fornita di mezzi al 1° aprile), egli è evidente, dico, che gl'impegni del Governo verso la società concessionaria sono cessati il giorno in cui quella stipulazione è avvenuta: e ripeto ancora una volta, per rispondere ad alcune osservazioni fatte ieri dall'onorevole guardasigilli, che questa cessazione

è avvenuta per consenso reciproco del Governo e della società.

Dovendo necessariamente ritenere cessati gli impegni del Governo verso questa società, che cosa rimane? Rimane la nuova società, la quale ha convenuto col Governo di spendere 18 milioni nel corso, se non isbaglio, di sei mesi, indicando anche il modo come questi 18 milioni dovevano essere impiegati, ed al 31 marzo trovarsi in condizione di avere spesi tutti i 18 milioni.

Sono state eseguite queste condizioni?

Io credo che ieri è stato abbastanza provato, che neppure questa seconda società ha adempito ai suoi impegni. E per dimostrare meglio alla Camera come questa società ha risposto ai suoi impegni, e dire anche come il Governo non ha usato tutta quella cura che avrebbe dovuto per domandare l'esecuzione dei patti stipulati, io leggerò due articoli che fanno parte dal capitolato che segue la convenzione.

« Art. 12. I lavori saranno attivati nell'ordine più consentaneo al regolare loro avanzamento, intraprendendo senza alcun ritardo e spingendo » (prego la Camera di portare la sua speciale attenzione sulle parole che seguono) « colla massima acrità tutte le opere che richiedono maggior tempo per essere ultimate col debito riguardo, e quelle che occorre di avere compiute per le prime, disponendo in ciò, onde nei tronchi Taranto-Rossano e Termini-Lercara siano terminate nel più breve tempo possibile le sezioni Taranto, Rocca Imperiale, Termini, Cerda, Roccapalomba.

« Art. 13. Sopra i fiumi Taro, Patimisco, Pantano, Brandano, Basento, Canne, Agri e Sinno, nel tronco da Taranto a Rossano, ed anche sul fiume Crati nel tronco medesimo (quando ne sia dato ordine), non che sui fiumi Simeto, Gurnalunga e San Leonardo nel tronco da Catanea a Lentini, si costrurranno tanti ponti provvisori, i di cui progetti saranno dall'impresa immediatamente presentati, ed approvati dal Governo nel termine di dieci giorni. »

Come vede la Camera, la società avrebbe dovuto compiere prima di tutto i lavori che richiedevano più tempo non solo, ma anche quelli che richiedevano più cura, come, per esempio, i lavori in muratura, e doveva inoltre su quei fiumi e torrenti costruire dei ponti provvisori in legno. Badi la Camera, io dico *costruire*, perchè prevedo una risposta che potrà darmi l'onorevole ministro dei lavori pubblici. Egli può dirmi, che se è vero che non si sono costruiti cotesti ponti, non è però men vero che il materiale è in parte provveduto, non è men vero che alcune ordinazioni sono state date per i ponti di ferro fuso. Ed io ripeto che, senza entrare nella questione se questo materiale esista, poichè oramai abbiamo diritto di essere diffidenti, nè se le ordinazioni siano state date, quello che certo si è, che i ponti provvisori non sono stati eseguiti, ed è parimente certo che quelle opere le quali richiedevano più tempo, più accuratezza non sono state fatte.

Ieri giustamente l'onorevole Cortese vi diceva quale era stata la malizia, che cioè si erano fatti i lavori dei movimenti di terra che sono i più facili, e si erano fatti prima, perchè il prezzo essendo molto alto conveniva d'incassarne prima l'importo.

Rimanendo unicamente di fronte a quest'unica questione, perchè io non ne so vedere altra, credo che, non avendo la società adempito a quegli obblighi che risultano evidenti dalla convenzione stabilita nel novembre 1866, anch'essa evidentemente è decaduta dal diritto di continuare i lavori. Nè vale il dire che se noi volessimo oggi dichiarare decaduta la società costruttrice, dovremmo sospendere i lavori per procedere ad un inventario dei lavori eseguiti e dei materiali esistenti. Osserverò per la seconda volta che quest'inventario deve esistere presso il Ministero, che il Ministero non ha potuto fare i pagamenti senza i certificati che attestano l'esecuzione dei lavori e l'esistenza del materiale sui cantieri.

Ma vi è qualche cosa di più. Io voglio per un momento fare un'ipotesi, cioè che i 18 milioni siano già stati spesi; e se non mai si consente quest'ipotesi ne farò un'altra, cioè che il residuo dei 18 milioni si possa spendere fra un mese, poichè quattro milioni sopra una linea come quella da Rossano a Taranto, e da Termini a Lercara, quattro milioni non sono poi una somma che possa richiedere un gran tempo per essere spesa. Ebbene, ammettiamo che fra un mese questi quattro milioni siano spesi, che cosa ne avverrà? Che cosa faremo noi, che cosa farà il Governo? Chi continuerà questi lavori? Li continuerà forse la società *Vittorio Emanuele*? Ma abbiamo veduto che questa società è liquidata, e si è liquidata da per sè stessa.

Li continuerà la società costruttrice? Neppure, perchè questa società non ha altro impegno verso lo Stato che di spendere i 18 milioni. Eccoci dunque di nuovo di fronte all'incertezza.

E questo valga anche di risposta a coloro che dicono: lasciateci continuare, non liquidiamo per ora, lasciateci pensare, lasciateci studiare. Ma questo vostro pensare e studiare non risolverà la questione; poichè, ripeto per la terza volta, quando i 18 milioni saranno spesi, voi vi troverete sempre di fronte alle difficoltà come oggi, cioè non avete più la società *Vittorio Emanuele*, e non avete più la società costruttrice, la quale ha completato il suo impegno di spendere i 18 milioni.

Tutte queste ragioni hanno indotto me e l'onorevole Castiglia, e m'auguro indurranno anche la Camera, a fare una dichiarazione generale, in quanto alla società *Vittorio Emanuele*, dichiarazione che emana dalla legge, ad invitare il Ministero a spendere nel più breve tempo possibile i 4 milioni che restano del fondo dei 18 milioni, e ad accettare la sua promessa che, prima che la Camera sia prorogata, presenterà un progetto di legge che assicuri la continuazione di questi lavori.

Giacchè ho la parola la riterrò ancora per pochi minuti unicamente per rivolgere un'altra preghiera all'onorevole ministro dei lavori pubblici, che, sebbene non riguardi direttamente la questione, riguarda però le ferrovie.

Disgraziatamente ciò che lamentiamo per la società *Vittorio Emanuele* dobbiamo lamentarlo per tutte le altre società. Sventuratamente nessuna delle società ferroviarie ha attenuto i suoi impegni.

Non dovendo abusare della facoltà accordatami di parlare, mi limiterò ora, riserbandomi però di presentare la questione un'altra volta, a pregare l'onorevole ministro dei lavori pubblici a prendere prima notizia di un fatto, poi a studiare e presentare anche alla Camera un progetto di legge, relativamente alle altre società delle strade ferrate nelle provincie meridionali.

La Camera deve ricordare che furono pagati alla società delle ferrovie romane 22 milioni, e la società delle ferrovie romane avrebbe dovuto con questi 22 milioni eseguire certi lavori.

Il Governo, largo sempre di favori verso le società delle ferrovie, regalò alla società delle ferrovie romane l'esercizio *gratuito* da Cancellò a Sanseverino per sei anni. Il termine di questo regalo era al dicembre 1866, siamo al maggio 1867, e se le mie informazioni non sono inesatte, il regalo continua.

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Nicotera, ma ella esce dai termini della interpellanza, e ne fa una nuova.

NICOTERA. È una domanda che faccio.

PRESIDENTE. Anche l'interpellanza è una domanda e così cumula le interpellanze.

NICOTERA. Io domando questo, perchè si lega all'impegno che le ferrovie romane hanno assunto col Governo, di costruire il tronco da Sanseverino ad Avellino per tutto il 1870, e siccome in questo tronco di strada vi sono gallerie, e specialmente una che richiede tre anni di lavori, ed i lavori neppure su questa linea sono stati incominciati; chè anzi sono stati abbandonati quelli che erano stati già fatti, così rivolgo la domanda al Governo, ed intendo che il signor ministro dica se la società delle ferrovie romane debba condursi verso il paese, come si è condotta la società *Vittorio Emanuele*, cioè non fare i lavori, e quando arriveremo al 1870 grideremo come gridiamo ora. La società troverà dei difensori e noi non avremo avuto la strada. Ecco perchè io domando oggi, e mi riservo a far questa questione più largamente un altro giorno, se egli il signor ministro sa che i lavori da Sanseverino ad Avellino siano stati abbandonati o se i lavori ancora, perchè, lo ripeto, essendovi delle gallerie che richiedono il lavoro di tre anni, se non si comincia adesso, al 1870 noi ci troveremo ancora nella condizione in cui siamo oggi.

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Nicotera, avrà buone ragioni per fare la sua domanda; ma più volte la Ca-

mera ha dovuto avvertire che nell'occasione d'interpellanze, e specialmente in quelle che riguardano questioni di strade ferrate, si accumula una domanda all'altra. Ciò non sta bene. E più volte il ministro dei lavori pubblici ha dovuto dire: son venuto per rispondere ad una interpellanza, non per rispondere a tante altre impreviste. E con ragione, poichè le interpellanze debbono avere i loro limiti, e debbono prima essere poste all'ordine del giorno.

DEVINCENZI. Domando la parola per un chiarimento di fatto.

PRESIDENTE. L'ha domandata prima l'onorevole Cortese.

CORTESE. La cedo all'onorevole Devincenzi.

CADOLINI. La parola debbo averla io; ero iscritto prima dell'onorevole Cortese.

PRESIDENTE. L'onorevole Cortese era iscritto fin da ieri.

DEVINCENZI. Ringrazio l'onorevole mio amico Cortese di avermi ceduto la parola, perchè ieri io non fui alla Camera per ragione di una leggiera indisposizione di salute, e lessi nei giornali come nella discussione sulle ferrovie calabro-sicule si fossero fatte delle censure rigorose, non solo contro la presente, ma anche contro la passata amministrazione. E siccome nel giorno 31 marzo io ero ministro dei lavori pubblici, così sento il debito di dare alla Camera alcuni chiarimenti acciocchè si vegga le ragioni che hanno indotta la passata amministrazione a prendere la determinazione che prese.

Quando si avvicinava il 31 marzo, il Governo ben sapeva essere in facoltà di far decadere dalla concessione la società *Vittorio Emanuele*. I lavori erano in ritardo, anzi, dirò francamente, in molto ritardo; i lavori eseguiti non erano molti, le provvisioni erano maggiori; ma si era assai lontano dall'averne speso i 18 milioni. Allora io mi feci il seguente quesito: conviene immediatamente avvalersi del diritto di fare decadere la società *Vittorio Emanuele*, ovvero non conviene di fare continuare i lavori alla società costruttrice, riservandosi a tempo più opportuno l'esercizio di questi diritti?

Rimisi la questione al Consiglio delle strade ferrate, che recentemente era stato costituito presso il Ministero dei lavori pubblici, e quel Consiglio fu d'avviso che si dovessero seguitare i lavori anzichè interromperli. Poichè, si dica quel che si voglia, certa cosa è che, facendo decadere la società, bisogna necessariamente per un tempo, più o meno lungo, sospendere i lavori. È vero che i lavori si constatano di mese in mese, ma è vero ancora che bisogna venire ad una constatazione definitiva e prendere in possesso i cantieri...

VALERIO. Domando la parola.

DEVINCENZI... che richiede di necessità un certo tempo. V'è nell'articolo 12 della convenzione del 17 novembre un'eccezione agli articoli 252, 253 e 254

della legge sulle opere pubbliche; ma l'onorevole Valerio, che domandò la parola, e che sosteneva il contrario nella passata tornata, da quell'ingegnere pratico e valente che è, sa che non possono continuarsi i lavori d'un appaltatore prima che siano stati definitivamente constatati. L'onorevole Valerio sa quello che è avvenuto per la strada ferrata ligure; sa come si sieno dovuti sospendere i lavori per alcuni mesi affine di constatare le opere fatte anteriormente. Nè si dica che si poteva far seguitare i lavori alla stessa società costruttrice, e dichiarare la società *Vittorio Emanuele* decaduta, poichè ognuno sa che la società costruttrice è la più interessata all'esistenza della società concessionaria, e che la decadenza della società concessionaria è il fallimento necessario della società costruttrice.

MARINCOLA. Domando di parlare.

DEVINCENZI. Il Governo aveva uno dei due mezzi da scegliere: o immediatamente dichiarare la decadenza della società *Vittorio Emanuele*, ovvero riserbarsi l'esercizio di questo diritto quando meglio convenisse.

L'immediata decadenza della società *Vittorio Emanuele*, necessariamente portava la sospensione delle opere, e lasciava senza lavoro da dieci a quindici mila operai che vi erano occupati, e ciò nei mesi più bisognosi, ed il Governo non poteva ignorare come in quelle provincie, tanto siciliane che napoletane, pei mancati raccolti vi fosse penuria universale e grande difficoltà di vivere.

Anzichè appigliarsi adunque alla risoluzione della immediata decadenza, il Governo stimò suo debito di riserbare l'esercizio di questa facoltà quando fosse più opportuno. Ben verranno dei mesi meno bisognosi e, durante i quali, in quelle contrade, e massime in quelle che guardano il mar Ionio, non si potrà per la malària lavorare, ed allora, se pure converrà, sarà il tempo che questa decadenza potrà senza alcun inconveniente venire decretata.

Ma, a vero dire, o signori, tutti coloro, i quali paiono così teneri della decadenza, certo non mirano alla decadenza per la decadenza, ma mirano ad assicurare la costruzione di quelle linee.

Ora, io dirò loro francamente che non parmi che, per la via per cui sono entrati, possano raggiungere il loro scopo.

E qui, passando da questa speciale quistione delle calabro-sicule a considerazioni molto più serie, molto più ampie, dirò che l'interesse della Camera, l'interesse del paese non è che si spendano i quattro milioni che restano a spendersi, da un accollatario, ovvero da un altro, il vero interesse del paese è che le strade ferrate calabro-sicule siano fatte; e l'interesse del paese non è solamente che le strade ferrate calabro-sicule siano fatte, ma che sieno fatte tutte le strade ferrate, le quali sono state decretate dal Parlamento. (*Bene!*) Gli impegni che il Governo prende col paese, quando si tratta

di linee di strade ferrate, sono gravissimi. Gl'interessi che si mettono in movimento quando si decreta una strada ferrata, e non solo gl'interessi pubblici, ma gl'interessi privati, gl'interessi locali sono immensi; e noi prima di votare una strada ferrata bisogna che pensiamo seriamente. Ma votata che sia, bisogna anche più seriamente pensare prima di risolversi ad abbandonarla.

L'onorevole Valerio accusava l'attuale Ministero, accusava il passato dicendo non avere noi eseguito rigorosamente tutte le prescrizioni riguardanti gli obblighi della compagnia delle strade ferrate.

Mi permetta l'onorevole Valerio di rispondere con molta gravità a questo gravissimo appunto. Sa l'onorevole Valerio che noi non abbiamo nelle mani una sola questione, una questione singolare, ma delle quistioni le quali si ripetono e si ripetono molte volte. Non ha posto mente l'onorevole Valerio che, quando si applica una disposizione, bisogna necessariamente applicarla a tutti i casi simili? Non ha egli considerato in che consista la ricchezza pubblica? Non è forse la ricchezza pubblica la risultante di tutte le ricchezze private? E non ricorda l'onorevole Valerio che vi sono ben due miliardi di valori investiti in istrade ferrate italiane?

Ora, chi non vede quanto dannoso non sarebbe di non far ogni opera per tutelare così gran massa di pubblica ricchezza? Chi non vede i danni che ne potrebbero venire alla finanza dello Stato, non essendo alla fin fine la pubblica finanza che il risultamento della ricchezza privata?

Dobbiamo considerare seriamente, massime quando il paese si trova in uno stato finanziario così anormale, se sia lieve cosa di annullare una massa così grande di valori. Ed in tanta ruina della pubblica ricchezza, come mai si provvederebbe al completamento delle ferrovie, che pur tanto ci sono a cuore?

Noi abbiamo un esempio che dovrebbe essere gravemente ponderato. Tutti sappiamo le molte discussioni che attualmente si stanno facendo in Inghilterra per le obbligazioni ferroviarie.

Il Governo inglese non si è mai immischiato in costruzioni di strade ferrate; esso le ha lasciate fare dalle società private senza alcuna garanzia dello Stato. Ebbene, la gran questione che attualmente agita quel paese è di trovar modo come venire in soccorso di queste obbligazioni, che forse rappresentano quindici miliardi, cioè una parte non piccola della pubblica ricchezza, e di far intervenire il Governo ad assicurarne gl'interessi.

Io non sono qui per patrocinar le società delle strade ferrate, ma i grandi interessi della nazione; e dirò francamente che credo che in Italia ci sia ora un andazzo, contro cui bisogna difendersi. Noi sentiamo il bisogno di fare molte cose; noi sentiamo il bisogno di richiamare i capitali ad opere di pubblica utilità; noi sentiamo la necessità d'indurre gl'industriosi,

che hanno fatto dei risparmi, ad impiegarli a nostro comune vantaggio, e poi consideriamo queste imprese e questi intraprenditori come cose e persone ostili al paese.

Guardiamo bene quello che facciamo. Noi siamo in cattive condizioni finanziarie, ma vi ha qualche cosa di più funesto ancora delle cattive condizioni finanziarie, e questa è la cattiva condizione economica del paese. Chè se alle cattive condizioni finanziarie si può apportare rimedio, quando le condizioni economiche sono più o meno buone, quando le condizioni economiche sono pessime, addivene disperato il miglioramento della finanza; e quello Stato che non può dare assetto alle finanze, o tosto o tardi è condannato a perire.

Così ragionando, io pongo mente alle condizioni delle società ferroviarie in generale, e non alla *Vittorio Emanuele*. Allorchè una singola società non può più vivere, è dannoso anzi che utile tenerla in vita, ed è agevole di prendere un provvedimento. Ma quando molte società si trovano in pericolo, la quistione acquista ben altra importanza.

Mi permetta adunque la Camera che, elevando la questione dalla specialità alla generalità, io richiami la sua attenzione, ed in ispecie dell'onorevole ministro dei lavori pubblici sopra la condizione di tutte le strade ferrate in Italia. Non è più possibile che le società delle strade ferrate seguitino a vivere quella vita incerta che ora vivono; la loro condizione d'incertezza, la loro instabilità è uno dei mali peggiori che ci affliggono, è una delle cagioni principali che tengono in basso stato le nostre finanze. L'immensa nube dei valori non valori gravita come un incubo sulle nostre condizioni economiche, sulle nostre finanze e tengono così depressi i nostri fondi pubblici e la prosperità generale. I lavori investiti in strade ferrate, come osservammo, rappresentano intorno a due miliardi; è una necessità urgentissima che si ponga un riparo ai gravi pericoli di cui sono minacciati.

Ed io credo che per giudicare bene di queste cose, come di tutte le altre, bisogna prima di tutto vedere chiaro, conoscere le vere condizioni in cui si trovano tutte le società, e raccogliere tutte le informazioni che riguardano le strade ferrate.

Solo quando avremo ciò fatto, potremo vedere quali provvedimenti siano da prendere.

Voci a sinistra. È fuori della questione.

DEVINCENZI. Le informazioni che abbiamo sono così incerte che in questa stessa Camera, mentre l'onorevole Nicotera dice che le calabro-sicule sono molto male costruite, che i fondi che v'impieghiamo sono sperperati, l'onorevole ministro dei lavori pubblici ci afferma tutt'altra cosa...

CADOLINI. L'oratore è affatto fuori della questione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Devincenzi di stare nei termini della questione.

DEVINCENZI. Quindi io insisto, e credo non escire fuori della questione generale, che è quella di provvedere al completamento della nostra rete ferroviaria, che sia necessario di ricercare diligentemente e minutamente in quali condizioni si trovano tutte le imprese di strade ferrate, ed intendo per condizioni le condizioni tanto economiche, quanto finanziarie.

Quando io era al Ministero ordinai che si facesse un'ampia inchiesta amministrativa intorno a questo importantissimo argomento. Io sono sicuro che l'onorevole ministro dei lavori pubblici stia proseguendo quest'inchiesta; e spero, come era mio intendimento, che quando che sia possa essere presentato alla Camera questo lavoro, il quale potrà farci conoscere la vera condizione in cui si trovano le imprese delle strade ferrate in Italia. Quando avremo queste basi sarà possibile di prendere dei seri provvedimenti, ed io confido che l'onorevole ministro dei lavori pubblici troverà modo di proporre degli ordinamenti tali che possano assicurare la costruzione di tutte le strade ferrate col minor sacrificio possibile delle finanze e col minore danno delle compagnie esistenti.

L'onorevole mio predecessore, il commendatore Jacini, proponeva alcuni provvedimenti; io studiava come uscire, nel più breve tempo, da questa situazione così dannosa al paese ed alle compagnie. Mi pareva che senza mettere a pericolo la costruzione di alcuna linea, e senza aggravare molto la finanza dello Stato, avremmo potuto venire ad una soluzione. Io faceva grande assegnamento sulle costruzioni economiche, sopra un'amministrazione intelligente e severa delle ferrovie.

Ma non intendo di svolgere i miei concetti, non volendo in alcun modo preoccupare la mente dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, e vedendo alcuni membri della Camera troppo preoccupati della questione speciale, che ha mossa l'interpellanza. Solo ripeterò essere urgentissimo che l'onorevole ministro dei lavori pubblici presenti in questa Sessione al Parlamento un progetto di riordinamento per migliorare le condizioni delle strade ferrate esistenti, per assicurare la costruzione delle linee già decretate, per rendere quanto meno grave sia possibile alla finanza la viabilità ferroviaria, e per venire in soccorso di tanti valori pericolanti.

Pur troppo forse, per uscire da questa situazione, il Governo un giorno dovrà assumere l'amministrazione diretta delle ferrovie. Ma la gran difficoltà, cui bisogna rivolgersi per tempo, sarà di costituire una savia amministrazione. Altro è il sorvegliare, ed altro è l'amministrare propriamente detto. Noi già avemmo un esempio di un'ottima amministrazione, che intese alla costruzione ed all'esercizio sotto il lungo Ministero dell'illustre Paleocapa. Ora la nostra amministrazione delle strade ferrate è divenuta quella che doveva divenire, un'amministrazione di pura sorveglianza; e

senza grandi riforme non potrebbe provvedere nè alle costruzioni, nè all'esercizio; e questa fu anche una delle ragioni che influenzò l'animo mio a non far ricadere immediatamente allo Stato l'impresa *Vittorio Emanuele*.

E per queste previsioni, cioè che potrà ricadere allo Stato l'amministrazione diretta delle strade ferrate, il passato Ministero mandò una missione nei paesi in cui queste amministrazioni sono meglio ordinate, cioè nel Belgio ed in Prussia, come del pari mandò un abile ingegnere a studiare in vari paesi, e specialmente in in Svezia, le costruzioni e l'esercizio delle strade ferrate per vedere tutte le economie che noi potremo introdurre. In molte località fra noi solo un sistema economico di costruzione e di esercizio può rendere possibile la viabilità ferroviaria. Io spero che questi studi dovranno tornare per noi molto vantaggiosi. (*Bisbigli*)

Altro provvedimento io credo che sia da prendere per rapporto alle strade ferrate, perchè tornino meno gravose alla finanza; e che specialmente faccia mestieri di rivolgere l'animo seriamente allo stato della nostra viabilità ordinaria, senza il perfezionamento della quale le ferrovie non possono essere che infruttuose.

Voci dalla sinistra. Alla questione!

PRESIDENTE. Osservo nuovamente all'onorevole Devincenzi che mi fanno avvertire che egli è un po' fuori della questione.

Io non ne sono sicuro perchè di qua si sente poco, ma quando sia vero, lo prego a tornare nei limiti della questione.

DEVINCENZI. Non parmi che io sia per verun modo lungi dalla questione, ma bensì presso alla fine; e concludendo solo ripeterò, per non più abusare della benevolenza della Camera, come si creda che per completare le nostre strade ferrate noi dobbiamo prendere dei seri provvedimenti generali, ed in specie spendere assai meno di quello che abbiamo speso per lo innanzi, e fo voti che tutte le strade ferrate decretate sieno fatte, e coll'accompagnamento delle strade ordinarie sieno rese produttive, per alleggerirne i gravami della finanza e per promuovere il benessere e la prosperità egualmente in tutte le provincie italiane.

LA PORTA. Signori, io non seguirò l'onorevole Devincenzi nel discorso ch'egli ha fatto alla Camera; naturalmente egli non volle privarci degli utili studi che ebbe a fare essendo al Ministero; e non potendoli tradurre in atto dagli scanni ministeriali, ha voluto, come deputato, farli servire ad illuminare il nostro giudizio; ed io lascio a lui questo compito.

Io sto nella questione che oggi è posta dinanzi alla Camera, senza allontanarmi dalla connessione necessaria che essa possa avere colla questione generale.

Credo, signori, che la discussione che da due giorni si fa, non è, come tante altre interpellanze, poco utile agli interessi del paese; io ringrazio gli onorevoli in-

terpellanti che sono venuti a mettere il dito in una piaga dolorosa per lo Stato italiano.

La questione della società *Vittorio Emanuele* è la prima che si presenta; e come le altre volte le società ferroviarie si sono presentate al Parlamento domandando agevolazioni, indulgenza, così siate certi che ora le società si presenteranno colla fisionomia del fallimento e della liquidazione.

È bene quindi che la Camera consideri attentamente il sistema che vuole adottare per la prima società che si presenta, poichè lo stesso sistema, per ragione di giustizia, deve applicarsi alle altre, mentre è incontrastabile che poco più, poco meno le società non hanno eseguiti i patti, e quando il Governo voglia dichiarare la loro decadenza, lo può.

Quindi non credo pel momento non esservi stata, non doversi essere questione, che a proposito della società *Vittorio Emanuele*; la decadenza non è questione che di semplice volontà, nè vi manca che la consacrazione giudiziaria, perchè, anche nella contrattazione, il consenso stesso della società interessata è intervenuto a dichiarare la sua decadenza.

Non è da quel lato quindi che la questione deve essere considerata; la questione è piuttosto tutta sul terreno della convenienza, sul terreno dell'opportunità; è questo che la Camera deve esaminare, è su questo che il ministro deve pronunziarsi.

Il ministro dei lavori pubblici non credo abbia detto di non voler venire alla liquidazione, o che si opponga decisamente a questo sistema. Egli mi pare che non intenda di accettare l'invito dell'onorevole Valerio, il quale vorrebbe che fosse dichiarata subito la decadenza della società, non contrastando però la massima, e molto meno il diritto.

Io ritengo che il ministro dei lavori pubblici ancora non ha un concetto stabilito, in ordine a quello che deve fare sulla società *Vittorio Emanuele*, come su altre società. Io credo che egli voglia studiare la materia, considerandola specialmente dalla parte dell'utile dello Stato. Io non so quale opinione possa avere l'onorevole Devincenzi; ma io credo che due mezzi ci sono di fronte alle società che sono incorse nello stato di decadenza: o la liquidazione o il riscatto.

Il riscatto mi pare che fu accampato dall'onorevole Jacini; la liquidazione è quella che si sostenne dall'onorevole Valerio, e da qualche altro dei nostri colleghi.

Può la Camera oggi venire a decidere fra i due sistemi, può dire ci conviene la liquidazione anzichè il riscatto? È una questione che non si definisce sul terreno teorico, occorre venire ad esaminare le condizioni attive e passive della società, il loro capitale sociale, vedere le conseguenze che trae lo Stato dalla liquidazione, confrontarle con quelle che può avere dal riscatto. Fatto il calcolo del basso prezzo delle obbligazioni, del poco che può competere agli azionisti,

fatto il confronto degli utili che può avere lo Stato, allora si può accettare l'uno o l'altro modo di risolvere la questione. Ma non più, signori, non più galvanizzare queste società. Per il vizio loro costitutivo, per le condizioni del credito italiano su cui essenzialmente si sono appoggiate, queste società non hanno avuto vita propria, ma una vita di riflesso, quale gliela dava il credito dello Stato, ed hanno seguito tutte le vicende del nostro credito, ed ora che questo credito è tanto in basso, esse pesano in modo da schiacciarlo. È tempo, signori, che lo Stato si sollevi di questo peso. Quanto a ciò io credo che non vi sia alcuno che voglia farne questione.

L'ordine del giorno che presentavano gli onorevoli Castiglia e Nicotera non credo che differisca essenzialmente da quello che io e vari amici miei abbiamo avuto l'onore di presentare nella tornata di ieri. Non v'è altra differenza che d'una dichiarazione. Questa dichiarazione riguarda la condizione della società *Vittorio Emanuele*. Ma mi pare che essa non importi obbligo al Governo di procedere subito alla decadenza della società. Intendiamoci. Io prego gli onorevoli proponenti a dichiarare questo, prego il signor ministro a dire se egli lo interpreti in questo senso che importi un obbligo immediato di decadenza.

Ciò, senza prima studiare questa operazione e raffrontarla all'utile dello Stato, io non lo accetto. Se poi importa il senso di opporsi a quella specie di giurisprudenza che ieri l'onorevole ministro di grazia e giustizia, ed oggi qualche altro deputato hanno sostenuta, che cioè è necessaria la sospensione dei lavori pel fatto della liquidazione, cioè che il contratto intervenuto per nulla possa dare diritto al Governo di procedere senza interruzione ai lavori; se è per opporsi a questa giurisdizione, cioè per lasciare la questione impregiudicata a favore dello Stato, allora io accetto questa dichiarazione.

Del resto, la seconda parte di quest'ordine del giorno, con poca differenza di parole, non è che l'ordine del giorno da me presentato. Esso impone l'obbligo al Governo di continuare i lavori, di esaurire i 18 milioni e di presentare, prima che il Parlamento sia prorogato, un progetto di legge per assicurare stabilmente la continuazione di questi lavori.

E non è, signori, che sostenendo questi lavori io voglia oppormi a che il Governo pensi alle altre linee che sono decretate, ciò già lo dissi cominciando a parlare, ma non vorrei che venissimo a fare il solito gruppo: la legge dei gruppi non ha fruttato bene né alle società, né alle opere pubbliche, né alle finanze dello Stato.

Esaminiamo la condizione delle società per quei caratteri speciali che hanno, ragguagliamo le nostre disposizioni all'utile dello Stato, e allora il Ministero presenti un progetto di legge per ognuna di queste società, per ogni fatto speciale che si presenta.

Conchiudo quindi che sono pronto ad aderire all'ordine del giorno Castiglia-Nicotera, se la parte dichiaratoria non importa obbligo immediato, né preferenza di un sistema all'altro, se non è che una considerazione veramente generale, come diceva l'onorevole Nicotera nel suo discorso. Se importa, diversamente, l'obbligo di scegliere il sistema di liquidazione e di sceglierlo subito, io tengo fermo allora al mio ordine del giorno, pregando il Ministero a voler ripetere nuovamente la dichiarazione: che egli, pria che si proroghi il Parlamento presenterà un progetto di legge per risolvere questo problema, poichè egli è vero, come ha conchiuso l'onorevole Nicotera che, esauriti i 18 milioni di lavori, il problema si ripresenta più serio innanzi alla Camera e innanzi al paese. La società concessionaria non esiste più, danari lo Stato non ne spende, dunque bisogna venire ad una liquidazione...

ASPRONI. Per tutte.

LA PORTA. Io mi occupo di questa società, non è precluso a verun deputato di venire domani a formulare una interpellanza per un'altra o per tutte le società trovantisi in simili condizioni.

ASPRONI. Chiedo di parlare.

LA PORTA. Io credo che gli interessi speciali, come i generali, sono egualmente sacri ai deputati, quindi non si venga a dire tutte...

ASPRONI. Tutte, tutte.

LA PORTA. Quando si parla di una, per me è parlare di tutte. Se si parlasse delle ferrovie sarde, delle romane, e via dicendo, io sosterrrei sempre la stessa cosa.

VOLPE. Domando la parola.

LA PORTA. Non penso, o signori, che, trattandosi ora della società delle calabro-sicule, io, perchè nato in Sicilia, debba dichiarare che nel sostenere quei lavori li sostengo come sosterrai quelli di qualunque altra parte d'Italia.

Il deputato Asproni mi conosce abbastanza per sapere che non ha il diritto di dubitarne.

Conchiudo quindi invocando dalla Camera l'approvazione dell'ordine del giorno da me presentato.

PRESIDENTE. L'onorevole Castiglia ha facoltà di parlare.

CASTIGLIA. Rispondendo a ciò che dimandava l'onorevole La Porta, io non ho che a fare notare le parole con cui comincia la parte ultima del mio ordine del giorno.

Nella conclusione del mio ordine del giorno, altro non si dice al ministro se non di eseguire la convenzione di novembre. E la convenzione di novembre che cosa poneva? Poneva in primo luogo la confessione della società di non avere mezzi a continuare i lavori; in secondo luogo che questo stato di cose ed i rimedi che per la convenzione vi si apportavano, erano stati sottoposti all'assemblea generale della società che avevali riconosciuti e approvati. E le parole con cui que-

sto fatto si consacra sono le seguenti: « che i signori Marliani e Carlo Brunet convenivano coi poteri avuti per deliberazione del Consiglio d'amministrazione della compagnia *Vittorio Emanuele*, presa nel giorno 2 novembre, ed a seguito della risoluzione adottata dall'assemblea generale degli azionisti, per la quale venne approvato il progetto del contratto. »

Dunque, non solo gl'intervenuti al contratto, non solo il Consiglio di amministrazione, ma intera l'assemblea generale della società aveva riconosciuto, in primo luogo, la deficienza assoluta dei mezzi a continuare nell'impegni, di cui la società erasi gravata; in secondo luogo, la opportunità e la legittimità di quei rimedi che la convenzione col Governo stabiliva. Ed il rimedio qual era? Da un lato la società accettava che il Governo, appunto per questo stato di deficienza in cui la società trovavasi, era ben nel diritto di poterne dichiarare subitamente la decadenza; e il Governo che aveva pure questo diritto che la società riconosceva, pel momento lo sospendeva, e diceva: per ora i vostri lavori cessano, e io mi sostituisco a voi nella costruzione coi fondi della finanza, e costruirò io i lavori che dovreste e che non potete fare voi; e se al primo aprile non potrete voi società presentarvi con mezzi sufficienti, allora la decadenza da parte del Governo potrà essere subito dichiarata, senza alcuna mora, senza alcuna contraddizione da parte della società.

L'onorevole ministro di giustizia allegava ieri una giurisprudenza per la quale egli avvisa l'esito della dichiarazione di decadenza della società *Vittorio Emanuele* potere patire pericolo. Il ministro di giustizia ha troppa sapienza legale, perchè appena veda i termini veri in cui sta il fatto, non iscorga quella giurisprudenza tornare completamente estranea a' modi in cui il fatto si presenta. In prima se i magistrati eseguono la legge, la legge generale, la legge sulle opere pubbliche, dice che, semprechè una società manchi agli impegni assunti, allora la decadenza è pronunciata di diritto.

Dunque gli scrupoli dell'onorevole ministro, che dichiarando il Governo la decadenza, i magistrati potrebbero accordare ancora una nuova mora alla società, questi tali scrupoli se egli crede che i magistrati eseguiscano fedelmente e genuinamente la legge, devono cessare perchè per legge generale è egli detto che, semprechè una società per opere pubbliche manchi ai propri obblighi, la decadenza viene dal Governo dichiarata di stretto diritto e senza bisogno alcuno di mora.

I timori dell'onorevole signor ministro di giustizia se non valgono innanzi alla legge generale, valgono ancora meno innanzi alla legge contrattuale stabilita tra la società e il Governo. Tutte le more che la società poteva richiedere, potevano venire anticipatamente al fatto della propria confessione di non avere mezzi a continuare; potevano essere quando su questa insufficienza sua già non si fossero, di pieno accordo tra la società e il Governo determinati i modi, in cui nel caso

che questa insufficienza continuasse, si dovesse procedere.

Dopo ciò, signori, vorrei pur vedere magistrati che, innanzi alla legge generale, innanzi alla legge contrattuale, alla legge stabilita di pieno consenso dei contraenti, venissero a dire: ma abbisogna peranco nuova mora.

Signori, la mora fu quando il Governo avvertì, e quando la società confessò la insufficienza dei mezzi. Fu questo fatto che mise in mora direi così l'una parte e l'altra, e che necessitò quella tale convenzione per la quale da una parte e dall'altra si disse che il Governo continuasse i lavori per conto suo; e che se la società in un dato termine non si poteva presentare con mezzi sufficienti, la società doveva, senza riluttanza alcuna, senza nessuna necessità nè possibilità di giudizio, essere dichiarata decaduta.

Impertanto oserei sperare che, per questa parte e difficoltà opposte dall'onorevole ministro della giustizia se non per la legge generale, almeno e senza alcun dubbio per la legge contrattuale, debbano interamente dileguarsi.

Resterebbero allora dinanzi all'ordine del giorno mio e dell'onorevole Nicotera le difficoltà che opponeva l'onorevole ministro dei lavori pubblici. Egli diceva: se io dichiaro la decadenza di questa società, se procedo risoluto, sapete cosa ne accadrà? Ne avverrà che io sarò costretto a sospendere i lavori.

Pregherei l'onorevole ministro dei lavori pubblici a riflettere che anche qui vi è qualche inesattezza. I lavori della società furono sospesi con la convenzione di novembre: la società, per dir così, quanto a lavori allora spirò, e il Governo le si sostituì, e con propri danari, e con convenzioni che egli fece in proprio coi costruttori intraprese e continuò i lavori. Se oggi si dichiarasse la decadenza, cosa ne avverrebbe? I lavori della società furono sospesi sin da novembre, epoca della convenzione; il Governo per la decadenza della società non avrebbe a sospendere per niente i lavori suoi, fatti coi suoi danari, fatti in suo nome per consentimento della società stessa. Il Governo dichiarando la decadenza della società, non si dà ostacolo nissuno, egli continua ad essere libero di continuare i lavori senza che la società abbia il diritto di dire al Governo: sospendete i lavori se dichiarate la decadenza, senza che il Governo veda la necessità di sospendersi da sè, perchè egli non sospenderebbe che ciò che è suo, e che non appartiene menomamente alla società.

E poichè ho la parola mi si permetta una riflessione di non lieve momento.

Questa discussione che dura già da due giorni, dura perchè tocca a mali gravissimi del paese. Gli animi si sollevano appena si accenni di strade di ferro, perchè è nella coscienza di tutta la Camera quel sentimento che agitasi e non da ora nella coscienza della nazione

tutta, cioè che come abbiamo noi in Italia costituite le società, il paese paga molto e non si consegue lo scopo delle strade ferrate tanto necessarie alla nostra prosperità.

L'onorevole Devincenzi diceva: bisogna pur venire ad un partito. E certo bisogna che una volta e presto si provveda. Ora, dico io al signor ministro: è vero, prevale l'idea che il farsi il Governo costruttore sia cosa cattiva e dannosa. Ma questa idea nel caso nostro, e al punto in cui noi siamo, io la credo inesatta e inopportuna. Dopo le esperienze che abbiamo in più anni avute, noi possiamo risolutamente e con tutta verità concludere che le società ci fanno pagare i lavori delle ferrovie quattro volte più di quel che costano.

Il Governo ha potuto anche a prove continue accertarsi che gli ultimi cottimisti costruiscono le ferrovie pel quarto del prezzo che il Governo paga.

Con queste tali certezze da un lato, e dall'altro con un numero interminabile d'ingegneri governativi, io, nel caso nostro, vedrei utilissimo di disfarsi al più presto di tante società e impotenti e aggravanti, e seguire l'esempio del Belgio, in cui il Governo, senza ricorrere a società, ha egli medesimo costruito le strade ferrate, e le esercita in economia esso medesimo. Così il Belgio ha una rete di strade di ferro lunghissima e attivissima. Perchè non l'avrà per lo stesso modo l'Italia? Non ispenderà così immensamente meno? Liberandosi da società, per lo più di forestieri, che tirano tutto da fuori, non potrà il Governo far prosperare, colla costruzione di tutto ciò che abbisogna a ferrovie, le nostre fabbriche? Non provvederà così ad alimentare coi danari del paese la gente del paese?

Dichiarando la decadenza della società, l'Italia non ha che a guadagnare. Spariranno le società che promettono di fare e non fanno, e il paese si libererà da quest'angoscia continua di spendere tanto, e non ottenere ciò che per la sua prosperità è condizione imperitabile ed urgentissima necessità.

TECCHIO, *ministro di grazia e giustizia*. Non dico che due parole per rettificare un'allegazione dell'onorevole Castiglia.

Egli suppone, come altri ieri supponeva, che io dal canto mio nella presente discussione, abbia opposte difficoltà giuridiche a che venga dal Governo dichiarata la decadenza della società. E in quella vece, non solamente io non ho opposto difficoltà giuridiche, ma anzi ho detto una e due volte, che io mi asteneva assolutamente dallo entrare nella quistione, se difficoltà giuridiche vi abbiano o no nella dichiarazione, per parte del Governo, della decadenza di cui si ragiona: ed ho altresì per avventura, comechè senza volerlo, indicata abbastanza la mia opinione, la quale è, che difficoltà giuridiche non esistano punto nè poco a codesta dichiarazione.

Bensi mi son creduto in debito di avvertire la Camera, e tuttavia avverto, che, quantunque il Governo

fosse o sia nel diritto pienissimo di dichiarare la decadenza, altrettanto è certo che la parte contro la quale la decadenza venga dal Governo dichiarata, ha diritto di sorgere innanzi ai tribunali per sostenere che non si erano avverati i termini e le condizioni nelle quali, a tenore della convenzione, si possa dichiarare la decadenza.

E ciò, lungi dall'essere disconosciuto, è perfettamente confermato da quell'articolo della legge sui lavori pubblici che ci venne letto dall'onorevole Castiglia; il quale articolo comincia colle parole: « Semprechè la società manchi agli impegni assunti, la decadenza potrà essere dichiarata di pien diritto. »

Che significano, che importano quelle parole: « Semprechè la società manchi agli impegni assunti? » Significano evidentemente, ed importano che, se da un lato il Governo, credendo che la società abbia mancato agli impegni assunti, può pronunciare la decadenza, dall'altro canto la società, la quale pretende di non avere mancato agli impegni assunti, può adire i tribunali e domandare che pronuncino come non fosse venuto pel Governo il caso di poter dichiarare la decadenza; come, per conseguente, la decadenza è male dichiarata, e come il Governo sia responsabile dei danni e degli interessi.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cadolini.

CADOLINI. La cedo all'onorevole La Porta.

LA PORTA. Voglio soltanto dichiarare che insisto nel mio ordine del giorno.

MINERVINI. Domando la parola per una mozione di ordine.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cadolini.

CADOLINI. Io avrei rimorso d'intrattenere più a lungo la Camera su questa questione. Mi limiterò quindi a fare alcune dichiarazioni.

Ma innanzi tutto mi corre il debito di far osservare alla Camera come, quando fu data la parola all'onorevole Devincenzi, non si sia attenuto alla lista degli iscritti...

PRESIDENTE. Perdoni: io non posso acconsentire che ella proceda oltre. Debbo far conoscere alla Camera come stanno le cose.

L'onorevole Cortese domandò la parola fin da ieri sera; l'onorevole Cadolini l'ha domandata soltanto quest'oggi. Basterebbe questo perchè l'onorevole Cadolini si dovesse persuadere che egli non aveva diritto di parlare prima dell'onorevole Cortese. È verissimo che nella lista, che egli ha veduto scritta quando domandò la parola, l'onorevole Cortese non appariva iscritto, ma l'onorevole Cortese ha mandato a rammentare ch'egli fin dalla seduta d'ieri aveva domandato la parola; e siccome questo era vero, ed i segretari lo attestano, nè d'altronde si può mettere in dubbio che i segretari abbiano mai parzialità per al-

cuno, per queste ragioni ho dato prima la parola all'onorevole Cortese e poi all'onorevole Cadolini.

CADOLINI. Va benissimo. Basta questa narrazione del presidente perchè la Camera possa giudicare quanta fosse la regolarità nella iscrizione; la lista degli iscritti mi fu messa davanti agli occhi al banco della Presidenza e questa non conteneva il nome dell'onorevole Cortese...

PRESIDENTE. Aggiungo (*Con forza*), onorevole Cadolini, perchè la Camera deve sapere ogni cosa, che la lista degli iscritti che avevano dimandato di parlare nella precedente seduta, è stata fatta da me, a dettatura dell'onorevole Nicotera; il quale, se nel primo momento lo aveva dimenticato, sarà pronto, io credo, a dichiarare che l'onorevole Cortese fino da ieri aveva domandato la parola. Ritenga l'onorevole Cadolini che noi siamo qui per essere imparziali, e per concedere facoltà di parlare secondo l'ordine delle domande.

NICOTERA. Se il presidente lo vuole, io lo dichiaro.

CADOLINI. No! no!

Una dichiarazione debbo poi fare all'onorevole mio amico Nicotera, il quale colle ultime sue parole pareva volesse affermare che taluni di noi non volessimo accettare la sua proposta, perchè non fossimo, quanto egli può esserlo, interessati e zelanti per la esecuzione pronta ed immediata delle ferrovie calabro-sicule.

Io che ho sempre caldamente sostenuto gl'interessi delle ferrovie del Mezzodi, debbo dichiarare che se io mi oppongo alla sua proposta, egli è appunto perchè credo che essa metterebbe in pericolo la pronta esecuzione delle opere, e creerebbe difficoltà e complicazioni il cui risultato potrebbe essere la sospensione dei lavori, sospensione da tutti tenuta siccome fatale per quelle provincie; ed è appunto perchè mi sta a cuore quanto può stare a cuore a lui, che sieno continuati i lavori, che invece appoggio l'ordine del giorno proposto dall'onorevole La Porta. Quanto poi all'ultima questione sollevata dall'onorevole Nicotera, debbo dichiarare che se mi permisi d'interromperlo per indurlo a non portare la discussione sopra un nuovo tema estraneo alla questione speciale che si sta trattando, egli è appunto perchè l'esperienza mi ha insegnato che volendo intrecciare molti argomenti in una disputa sola, si finisce col pregiudicare molte questioni e non risolverne alcuna.

L'aver egli voluto toccare una questione estranea a quella che si trattava ci ha procurato quella valanga di schiarimenti e di notizie che ci diede l'onorevole Devincenzi e che certamente ha servito soltanto a deviare l'attenzione della Camera da quella questione su cui noi dovevamo portare più particolarmente le nostre discussioni.

Perciò desiderando che questa discussione non sia prolungata di più, mi limito ad appoggiare l'ordine del giorno dell'onorevole La Porta nel quale spero ch'egli insisterà, ed in favore del quale voterò per gli

argomenti ch'egli ha succintamente ma con molta chiarezza svolti, e cui sarebbe ora ozioso e superfluo il dare un maggiore sviluppo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIOVANOLA, ministro dei lavori pubblici. Tutta la questione agitata tra gli onorevoli miei contraddittori e me si riduce ad una questione d'opportunità. Non ho mai negato che sia nel diritto del Governo il pronunciare la decadenza anche oggi, e nemmeno ho negato che possa forse convenirci di esercitare questo diritto fra brevissimo tempo. Essendo stato accusato di non avere al mio primo ingresso nel Ministero promosso la decadenza, quantunque fosse trascorso il termine del 31 marzo, ho ieri esposto le ragioni del mio operato, le quali ragioni io pensava dovessero servire eziandio ad illuminare la Camera sulle conseguenze del voto che le si chiede per l'immediata decadenza.

Mi permetterà ora la Camera di riassumerle brevemente.

Esse sono tre. La prima riguarda l'effetto funesto che la dichiarazione di decadenza avrebbe prodotto sopra gli altri valori che l'onorevole Devincenzi vi ha detto ascendere alla somma di ben due miliardi. La seconda ragione ha tratto alla diffidenza, allo scontento, allo scoraggiamento che avrebbe gettato nei paesi che reclamano istantemente il compimento di quelle ferrovie. Non facciamoci illusioni. In quei paesi, attesa la vivace immaginazione degli abitanti, atteso i germi di passioni dissolventi, riesce assai più facile il suscitare le masse, l'infiltrare in esse false opinioni sopra-supposte malevolenze del Governo; e quantunque alcuni dei loro deputati qui presenti dichiarino di ritenere conveniente la decadenza, è possibile che altri sul luogo faccia credere alle popolazioni che dal momento che si è pronunciata la decadenza, si voglia abbandonare la prosecuzione dei lavori, dai quali sperano tanto beneficio.

Io prego la Camera ad avere presente le tristi conseguenze che potrebbero nascere da questo fatto.

La terza ragione, per la quale maggiormente ho creduto che fosse mio dovere di soprassedere dall'applicazione della decadenza, e prego la Camera a ben considerarla prima di emettere il suo voto, si è quella della inevitabile sospensione dei lavori.

La Camera sa che attualmente le ferrovie in discorso si costruiscono dalla impresa Charles, della quale io non voglio qui tessere l'elogio; ma è positivo che quell'impresa è l'unica che si trovi avere i mezzi d'opera, i cantieri e tutti i molti e vasti elementi indispensabili per eseguire grandiose costruzioni e mettere in moto 14 o 15,000 operai, fornendo loro quanto occorre per eseguire simili opere.

Ognuno sa che queste cose non s'improvvisano. Sedomani la società Charles dicesse quanto già fece intrave-

dere: « Ora che la concessione è decaduta, io, per gl'interessi che tengo colla società *Vittorio Emanuele*, voglio l'immediata liquidazione giuridica dell'impresa, e sospendo ogni lavoro, » l'interruzione si renderebbe inevitabile, essendo impossibile che il Governo trovi dall'oggi al domani un'altra società che vada a stabilirsi in Sicilia o nell'estrema Calabria, che porti là in un attimo tutto quel complesso ingente di uomini e di cose che si richiede per proseguire istantaneamente sì colossali lavori.

La prima conseguenza adunque sarebbe che 14 e 15,000 operai resterebbero agglomerati in pochi centri privi di lavoro.

Vi pensi la Camera; io non ho alcun interesse perchè la decadenza non sia pronunciata, anzi se la Camera voterà la decadenza, per parte mia darò fedele esecuzione alla sua volontà. Non ne faccio questione personale, sono agli ordini della Camera: mi basta avere manifestato come io intenda di aver compiuto il mio dovere col tener sospesa la decadenza, come ora ritengo di adempire ad un dovere col mettere la Camera in avvertenza sulle probabili conseguenze del voto che a lei si domanda.

Passando poi alla formola della proposta degli onorevoli Nicotera e Castiglia, osserverò che parmi alquanto difettosa. Essi dicono in conclusione: la Camera ecciti il Ministero a dare pronta esecuzione alla convenzione del 17 novembre 1866.

Ora, la convenzione non porta già un obbligo assoluto al Governo di pronunciare la decadenza dopo il 31 marzo, dice soltanto che il Governo *sarà in diritto*, *sarà autorizzato* a far cessare la continuazione del contratto, come ne fanno fede gli articoli 12 e 15.

È questo dunque soltanto un diritto del Governo, il quale è pur sempre fedele esecutore della convenzione, anche quando per giuste ragioni di pubblica utilità egli non trova opportuno di valersene.

Dica la Camera francamente: vogliamo la decadenza, ed io ne curerò l'applicazione e la farò eseguire anzi di buona volontà. Quando sia deliberata con voto esplicito della Camera, la responsabilità delle funeste conseguenze non sarà più del Ministero, sarà tutta della Camera.

Quanto poi alla seconda parte dell'ordine del giorno, colla quale si eccita il Ministero a presentare una legge, io l'accetto di gran cuore perchè questa corrisponde alle dichiarazioni già da me fatte fino dal giorno in cui il Ministero fu interpellato sulle ferrovie della Sardegna. Allora dichiaravo che io mi sarei occupato seriamente di queste ferrovie, desiderando che si facessero al più presto, ma che alle mie proposte di provvedimenti dovevano precedere studi ed indagini che non si potevano improvvisare.

Mi rincresce che il mio predecessore non abbia sentito quando ho fatta questa dichiarazione, ma io questa dichiarazione l'ho ripetuta diverse volte alla Ca-

mera e la mantengo, e intendo di eseguirla lealmente. Sono quindi lieto di accettare l'ultima parte della proposta Nicotera-Castiglia, come l'ordine del giorno dell'onorevole La Porta, che con molto piacere ho veduto accolto dall'onorevole Cadolini, e l'accetto non solo ristrettivamente alle calabro-sicule, ma per tutte le altre ferrovie che si trovano in simili condizioni, e ciò per dare soddisfazione anche all'onorevole Asproni, il quale voleva che tutte si tenessero presenti.

Io prego pertanto gli onorevoli Nicotera e Castiglia a volersi dichiarare esplicitamente sui loro ordini del giorno, perchè non vi siano equivoci in questa parte.

Ciò detto, e fatta avvertita la Camera circa la conseguenza del suo voto, io mi rimetto interamente al di lei giudizio.

CASTIGLIA. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Vigo-Fuccio nella tornata di ieri proponeva che alla dichiarazione emessa dagli onorevoli La Porta, Gravina, Lovito e altri si facesse la seguente aggiunta:

« Fiduciosa ancora la Camera che il Ministero userà di tutti i suoi poteri, acciò il prezzo delle espropriazioni delle proprietà private venisse soddisfatto nei precisi termini delle leggi. »

L'onorevole Minervini propone un'altra dichiarazione in questi termini:

« La Camera eccitando il signor ministro a continuare senza interruzione i lavori fino alla concorrenza dei diciotto milioni, ed a provvedere con energica severità a che gli obblighi e i doveri assunti verso lo Stato siano adempiuti, e ritenuto e prendendo atto delle assicurazioni del signor ministro, che presenterebbe subito una legge per la prosecuzione dei lavori, prima che non siano esauriti i diciotto milioni votati dalla Camera, e che porrà ogni studio a che i lavori ferroviari tutti fosse o condotti al loro compimento a norma delle leggi e delle stipulazioni, passa all'ordine del giorno. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vigo-Fuccio.

VIGO-FUCCIO. Signori, non abuserò della vostra pazienza. Confesso che il subbietto della mia aggiunta è di molto minor portata di quello onde vi siete occupati in questi due giorni. Confesso ancora che dopo le discussioni di abolizione di quella imposta e più delle celebri schede sull'abolizione della tassa del 4 per cento e che furono seguite dal vostro voto, non vi è stata altra discussione più importante di questa, per la quale viene tanto conforto alle nostre popolazioni.

Tutte le provincie meridionali godranno immensamente di questa discussione, poichè in primo luogo per le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, scorgo com'egli si studiasse per non far sospendere i lavori delle ferrovie calabro-sicule, e provveder volesse alla continuazione, e furono liete ancora quelle popolazioni al sentire come la Camera siasi con tanta ala-

crità e con tanto ingegno occupata di questo stesso subbietto; pure confesso, o signori, e vi prego a credermi, che una sola classe resterà non troppo lieta di questa discussione, vi parlo della classe dei proprietari interessati nella costruzione delle strade ferrate, perchè espropriati.

Io conosco fatti dell'espropriazione della linea da Giandini a Catania; la proprietà è stata gravemente bistrattata colà. Quantunque si avesse una legge di espropriazione, la quale imponeva per utilità pubblica la cessione dei terreni in pochi giorni, e nello stesso tempo stabiliva che in egual termine si addivenisse al pagamento del prezzo d'espropriazione a cura degli agenti del Governo, pur nondimeno la prima parte è stata severamente eseguita, in nulla affatto la seconda.

La società costruttrice si è impossessata dei poteri dei particolari, essi volontariamente hanno ceduto le loro proprietà; ma ben pochi sono stati pagati.

La legge, la quale vuole che il proprietario ceda la sua proprietà in pochi giorni, attesa la dichiarazione d'urgenza del ministro Jacini, che decretava urgenti i lavori, non già di un tratto, non già di una zona, ma di una linea intiera di 90 chilometri, quella legge fu esattamente eseguita, ma non lo fu nella seconda parte la quale imponeva e delegava ai prefetti, acciocchè, in eguali termini, le società pagassero l'importare dei poteri ceduti, poichè, lo ripeto, pochi su quella linea sono stati pagati.

Ecco perchè la mia aggiunta null'altro contiene che una raccomandazione al Ministero, perchè dia opera a che la legge, anche in questa parte, sia eseguita. Io spero che il signor ministro la vorrà accettare, e la Camera vorrà farle buon viso.

GIOVANOLA, ministro *pei lavori pubblici*. Se la Camera me lo permette, darò un breve schiarimento sulle cose che parmi abbia detto l'onorevole preopinante.

È positivo che nella provincia di Catania l'espropriazione avvenne in un modo assai irregolare, che molti terreni furono occupati senza che i rispettivi proprietari ne ricevessero il pagamento. Ciò però avveniva senza colpa veruna degli agenti dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici. Appena che questi presero a dirigere i lavori per conto del Governo, essi si occuparono a far cessare quei giusti reclami, e condussero a termine le pratiche necessarie, ed a quest'ora molti dei proprietari vennero già soddisfatti, mentre si sta sollecitamente curando l'integrale pagamento di tutti gli altri. Io posso assicurare l'onorevole preopinante che è intenzione del Governo che al più presto sia tolto questo inconveniente.

Io credo però che il suo ordine del giorno sia difettoso in questo, che attualmente sarebbe impossibile eseguirlo, perchè propone che i proprietari espropriati siano pagati nei termini legali. Ora i termini legali sono già trascorsi da molto tempo. Se dicesse che

sieno pagati sollecitamente, io non avrei difficoltà ad accettare la sua proposta

Molte voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(È appoggiati.)

La pongo ai voti.

(È approvata.)

MINERVINI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Come ha inteso la Camera, l'onorevole Minervini ha presentato un ordine del giorno. Se intende ritirarlo, gli do facoltà di parlare unicamente per questo.

MINERVINI. Era precisamente per ritirarlo. Il mio ordine del giorno concorda con quello dell'onorevole La Porta, dimodochè sarebbe una superfetazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno dell'onorevole La Porta era già presentato fino da ieri e stampato, cosicchè ella poteva conoscerlo, e non presentare questa superfetazione. (*ilarità*)

MINERVINI. Non posso passar sopra a questa piacevolezza del signor presidente. (*ilarità*) Il mio ordine del giorno avrebbe conciliato tutto; ecco perchè io non posso permettere che sia detto che non doveva neppure essere formolato. Vedendo ora che quello dell'onorevole La Porta comprende tutte le mie idee, lo ritiro, confidando che le nostre proposte saranno accettate.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Asproni propone questa deliberazione:

« La Camera, udita la discussione, delibera un'inchiesta parlamentare sui lavori eseguiti ed in corso in tutte le ferrovie, sulle convenzioni e sul modo con cui furono ottenute, per indi riferire e proporre le misure più accomodate alla stretta osservanza delle leggi e al compimento di tutte le strade ferrate d'Italia. »

Siccome questa proposta dell'onorevole Asproni, se non erro, sarebbe sospensiva, mi pare che debba avere la precedenza.

ASPRONI. Permetta; non sospende minimamente i lavori, non pregiudica per nulla la questione. Tende solamente a fare spargere una maggiore luce, affinchè il Governo possa presentare una legge che abbracci tutte le strade ferrate dello Stato, perchè tutte hanno lo stesso diritto. Ed io, a questo riguardo, accetto la dichiarazione fatta dal signor ministro per i lavori pubblici, a cui debbo, anzi, per questa parte, rendere grazie. Io voglio che si faccia luce...

PRESIDENTE. Tutte le inchieste sono domandate perchè si faccia la luce. (*Si ride*) La questione non è che la sua proposta sospenda i lavori, questo nessuno lo ha detto, ma bensì che sospenda tutte le proposizioni o deliberazioni in questione.

Domando dunque se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata la pongo ai voti.

(Non è approvata.)

Tra tutte le altre risoluzioni proposte, mi sembra la più radicale quella degli onorevoli Castiglia e Nicotera, di cui do nuovamente lettura:

« Ritenuto che per la convenzione del novembre 1866, la decadenza della società *Vittorio Emanuele* fu implicitamente non solo dichiarata dal Governo, ma accettata dalla società stessa;

« Che conseguentemente i lavori della società ebbero così termine, e il Governo ne intraprese per conto proprio la continuazione;

« Ritenuto che, non essendosi presentata la società il primo aprile scorso ricostituita con mezzi sufficienti, l'unico caso in cui, a termine della detta convenzione di novembre, poteva la società rivivere e ripigliare per conto suo i lavori, non si è verificato;

« La Camera eccita il ministro dei lavori pubblici ad eseguire la ripetuta convenzione di novembre, a continuare senza interruzione i lavori fino alla concorrenza dei 18 milioni, ed a presentare prima della proroga della Camera un progetto di legge che assicuri il compimento della linea calabro-sicula. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Non è approvata.)

Tra le due deliberazioni proposte, una dagli onorevoli La Porta, Gravina ed altri, e l'altra dagli onorevoli Volpe e Rega, questa mi pare la più larga; nonostante siccome tendono l'una e l'altra al medesimo scopo, io prego gli onorevoli Volpe e Rega ad unirsi agli onorevoli La Porta e Gravina, o viceversa, gli onorevoli La Porta e Gravina ad unirsi agli onorevoli Volpe e Rega.

VOLPE. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VOLPE. Siccome il mio modesto ordine del giorno, cosa che io non speravo, ha avuto l'onore di essere interpretato nelle parole che ha dette l'onorevole Nicotera, circa alcuni fatti di Avellino, e nelle idee espresse nell'eloquente discorso dell'onorevole Devincenzi, per cui la questione ha assunta quell'ampiezza, cui io aspirava, e fu accettato dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, io non ho altro a desiderare; lo lascio come un voto diretto al ministro dei lavori pubblici: non ho bisogno di metterlo a partito come una deliberazione speciale, che nella sua generalità potesse attentare ai confini concreti della questione attuale, la quale partiva da un certo punto, cui deve ritornare.

Mi pare di avere adempito così al mio debito verso la Camera, verso me stesso e verso quella gloriosa provincia cui appartengo, per la quale facendo salvezza di diritti, mi associo all'ordine del giorno La Porta.

REGA. Io fo plauso e aderisco a quanto ha detto l'onorevole amico mio deputato Volpe.

PRESIDENTE. Do lettura nuovamente della proposta degli onorevoli La Porta, Gravina, Lovito, Marsico, Botta, Marolda-Petilli, Del Zio:

« La Camera, udite le dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici, nella fiducia che si continueranno i lavori, e si esauriranno per essi i 18 milioni assegnati dal decreto 3 novembre 1866, e che prima della proroga del Parlamento si presenterà un nuovo disegno di legge per provvedere stabilmente alla prosecuzione e al compimento delle ferrovie calabro-sicule, passa all'ordine del giorno. »

Domando se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(La Camera approva.)

NICOTERA. (*Uscendo dalla Camera*) Domando sia constatato che ho votato contro l'ordine del giorno La Porta per avere il diritto di ricordarlo a suo tempo. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Ella non ha la parola.

NICOTERA. La mia dichiarazione resterà nel verbale.

PRESIDENTE. Vi sarebbe rimasta egualmente se ella avesse domandato la parola.

Insiste l'onorevole Vigo-Fuccio nella sua proposta?

VIGO-FUCCIO. Dopo le dichiarazioni del signor ministro ritirerei volentieri la proposta aggiunta, ma sarebbe necessario che dessi qualche spiegazione.

VALERIO. Io credo che la proposta fatta dall'onorevole Vigo-Fuccio riguardi una materia di spettanza dei tribunali.

VIGO-FUCCIO. Domando di parlare.

VALERIO. Non è da supporre che il Ministero o la Camera voglia che la legge sull'espropriazione non si eseguisca. Tutto quello che poteva fare il potere legislativo ed esecutivo era di fare una buona legge sull'espropriazione, e questa legge spetta ai tribunali di farla eseguire; nè è il caso, pare a me, che intervenga una deliberazione della Camera in materia riservata ai tribunali.

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a trattenersi. Non abbiamo finito ancora di deliberare.

Le ragioni accennate dall'onorevole Valerio mi sembrano più che vere e giuste, ma sono ragioni per votare contro. Quando una proposta mi è presentata, io non posso che metterla ai voti, se il proponente non vi rinuncia.

Vi rinuncia, o no? Lo prego a rispondermi per sì, o per no.

VIGO-FUCCIO. Domanderei prima di spiegare la mia aggiunta. (*Rumori*)

PRESIDENTE. È chiusa la discussione: le ho domandato se desidera che ponga ai voti la sua proposta. Non voglio saper altro.

Prego i signori deputati a star seduti.

Domando se la proposta Vigo-Fuccio è appoggiata.
(Non è appoggiata.)

Gli onorevoli Valerio, Avitabile, Cortese, Spaventa e Cancellieri hanno proposto un'altra dichiarazione..

Intendono che la ponga ai voti? (*Uno dei firmatari fa cenni affermativi.*)

Ne do nuovamente lettura:

« La Camera invita il Ministero a procedere colla società *Vittorio Emanuele* a termini di legge e delle convenzioni, provvedendo a ciò che i lavori delle strade ferrate calabro-sicule non siano interrotti, conducendoli, occorrendo, sotto la diretta azione del Governo. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

CORTESE. Domando la parola per una dichiarazione.

A me sembra che, dopo il voto della Camera sull'ordine del giorno La Porta, la dichiarazione che io aveva sottoscritta non ha più ragione di essere, e per conseguenza, per parte mia individuale, la ritiro.

PRESIDENTE. Perdoni; così sembrava anche a me, ma quando ho domandato ai sottoscrittori della proposta se intendevano che fosse messa ai voti, nessuno ha parlato, anzi uno ha fatto cenno affermativo; io non poteva quindi che metterla ai voti.

VALERIO. Domando la parola per una dichiarazione. A nome mio e de' miei amici Avitabile e Cancellieri, non avendo potuto interrogare l'onorevole Spaventa, dichiaro che noi pure crediamo che dopo il voto dell'ordine del giorno La Porta non è più il caso che si venga alla votazione del nostro; il quale ci contentiamo di aver presentato quale dichiarazione dei nostri principii, e per stabilire che abbiamo votato contro l'ordine del giorno presentato dai signori La Porta e compagni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cortese, Fonseca, Annoni, Lovito, Lo-Monaco, Marolda, Del Zio, Vollaro, Rega, proprosero che la Camera facesse il seguente invito al ministro dei lavori pubblici:

« La Camera invita il Ministero a dare esecuzione all'ordine del giorno presentato nella tornata del 18 aprile 1866 dai deputati Cortese, Tozzoli, Marolda-Petilli, ed Avitabile, accettato dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella tornata del 19 detto mese ed anno. »

Insistono perchè lo metta ai voti?

CORTESE. Poichè il ministro ha accettato l'ordine del giorno che la Camera ha votato ed in quest'ordine del giorno vi è l'obbligo di presentare un progetto di legge onde procurare che si provveda stabilmente alla prosecuzione e al compimento delle ferrovie calabro-sicule, io spero che il ministro in questo nuovo progetto di legge si faccia carico dell'ordine del giorno che fu votato nel 18 aprile 1866. Con questa speranza io ritiro l'ordine del giorno.

GIOVANOLA, ministro *pei lavori pubblici.* Io non esito a dichiarare che il Ministero terrà in grandissima considerazione la strada indicata dagli onorevoli pro-

pinanti. Formando essa parte delle reti calabro-sicule, per necessità è compresa negli impegni assunti dal Governo per i nuovi provvedimenti legislativi in ordine alle medesime.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanguinetti ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI. Prego l'onorevole signor presidente a volermi dire se sia vero che la Camera non potrà tener seduta nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì della ventura settimana. Se ciò fosse, parmi che sarebbe conveniente il fare vacanza anche lunedì, perchè non v'ha dubbio che molti deputati si assentano nella domenica. (*Movimenti in vario senso*) Giacchè i lavori della Camera saranno interrotti nel martedì, parmi che la sospensione si potrebbe incominciare da oggi; del resto io non faccio proposta formale, limitandomi a sottoporre questo fatto alle considerazioni della Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Comin.

COMIN. Io sperava che l'onorevole presidente ci desse degli schiarimenti.

PRESIDENTE. Li do adesso.

Io non posso dire per parte mia se non questo: ho avuto l'onorevole invito in nome di S. M. d'intervenire alle funzioni della firma del contratto nuziale e matrimonio di S. A. R. il principe Amedeo; e dovrò partire lunedì sera, perchè la prima funzione deve avere luogo la sera del 28 corrente, e la seconda nel mattino del 30.

Ho poi inteso dire, ma non me ne consta ancora ufficialmente, che sieno invitati a questa funzione anche i vice-presidenti. Comunque sia, la Camera può benissimo, se vuole, tener seduta lunedì.

L'onorevole Comin ha facoltà di parlare.

COMIN. Quando l'onorevole Sanguinetti ha annunciato che probabilmente ci saranno tre giorni di vacanza, io supponeva egli domandasse che si tenesse seduta anche domenica, per compensarci in qualche modo con questo giorno di lavoro degli altri tre di vacanza.

Io mi oppongo alla proposta dell'onorevole Sanguinetti, e prego la Camera di considerare che abbiamo già all'ordine del giorno qualche cosa d'importante, che vi sono alcune relazioni di bilanci in pronto, e che essendo già il 25 di maggio, si dovrebbe far capitale di tutto il tempo disponibile. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Civinini.

CIVININI. Io sono d'accordo coll'onorevole Comin. Io non capisco quali siano le ragioni di tanta importanza che possano farci fare vacanza in questi tre giorni.

La Camera, io lo ricordo a' miei colleghi non perchè ne abbiano bisogno, ma per iscarico di coscienza, la Camera ha dinanzi al paese una grande responsabilità. E certo nessuno tenta di diminuirla; anzi le

occasioni si presentano pur troppo, e quando non si presentano, si cercano con qualche studio, perchè la Camera si assuma dinanzi al paese la responsabilità di condizioni che ogni giorno si fanno più gravi. (*Verissimo!*)

Io dunque credo che, per tutto quello che dipende da noi, senza tener conto di nessun'altra considerazione, che, per quanto possa essere grave, è sempre secondaria rispetto a questi alti bisogni del paese, noi dobbiamo restare al nostro posto, noi dobbiamo fare il debito nostro, noi dobbiamo al fine di questa sventurata Sessione poter dire al paese che se i lavori, che il paese aspettava, non furono fatti, certo non fu per nostra negligenza, tanto più, o signori, che la nostra coscienza non ci rimprovera.

Nessuna Camera fu mai tanto laboriosa, nessuna Camera mostrò tanta buona volontà quanto questa. Guardiamo dunque di non guastare la buona reputazione, a cui abbiamo appieno diritto, col secondare leggermente certe proposte che in verità non mi si presentano come serie, nè degne dei tempi che corrono.

SANGUINETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

MICHELINI. Io avevo domandato la parola.

PRESIDENTE. Perdoni, non avevo inteso.

SANGUINETTI. Non intendo le declamazioni degli onorevoli preopinanti. Se si vuole alludere ai fatti che ho accennato, essi s'ingannano e s'ingannano a partito,

nel credere che io abbia voluto, constatandoli, fare una proposta.

Non capisco l'opposizione ad una proposta che non esiste. Io ripeto, non ho fatto proposta formale; ho anzi dichiarato di non farla e di esporre soltanto i fatti che aveva sentiti narrare.

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Sanguinetti, se non c'è proposta io annunzio la seduta per domani l'altro, e l'ordine del giorno...

MICHELINI. Chiedo di parlare per una proposizione.

PISSAVINI. Pregherei l'onorevole presidente di mantenere inalterato l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Pissavini a prestare ascolto; ne do lettura. (*V. sotto*)

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Verificazione di poteri;

2° Discussione sull'accertamento del numero dei deputati impiegati;

3° Svolgimento dei progetti di legge del deputato Alvisi: sul modo di coprire il disavanzo degli anni 1867-68-69; sulla distribuzione dei beni nazionali derivanti dall'asse ecclesiastico;

4° Discussione del progetto di legge per l'approvazione della convenzione postale colla Spagna;

5° Discussione del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici per il 1867.

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal deputato CASTAGNOLA, per disposizioni relative alla registrazione ed all'iscrizione a registro dei testamenti presentati ai notai.

(Vedi pagina 820)

SIGNORI! — Tra le facoltà che derivano dal diritto di natura e delle genti, una delle più preziose, che il diritto civile dai tempi più remoti s'è studiato di circondare delle più salde guarentigie, si è quella di disporre della sua proprietà, mediante testamento. Mediante la stessa, egli vive al di là della tomba, provvede al benessere dei suoi più cari, al sollievo dell'umanità sofferente, e può lasciare una traccia del suo

nome in questa terra, nella quale visse amando ed amato.

Coteste guarentigie che accordano le civili istituzioni esser debbono diverse e di varia natura. Il legislatore dee bensì assicurare al testatore la più ampia libertà sulla forma che presceglie, per modo che la confezione di quest'atto cotanto solenne ed importante sfugga alle indagini importune ed agl'interessati ar-

tifiz degli eredi presunti e possa, senza apparato di forme, compiersi nella meditazione della solitudine e nella lontananza del civile consorzio; ma dee altresì, quando ei lo voglia, fornirgli i mezzi, perchè l'atto in cui la sua volontà suprema è rinchiusa, sia religiosamente conservato, sorta il suo effetto attraverso l'avvicinarsi degli anni, ed ogni pericolo di dispersione e trafugamento sia, per quanto possibile, allontanato e rimosso.

A questo doppio fine, a queste diverse esigenze soddisfa mirabilmente il Codice civile, il quale riconosce due forme ordinarie di testamenti: l'*olografo* per la validità del quale altro non si richiede se non che sia scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore; ed il testamento per atto di notaio, il quale invece, se è *pubblico*, consiste nella dichiarazione delle sue volontà, fatte dal testatore ad uno o due notai, in presenza di quattro o due testimoni; se *segreto*, nella presentazione fatta dal testatore al notaio, in presenza di quattro testimoni, di una carta sigillata, in cui sono involtate le sue disposizioni, e nella dichiarazione che in quella carta si contiene il suo testamento.

Ma cotesto sistema viene ad essere guasto e sciupato dal regio decreto 14 luglio 1866, n° 3121, emanato dal Governo del Re, in virtù della autorità accordatagli coll'articolo 2 della legge 28 giugno 1866, n° 2987.

E qui mi sia lecito levare un lamento del perchè le *leggi di registro*, che tanta si hanno affinità e pertinenza col *diritto civile* propriamente detto, sieno considerate esclusiva materia di finanza, ed esclusivamente elaborate in quel Ministero che dalla finanza riceve il nome, senza il concorso di quello di giustizia.

Ma, ritornando a detto regio decreto, il medesimo, coll'articolo 76, stabilisce che i testamenti non debbano essere registrati se non dopo la morte del disponente, e coll'ultimo capoverso dell'articolo 110, eccettua dall'obbligo dell'iscrizione al repertorio dei notai i testamenti pubblici ed i processi verbali e gli atti di ricevimento o restituzione dei testamenti segreti.

Così, mentre tutti gli atti civili, anche in forma privata, van soggetti alla registrazione, e gli atti tutti dei notai, cancellieri giudiziari ed uscieri, debbono essere iscritti a repertorio; solo se ne eccettua l'atto il più grave ed importante che sia all'uomo concesso!

Irte di pericoli sono coteste disposizioni. Di cotesti atti d'ultima volontà non essendo traccia nei volumi del registro e nei repertori dei notari, invano si chiederebbe ai medesimi la prova della loro esistenza. Di più, i notai, veggendosi interdetti l'annotazione di cotesti atti nei repertori, ne credono egualmente vietata la inserzione e legatura nei volumi dei loro minutarî. Nè la cosa potrebbe andare altrimenti, giacchè i minutarî debbono essere religiosamente tenuti per progressiva numerazione e fogliazione e per rigoroso or-

dine di date. Non può quindi inserirsi nei medesimi un atto, della presentazione e ritiro del quale, non vuole il legislatore che esista alcun segno. I testamenti quindi, separati dagli altri atti, sciolti, isolati, son custoditi dai notai con quelle sole cautele che sono loro suggerite dalla propria coscienza.

Ma qual pericolo di smarrire, quale facilità di sottrarre cotesti atti sparsi e dei quali non è fissato il metodo di custodia! La sottrazione di un intiero minutarîo è cosa che tosto apparisce; ma non così quella di un atto vagante. E notate che il pericolo cresce in ragione inversa della mancanza di garanzie e in ragione diretta dell'interesse che si ha a far sparire un atto traslativo di proprietà. Inoltre il notaio è soggetto ad infermare di mente e di corpo, ed a morire. L'autorità curerà bene la sicura custodia e tutela degli atti allibrati nei minutarî e descritti nei repertori; ma come potrà estendere la sua azione protettrice a quegli atti, dei quali nessun segno dee rilevare l'esistenza? E se gli eredi, i famigliari, i giovani di studio del pubblico tabellone, attratti dalla facilità e, direi quasi, dalla impunità di delinquere e dalla larghezza d'uno sperabile lucro, falliscono alle leggi dell'onestà, ritirano le tavole testamentarie, e fanno della soppressione o consegna un traffico infame cogl'interessati?

E qual guarentigia si offre all'uomo che abbandona la patria per lontane regioni, o corre i rischi della guerra e di lunghe navigazioni, che la volontà sua suprema verrà eseguita?

Ben si sta che chi pvedilige il mistero ed il segreto, e preferisce l'olografa forma, ne corra volontario le vicende che le sono inerenti. Ma perchè dovranno essere le medesime divise da chi non disdegnò la pubblicità delle forme, e, più che altro, si ebbe in mira di dare stabilità a' suoi ultimi voleri?

Quali sieno i motivi che hanno dettato al legislatore coteste disposizioni appare dalla relazione ministeriale che precede lo schema di legge sulle *tasse di registro*, presentato il 13 dicembre 1865 (1).

Ivi è detto:

« È parso opportuno di proporre che i testamenti « sieno registrati soltanto dopo la morte del testatore... « Questo stesso sistema era già in vigore nella mas- « sima parte del regno; e, mentre riesce di più facile « esecuzione, tende ad appagare un desiderio univer- « salmente manifestato, *quello* cioè di rispettare il se- « greto, onde debbono essere circondate le disposi- « zioni di ultima volontà.

« L'obbligo imposto dalla legge di *denunziare an- « che la sola esistenza del testamento* ha offeso viva- « mente le abitudini invalse da tempo in varie pro- « vincie del regno, e fu causa di moltissimi clamori e « di gravi inosservanze della legge. »

Qualunque però sieno dette abitudini, egli è un fatto

(1) Vedi *Stampato* n° 26, pagina 20 e seguenti.

costante che coteste innovazioni alla precedente legge del registro vanno vivamente offendendo le abitudini di altre provincie del regno, e che non tarderanno ad elevarsi a clamori non appena ne siano manifesti i pericoli.

D'altronde nel cozzo di abitudini diverse, egli è d'uopo attenersi a quelle che sono più razionali; e quando una legge fondamentale, quale è il Codice civile, fornisce ad entrambe il modo di attuarsi, non deve essere dato ad una legge di finanza di sconvolgere l'economia e di sacrificare l'uno all'altro sistema.

E quale è il segreto, anche per la sola loro esistenza, che vuolsi custodire nei testamenti per atto di notaio (giacchè gli olografi son fuori questione), quando il Codice civile lo ripudia?

Pel testamento pubblico il testatore deve dichiarare la sua volontà ad uno o due notai in presenza di quattro o due testimoni; e pel segreto il testatore deve consegnare la carta sigillata, in cui sono rinchiuse le sue disposizioni, al notaio, in presenza di quattro testimoni, e farlo in loro presenza sigillare, dichiarando che in quella carta si contiene il suo testamento.

Codeste solennità non escludono desse il segreto?

Inoltre, per quanto il Codice civile non prescriva che il testamento appena presentato debba essere annotato nei cartolari del registro, lo suppone però, e quindi ordina agli articoli 797 ed 801 che debbano essere depositati nell'ufficio del registro, come alla loro sede naturale, i testamenti marittimi e militari. E ciò invero sembra consono e conforme all'istituzione di

quel registro che ha per iscopo di *constatare la legale esistenza degli atti in genere* (1).

Ma che più? Il principio scritto nel testo del regio decreto è respinto dalla tariffa annessa che ne fa *parte integrale* (2), la quale all'articolo 72 sottopone al diritto fisso di registro di lire cinque *le revocche o restituzioni degli atti di ultima volontà*.

Egli è a queste considerazioni che s'ispira l'annesso disegno di legge e sul quale mi credo in dovere di chiamare la vostra cortese attenzione.

Progetto di legge.

Art. 1.

All'articolo 76 del regio decreto 14 luglio 1866, numero 3121, è sostituita la disposizione seguente:

« I testamenti per atto di notaio, ricevuti nello Stato, saranno registrati dalle persone e nel termine portato dal numero 1 dell'articolo 78.

« I testamenti fatti all'estero e gli olografi dovranno essere registrati dalle persone e nei termini di cui all'articolo 79. »

Art. 2.

È derogato alla disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 110.

Art. 3.

Appena emanata la presente, i notai dovranno riportare a repertorio gli atti dei testamenti pubblici e di ricevimento e di restituzione dei testamenti segreti, ricevuti dalla osservanza del regio decreto 14 luglio 1866 sino all'osservanza di questa legge.

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal deputato CATUCCI, per modificazioni alla legge 7 luglio 1866 relativa alla soppressione delle corporazioni religiose.

(Vedi pagina 820)

SIGNORI! — Dopo la interpellanza del mio amico Damiani, e dopo le dichiarazioni del ministro guardasigilli in ordine alla legge del 7 luglio 1866 per la soppressione degli ordini religiosi, io mi veggio costretto dal più sacro dovere, come cittadino e come deputato, di presentare alla Camera il seguente progetto di legge relativo a modificazioni alla suddetta legge 1866; tanto

più che le liti già pendenti verrebbero ad essere grandemente pregiudicate a danno della giustizia e della verità.

Egli è pure un vero irrecusabile, o signori, che

(1) Articolo 2 del regio decreto 14 luglio 1866.

(2) Articolo 4.

spesso la bontà, l'efficacia, l'utilità e la giustizia di una legge si sperimenta e si accerta dopo che è andata in attuazione, poichè non è almeno probabile che nella formazione di essa si possano evitare tutti gli errori e quei pericolosi silenzi che l'attuazione sola può disvelare; quindi il bisogno di una giusta modifica. La legge del 7 luglio 1866 è una di quelle, che con l'attuazione ci ha dimostrato l'urgente bisogno di vederla corretta. Questa legge 7 luglio 1866, mentre onora grandemente il Parlamento italiano che s'ispirava nei principii veri della civiltà abolendo le corporazioni monastiche, ha poi, senza volerlo, condannati alla fame molti di coloro che vi appartenevano, privandoli di una pensione. Ciò non può essere da noi più oltre sopportato; le loro grida sono giuste, fa d'uopo che vi riparassimo. L'errore ed il silenzio della legge 7 luglio 1866 stanno nell'articolo 3 di detta legge; quindi mi propongo di notare fuggevolmente gli errori ed i vuoti che detto articolo 3 presenta ed in modo inesorabile.

La legge 7 luglio 1866 accordava le pensioni ai membri degli ordini e delle corporazioni e congregazioni religiose secolari e regolari, ma nulla concedeva ai membri appartenenti ai conservatorii e ritiri.

L'articolo 1 sopprimeva tutti i detti ordini, e si prendeva i beni di ciascuno.

L'articolo 2 concedeva a tutti i diritti civili e politici; ma quando poi la legge viene con l'articolo 3 a determinare le pensioni, esclude da questa buona parte di coloro che venivano soppressi con gli articoli precedenti 1 e 2 detta legge.

Nè ciò è tutto; vi sono ancora nell'articolo 3 errori ben più gravi. Si dice che la pensione è dovuta a coloro che avessero fatto nello *Stato regolare professione prima del 18 gennaio 1864*; quindi sonosi esclusi dal godimento della pensione non solo coloro che avessero fatta professione dopo il 18 gennaio 1864, ma ancora quelli che, anche prima del 18 gennaio 1864, non avessero fatta regolare professione, e nello Stato. E siccome le leggi civili presso taluni antichi *ex-regni* stabilivano l'età di 21 anni, così sono rimasti esclusi da pensione tutti coloro, che avessero professato prima di detta epoca ritenendo la professione come irregolarmente fatta. Dippiù ancora sono stati esclusi dalla pensione coloro, che avessero fatta la loro professione fuori lo Stato, comunque oggi ed all'epoca della soppressione vi appartenessero.

Di più ancora: l'articolo 3 accorda la pensione a coloro che hanno fatto professione di *voti solenni e perpetui*, e che appartengono a case religiose esistenti nel Regno: e poi lo stesso articolo 3 col secondo alinea, discorrendo di professione con *voti solenni e temporanei* (condizioni non riconosciute dal diritto canonico) concede a costoro una pensione eguale a quella accordata ai laici.

Da ultimo, l'intero articolo 3 della legge 7 luglio 1866, quando parla delle persone cui va concessa la

pensione, si ferma a contemplare limitatamente i religiosi sacerdoti e le religiose coriste, e poi dei laici, senza punto dire verbo di coloro che, o fossero sud-diaconi o diaconi, o che per proprio istituto non possono ascendere al sacerdozio.

Ed ecco in breve delineati gli errori ed i vuoti di cui è causa la redazione dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1866.

Dirò appena pochissime parole per meglio giustificare questo mio disegno di legge. E di vero, lo scopo eminente della legge 7 luglio 1866 fu quello di abolire tutte le corporazioni monastiche: prendersi i loro beni: dichiararli cittadini dello Stato, ed assicurare loro una sussistenza. Questa sussistenza non poteva negarsi anche agli ordini mendicanti, comunque non lasciassero beni, e fu concessa. Dirò solo e per sfogo dell'animo mio che la pensione concessa fu troppo, ma troppo scarsa: quando io veggio darsi ad un frate 96 franchi all'anno, io rabbrivisco! Io aborro le istituzioni monastiche per altissime e provvide ragioni, ma rispetto l'uomo coperto da quelle lane; il cittadino si giudica, ma non si oltraggia; nessun Codice condanna l'uomo alla fame. Ma su di ciò non rivengo; stia pur fermo l'assegnamento indicato dalla legge, e per ragioni più gravi passo oltre. La soppressione ha colpiti tutti, e bene si è fatto con l'articolo 1° di detta legge; ma, a voler essere giusti, conviene pure che l'articolo 3 non faccia distinzione alcuna; in armonia dei due articoli precedenti, tutti debbono avere la pensione con tre sole gradazioni: possidenti, mendicanti, laici, ed accordare loro l'assegnamento indicato in detto articolo 3: ogni altra distinzione, o la esclusione di alcuno sarebbe un delitto.

Quindi devesi abolire la distinzione tra coloro che hanno fatto professione *con voti perpetui o temporanei, solenni o semplici*: tanto più che il perpetuo include il solenne, ed il solenne esclude il temporaneo. Togliersi la condizione di professione nello Stato o fuori, bastando che all'epoca dell'abolizione appartenevano a case esistenti nel regno, essendo sufficiente che ciascuno avesse professato secondo il proprio istituto esistente nel regno, come ancora in quell'età permessa dalle leggi canoniche dell'istituto medesimo.

Anche quando vi fossero di coloro, come vi sono, che si sieno allontanati dalle leggi civili; pure nondimeno, prendendo in considerazione il fatto compiuto, l'acquiescenza dei cessati Governi, la prescrizione, l'umanità, noi abbiamo l'obbligo di soccorrerli. Dopo l'abolizione essi sono nostri fratelli, li abbiamo fatti cittadini, giustizia vuole e legge consente che sieno soccorsi; e ciò anche politicamente per non averli nemici, e perchè gli avversari nostri si persuadano che se noi abolimmo le corporazioni monastiche, non fummo disumani, nè menò religiosi di loro, e religiosi della vera religione, e non di quella superstiziosa e fanatica.

Vi sono degli Ordini come i Filippini ed altri che

per proprio istituto non fanno voti solenni e perpetui: forse perciò essi non erano Ordini monastici? Forse perciò lo Stato non ha preso i loro beni?

Vi sono di coloro che per proprio istituto, come i Teatini, hanno l'obbligo di andare a fare la loro professione in Roma non avendo noviziato nel regno; forse perciò li escluderemo dalla pensione? e diremo che Roma non è la nostra vera capitale italiana?

Vi sono di coloro ancora che per proprio istituto non possono ascendere alla dignità sacerdotale come gl'Ignorantelli, i Fate-bene-fratelli; forse perciò riterremo costoro come semplici laici, quando tra loro vi è pure un ordine gerarchico tra padri e serventi?

Vi sono di coloro che o per malattia, o perchè perseguitati dai loro superiori e spesso per cause politiche, o infine coloro che nel 1860, sentendo anche essi la voce di patria, corsero tra le fila dei combattenti per liberarla dal vecchio dispotismo; che perciò escluderemo noi costoro dalla pensione solo perchè materialmente non si trovavano appartenenti alle case religiose dello Stato? Io credo che tale un diniego ci farebbe onta!

Vi sono di coloro che all'epoca della soppressione si trovavano insigniti degli ordini sacri: potremo noi dire che costoro, non essendo sacerdoti, siano esclusi dalla pensione? L'umanità e la morale rispondono — *No!*

In fine l'articolo 3 esclude coloro che avessero fatta professione dopo il 18 gennaio 1864. Ciò non è giusto, poichè, non essendovi una legge che avesse proibita qualunque professione sino al 7 luglio 1866, conviene rispettare anche coloro che avessero professato dopo il 18 gennaio 1864. Convengo che questi frati erano ben consapevoli delle prossime leggi abolitive, ciò non pertanto non dobbiamo condannarli alla fame: soventi fiata la pena migliore è la generosità! E noi che spesso siamo accusati di irreligione, mentre sotto il loro abito non vorremmo essere mai, poichè, lungi i frati di attuare lo scopo che fu pure eminente nella prima sua origine, la povertà ad imitazione di Cristo, si allontanarono del tutto; pure non di meno noi dobbiamo fare leggi che non si oppongano ai principii veramente liberali ed umanitari; ben inteso però che la pensione deve essere negata ai membri di quelle case religiose che perdettero la civile esistenza in forza di

leggi anteriori di soppressione, e che, dopo la pubblicazione di esse leggi, osarono di fare la loro professione monastica.

Egli è perciò che con fiducia io domando l'approvazione del seguente progetto di legge:

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 7 luglio 1866, n° 3036 per la soppressione degli Ordini e delle corporazioni religiose, vien modificato come in appresso.

Art. 2.

Ai membri degli enti morali, contemplati nell'articolo 1, i quali avessero fatto professione religiosa conformemente alla regola del proprio istituto, e che alla pubblicazione della suddetta legge appartenevano canonicamente e giuridicamente a case religiose esistenti nel regno, è concesso un annuo assegnamento:

1° Pei religiosi, sia sacerdoti, sia iniziati al chiericato, ma che però avessero raggiunto il suddiaconato, o che per proprio istituto non potevano ascendere al sacerdozio, e per le religiose coriste di ordini possidenti, di

Lire 600, se nel giorno della pubblicazione di quella legge 7 luglio 1866 avevano 60 anni compiuti;

Lire 480, se avevano da 40 a 60 anni;

Lire 360, se avevano meno di 40 anni;

2° Pei laici e conversi di ordini possidenti, di

Lire 300, da 60 anni in su;

Lire 240, da 40 ai 60 anni;

Lire 200, se avevano meno di 40 anni;

3° Pei religiosi, sia sacerdoti, sia iniziati al chiericato come sopra, e per le religiose coriste di ordini mendicanti soppressi con questa e con altre leggi precedenti, purchè la professione religiosa sia avvenuta in epoca anteriore alle rispettive leggi di soppressione, Lire 250;

4° Pei laici e converse di ordini mendicanti, di

Lire 144, dell'età dai 60 anni in su;

Lire 96, se avevano meno di 60 anni.

Agli inservienti e alle inserventi, addetti da un decennio ad un convento esistente nel regno, sarà accordato per una sol volta un sussidio di lire 100;

A quelli che vi sono addetti da un triennio, un sussidio di lire 50.

Art. 3.

La presente legge avrà effetto retroattivo a far tempo dal 7 luglio 1866.

PROGETTO DI LEGGE

*presentato dal deputato CANNELLA, per modificazioni alla legge 7 luglio 1866
relativa alla soppressione delle corporazioni religiose.*

(Vedi pagina 820)

SIGNORI! — La discussione avvenuta nella seduta della Camera del 16 maggio intorno all'articolo 3 della legge del 7 luglio 1866, dispensa i sottoscritti dall'addurre i motivi dai quali sono stati spinti a presentare l'attuale progetto di legge.

A nessuno di coloro che votarono detta legge poteva cadere in mente di condannare con l'abolizione dei conventi alla più dura miseria 4925 e più religiosi, fra i quali gran parte degli ordini mendicanti. Eglino sono rimasti contro ogni previsione in uno stato meritevole della più grande commiserazione. Usciti per la maggior parte da famiglie povere, dalle quali, dopo lungo distacco, non possono avere tetto e sostentamento; privati i mendicanti della facoltà di elemosinare, ed esposti perfino a divenire irregolari per non essere provveduti di sacro patrimonio, e perciò inabilitati a dir messa, non possono essere ritolti dalla posizione, in cui giacciono, per effetto della interpretazione data all'articolo 3 della citata legge, se non mercè un provvedimento legislativo che la giustizia e l'umanità consigliano e che perciò si spera voglia essere al più presto sanzionato.

Progetto di legge.

Art. 1.

A tutti quei religiosi che, o per aver fatta la loro professione nell'età prescritta dai sacri canoni, ma prima però di quella voluta dalle leggi civili, o per averla fatta nelle provincie romane ancora soggette al dominio pontificio, è stata negata la pensione che l'articolo 3 della legge del 7 luglio 1866 consente ai membri delle sopresse corporazioni religiose, è indistintamente concesso l'annuo assegnamento, a titolo di alimenti di lire 250 se sacerdoti, e se laici di lire 144, dall'età di anni 60 in su, e di lire 96 se hanno meno.

Art. 2.

Le disposizioni contenute negli articoli 8 e 10 della citata legge del 7 luglio 1866 sono applicabili anche agl'individui contemplati nella presente.

Art. 3.

L'assegnamento, di cui sopra, non si accorderà, ovvero cesserà, ogniquale volta risulterà avere il religioso per privato patrimonio o altrimenti un reddito certo e stabile eguale ad esso.

Art. 4.

Il suddetto assegnamento decorrerà dal primo gennaio 1867.

PROGETTO DI LEGGE

*presentato dal deputato LA PORTA, per modificazioni all'articolo 4 della legge 14 agosto 1862
sulla costituzione della Corte dei conti.*

(Vedi pagina 820)

SIGNORI! — La legge del 14 agosto 1862, che istituì la Corte dei conti, fra le altre attribuzioni le affidò, a tutela e guarentigia della esecuzione delle leggi, l'alto mandato del riscontro preventivo su tutti gli atti della pubblica amministrazione.

In conseguenza coll'articolo 13 prescrisse che tutti i decreti, qualunque sia il Ministero da cui emanano, o l'obbietto cui si riferiscano, non possono aver effetto se non portino il *visto* della Corte, e non siano da essa registrati.

Coll'articolo 14 poi la Corte ebbe facoltà di negare il suo *visto* e la registrazione a tutti quegli atti o decreti ch'essa possa giudicare contrari alle leggi o ai regolamenti in vigore, trasmettendo le sue deliberazioni motivate ai ministri cui si riferiscano.

Quando però un ministro insista nel suo decreto, questo dev'essere sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri, e non è, se dopo l'approvazione del detto Consiglio, che la Corte, malgrado persista nel suo rifiuto, sia obbligata a registrarlo, apponendovi il *visto con riserva*.

Finalmente per l'articolo 18 la Corte deve ogni anno in gennaio comunicare alla Presidenza del Senato e della Camera dei deputati l'elenco delle registrazioni eseguite con riserva nell'anno precedente, accompagnato dalle analoghe deliberazioni motivate.

Sono queste le condizioni legislative, sulle quali ha base il meccanismo del riscontro preventivo, affidato alla Corte dei conti.

Evidentemente la legge organica del 1862 non ammise le registrazioni con riserva se non come per eccezione, e per quei soli e imprevedibili atti del potere esecutivo, i quali, sebbene non conformi alle leggi, avessero però il carattere di una impellente necessità e di un evidente pubblico interesse.

Eppure la legge stessa si studiò circondare quella eccezione di cautele e di garanzie, della responsabilità collettiva dei ministri e della suprema vigilanza del Parlamento.

Or dal 1862 sin oggi è constatato che i decreti e gli atti registrati con riserva dalla Corte dei conti, lungi

dall'essere una rara e giustificata eccezione, per la loro frequenza e il loro carattere, rivelano un difetto di efficacia nell'organismo del riscontro preventivo, e quindi nell'azione della Corte dei conti.

Da uno stato numerico, riassuntivo delle operazioni di riscontro (Vedi *Allegato A*), eseguito dalla Corte nel triennio dal 1863 al 1865, rilevasi che i decreti e i mandati incorsi sotto le osservazioni della Corte dei conti ascsero al ragguardevole numero di 120,385; e di questi, dopo rettifica 99,409, vennero registrati; 18,055 non furono più riprodotti; e se ne registrarono con riserva 10,907; cioè 75 decreti e 10,832 mandati.

Il Parlamento, sebbene ogni anno abbia ricevuto l'elenco delle registrazioni con riserva, non è però mai intervenuto col suo voto a decidere tra il rifiuto della Corte e l'insistenza prevalente del Ministero.

Egli è vero che, sotto la ispirazione di questi fatti e di queste considerazioni la Camera approvò la proposta di una Commissione permanente incaricata di studiare e riferire sui decreti registrati con riserva.

Ma non è men vero che, nominata la detta Commissione, e discutendo se il suo mandato poteva estendersi agli atti e decreti registrati con riserva nell'anno corrente, fu costretta limitare i suoi poteri nei confini degli anni passati, in vista dell'articolo 18 della legge organica, per cui il Parlamento non ha comunicazione dei detti decreti, se non nei primi giorni dell'anno posteriore a quello in cui sono seguiti.

Signori, è per rimuovere quest'ostacolo legislativo, e perchè l'azione del Parlamento non sia limitata all'interesse accademico o storico su quegli atti ministeriali, che la Corte dei conti ha giudicato contrari alle leggi, è per questi motivi che si sottopone al vostro voto l'aggiunta di due alinea all'articolo 14 della citata legge organica.

Prescrivendo alla Corte dei conti l'obbligo di una immediata e diretta comunicazione alla presidenza del Senato e della Camera dei deputati per ogni atto o decreto ministeriale registrato con riserva, il riscontro preventivo acquista efficacia di garanzia per l'inviolabile esecuzione delle leggi.

Quando il voto del Parlamento può intervenire non su fatti da un anno compiuti, ma su quelli appena decretati, allora quel voto acquisterà i caratteri di un utile riparazione alla legge violata e al pubblico interesse offeso.

Quándo i ministri responsabili sapranno che una censura del Parlamento sarà per colpirli mentre trovansi in carica, e non dopo la loro dimissione, potranno meglio contenere nei rigorosi limiti delle pubbliche necessità l'uso delle registrazioni con riserva.

Intanto non vi si domanda la soppressione dell'articolo 18 della legge organica, che prescrive l'annuale comunicazione al Parlamento degli atti e decreti registrati con riserva, perchè questa disposizione, presentando nel suo insieme il controllo esercitato dalla Corte dei conti sulla pubblica amministrazione, mantiene utili criteri pel giudizio del Parlamento e del paese (1).

(1) Legge 14 agosto 1862, n° 800:

« Art. 14. Ove la Corte riconosca contrario alle leggi ed ai

Progetto di legge.

Articolo unico.

All'articolo 14 della legge 14 agosto 1862 sono aggiunti i due seguenti alinea:

« La Corte comunicherà alla Presidenza del Senato e della Camera dei deputati ogni decreto o atto registrato con riserva e le deliberazioni relative contemporaneamente all'atto della registrazione.

« La Presidenza della Corte dei conti sarà in comunicazione diretta con la Presidenza del Senato e della Camera dei deputati. »

regolamenti alcuno degli atti o decreti che le vengono presentati, ricuserà il suo *visto* con deliberazione motivata. La deliberazione sarà trasmessa dal presidente al ministro cui spetta, e, quando questo persista, sarà presa in esame dal Consiglio dei ministri.

Se esso risolverà che l'atto o decreto debba avere corso, la Corte sarà chiamata a deliberare, e qualora la medesima non riconosca cessata la cagione del rifiuto, ne ordinerà la registrazione e vi apporrà il *visto* con riserva. »

TORNATA DEL 25 MAGGIO 1867

Allegato **A**

Operazioni di riscontro fatte dalla Corte dei Conti negli anni sottoindicati.

Anno	Decreti						Osservazioni
	Pervenuti	Respinti		Ammessi		Non riprodotti	
		con osservazioni officiose	con deliberazione negativa	dopo le riportate rettifiche	con riserva		
1863	26,306	2339	55	2341	21	32	Nel numero dei mandati sui quali occorsero osservazioni si trovano pur compresi quelli che vennero riprodotti ed ammessi dalla Corte con riserva.
		2394		2394			
1864	31,303	3166	65	2603	33	595	
		3231		3231			
1865	29,739	2318	43	2018	21	322	
		2361		2361			
Mandati							
Anno	Pervenuti	Osservazioni occorse	Ammessi		Non riprodotti		
			dopo rettificati	con riserva			
1863	802,495	36,835	30,416	1570	4849	Nel numero dei mandati sui quali occorsero osservazioni si trovano pur compresi quelli che vennero riprodotti ed ammessi dalla Corte con riserva.	
			36,835				
1864	927,693	48,280	35,049	5936	7295		
			48,280				
1865	889,560	35,270	26,982	3326	4962		
			35,270				